# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA -

# GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

# 266° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

# INDICE

Commissioni permanenti		
1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali	Pag.	12
3 <sup>a</sup> - Affari esteri	»	33
4ª - Difesa	<b>»</b>	40
5 <sup>a</sup> - Bilancio	<b>»</b>	44
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro	<b>»</b>	48
7 <sup>a</sup> - Istruzione	<b>»</b>	84
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni	<b>»</b>	87
10 <sup>a</sup> - Industria	<b>»</b>	110
11 <sup>a</sup> - Lavoro	<b>»</b>	114
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità	<b>»</b>	119
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali	<b>»</b>	122
Commissioni riunite		
2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro)	Pag.	6
Commissione speciale		
Materia d'infanzia	Pag.	125
Giunte		
Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
Organismi bicamerali		
Questioni regionali	Pag.	129
Mafia	»	153
Terrorismo in Italia	<b>»</b>	155
Riforma amministrativa	<b>»</b>	156
Sottocommissioni permanenti		
1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	166
5ª - Bilancio - Pareri	»	169
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri	<b>»</b>	174
CONVOCAZIONI	Dan	175
CONVOCAZIONI	rag.	175

# GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

99<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C21<sup>a</sup>, 0039°)

Il PRESIDENTE dà lettura della seguente lettera del Presidente del Senato, pervenuta alla Giunta in data 30 gennaio 1998: «Onorevole Collega, ho preso atto dell'orientamento emerso a maggioranza in seno alla Giunta da Lei presieduta a proposito dell'individuazione della Camera competente a dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da coloro che appartengono ad un ramo del Parlamento diverso da quello di cui erano membri al momento del fatto o non siano più parlamentari. Nel comunicar-Le che provvederò a informare il Presidente della Camera di quanto Ella mi riferisce, La invito ad avviare le procedure idonee a consentire all'Assemblea di esprimere definitivamente, con la propria deliberazione, l'atteggiamento del Senato al riguardo. Con i migliori saluti».

Il Presidente informa inoltre che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso, con lettera del 29 gennaio 1998, una domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del signor Italo Delmenico per il reato di vilipendio alle Assemblee legislative (articoli 290 e 313 del codice penale) avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova. Con lettera del 3 febbraio 1998 il Presidente del Senato ha deferito tale atto alla Giunta, ai sensi degli articoli 34 e 135 del Regolamento (Doc. IV n. 2).

Il Presidente comunica altresì che il Presidente del Senato, con lettere del 2 febbraio 1998, ha deferito alla Giunta due domande di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, la prima nei confronti del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore* e dei signori Claudio Le Noci, Giorgio Casadei, Michele Di Ciommo e Giancarlo Parretti (Doc. IV-bis, n. 22) e la seconda nei confronti della dottoressa Vincenza Bono Parrino, nella sua qualità di Ministro per i beni culturali e ambientali *pro* 

tempore e dei signori Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Marco Annoni, Giuseppe Maltauro e Ennio Riccesi (Doc. IV bis n. 23). Successivamente, con lettera del 5 febbraio 1998, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta una ulteriore domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Giorgio Santuz, nella sua qualità di Ministro dei trasporti pro tempore (Doc. IV-bis, n. 24).

ESAME DI AFFARE ASSEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 DEL REGO-LAMENTO (A008 000, C21ª, 0040°)

Il PRESIDENTE dà lettura della seguente lettera del Presidente del Senato, pervenuta alla Giunta in data 3 febbraio 1998: «Onorevole Collega, con ordinanza del 13 maggio 1997, il Tribunale di Palermo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato, con riferimento alla delibera del 20 settembre 1995, con la quale questa Assemblea dichiarò l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Carmine Mancuso. Sotto un diverso profilo, la questione è già stata esaminata dalla Corte costituzionale, la quale, con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 129, ha dichiarato che non spettava al predetto Tribunale disporre la celebrazione del dibattimento nel processo penale pendente a carico del senatore Mancuso. Il nuovo conflitto di attribuzione è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con l'ordinanza del 16-30 dicembre 1997. L'ordinanza del Tribunale di Palermo e quella della Corte costituzionale sono state notificate al Senato il 2 febbraio scorso. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, deferisco alla Giunta da lei presieduta la questione se il Senato debba costituirsi in giudizio innanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Palermo. Con i migliori saluti.».

Prendono la parola i senatori MILIO, che dichiara che non parteciperà alla votazione sulla questione posta dal Presidente del Senato a causa di incarichi professionali che lo coinvolgono nella vicenda, PEL-LEGRINO, FASSONE ed il PRESIDENTE.

La Giunta conviene infine sull'opportunità che il Senato si costituisca in giudizio nel conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, promosso dal Tribunale di Palermo.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta avanzata dal senatore Paolo Emilio Taviani in relazione alla sentenza n. 2757 del 28 giugno 1996 emessa dal Tribunale civile di Genova

(R135 000, C21<sup>a</sup>, 0051<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Paolo Emilio Taviani è stato invitato a comparire in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova, con atto di citazione del 2 aprile 1992, dal dottor Massimo Riva, senato-

re all'epoca dei fatti, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'offesa alla sua reputazione e della lesione della sua immagine arrecate da alcune dichiarazioni rese dal senatore a vita nel 1992 nel corso di un'assemblea riservata agli iscritti alla sezione della Democrazia Cristiana di Busalla. Nel corso di tale intervento sul tema «Dalla Gladio alla pace garantita», il senatore Taviani avrebbe attribuito all'allora senatore Riva la qualifica di «miliardario», accusandolo altresì di aver complottato ai danni del Presidente della Repubblica in carica, onorevole Francesco Cossiga, utilizzando a tal fine documenti coperti dal segreto parlamentare.

La Giunta ascolta quindi ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore PAOLO EMILIO TAVIANI, al quale rivolgono domande i senatori FASSONE, PELLEGRINO e GASPERINI.

Congedato il senatore Paolo Emilio Taviani, si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori DIANA, PELLEGRI-NO, FASSONE, PASTORE, GASPERINI ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi, all'unanimità, di chiedere all'autorità giudiziaria procedente la trasmissione dell'atto di citazione in giudizio nei confronti del senatore Taviani e della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Genova a carico del senatore a vita.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 313 DEL CODICE PENALE

Esame del Doc. IV, n. 1, nei confronti della signora Rita Bernardini per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative)

(R135 000, C21<sup>a</sup>, 0052<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti, precisando che la medesima domanda di autorizzazione a procedere è stata trasmessa anche alla Camera dei deputati e che la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera non ne ha ancora iniziato l'esame.

Si apre la discussione nel corso della quale intervengono il PRESI-DENTE ed i senatori PELLEGRINO, DIANA, RUSSO, PASTORE, GASPERINI, MILIO, FASSONE, che propone che il Presidente assuma i necessari contatti con la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 135, comma 6, del Regolamento del Senato, affinchè le due Camere possano pervenire alla medesima deliberazione in merito ai fatti oggetto della domanda di autorizzazione a procedere.

La Giunta unanime conviene con la proposta avanzata dal senatore Fassone.

La seduta termina alle ore 15,10.

## COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

6<sup>a</sup> (Finanze e Tesoro)

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,30.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

# Schema di decreto legislativo recante Testo unico della disciplina in materia di intermediazione finanziaria (n. 193)

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Seguito dell'esame e rinvio)

(R144 003, R43<sup>a</sup>, 0001°)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 gennaio 1998.

Il Presidente ZECCHINO ricorda che nella seduta precedente il senatore Senese ha svolto la relazione sugli aspetti di competenza della Commissione giustizia. Ricorda altresì che questa mattina in sede di Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>, si sono svolte le audizioni dei rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dell'Associazione fra le società italiane per azioni (ASSONIME).

Riferisce alle Commissioni riunite sugli aspetti di competenza della Commissione finanze e tesoro il senatore POLIDORO, il quale sottolinea in premessa che le audizioni fin qui svolte hanno consentito di mettere a fuoco le questioni di maggiore rilievo che emergono dallo schema di decreto in titolo.

Per quanto riguarda gli intermediari finanziari e i mercati regolamentati lo schema di testo unico ricalca sostanzialmente le disposizioni del decreto legislativo n. 415 del 1996, cosiddetto decreto Eurosim, apportando, laddove necessario, modifiche migliorative.

In materia di vigilanza sugli intermediari è stata confermata – sulla base delle finalità perseguite – la divisione delle competenze tra la Banca d'Italia e la CONSOB: la prima, infatti, vigila sul contenimento dei rischi e sulla stabilità dei patrimoni degli intermediari, la seconda invece, sul rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza nella gestione del risparmio. Spetta invece al Tesoro regolamentare i requisiti di onorabilità dei soggetti responsabili delle società di intermediazione.

Una significativa novità nel settore della gestione collettiva del risparmio è costituita dalla istituzione del cosiddetto gestore unico, laddove lo schema di decreto prevede che le società di gestione del risparmio possano sia prestare servizio di gestione su base individuale sia gestire le risorse dei fondi pensione. Un unico soggetto, in altre parole, potrà gestire i patrimoni sia individuali sia in monte. Nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, particolare attenzione è stata posta al rischio di possibili conflitti di interesse, per i soggetti che operano sia in gestione patrimoniale individuale sia in monte, elevando il livello di separatezza dei patrimoni: a tale finalità risponde anche l'istituto della banca depositaria. Per quanto riguarda invece l'oggetto della gestione del risparmio va sottolineata la possibilità che gli intermediari operino anche con strumenti non finanziari, quali i beni immobili o i beni rifugio. Il relatore quindi esprime una valutazione sostanzialmente positiva sulla disciplina della vigilanza degli intermediari finanziari.

Passando ad analizzare, invece, le disposizioni in materia di mercati, il relatore sottolinea l'importanza della distinzione tra mercati regolamentati e non fa riferimento alla privatizzazione degli enti di gestione dei mercati regolamentati. Da questo punto di vista, continua il relatore, appare condivisibile il criterio di contemperare l'autonomia statutaria degli enti di gestione dei mercati con la disciplina di vigilanza su tale gestione: si tratta infatti delle stesse norme che sono dettate per i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria. L'indirizzo privatistico nella gestione dei mercati regolamentati appare ampiamente condivisibile. Ulteriore rilievo assumono le disposizioni volte a disciplinare le insolvenze di mercato.

Il relatore sottolinea ancora le disposizioni in materia di attività di gestione accentrata degli strumenti finanziari, che viene definita attività avente carattere di impresa ed esercitata nella forma di società per azioni, così come appaiono meritevoli di attenzione le disposizioni che pongono fine al monopolio della «Monte titoli S.p.a.», società che svolge la gestione accentrata dei titoli di Stato. Significativamente si prevede inoltre la dismissione da parte della Banca d'Italia della propria quota di partecipazione nella citata società per azioni.

Dopo aver espresso, quindi, una valutazione sostanzialmente positiva sull'impianto del provvedimento in relazione alla disciplina degli intermediari e dei mercati finanziari, l'oratore rileva da ultimo che per quanto riguarda il diritto di recesso da parte del cliente sottoscrittore di

contratti finanziari, sembrerebbe opportuno definire i termini di esercizio di tale diritto in modo da evitare comportamenti speculativi.

Si apre il dibattito.

Il senatore BOSELLO, dopo aver espresso apprezzamento per la redazione formale dello schema di decreto legislativo, osserva che le modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di società per azioni quotate in Borsa creano una non condivisibile disparità di previsione normativa tra le società per azioni quotate e quelle non quotate. Tale disparità non appare condivisibile soprattutto se si tiene conto della delicatezza di interventi normativi che riguardano il collegio sindacale, l'azione di responsabilità oppure i *quorum* delle assemblee straordinarie. Nel merito, la nuova disciplina è caratterizzata da un rigore e da una meticolosità che non sembrano trasferibili – senza alcuna modifica – alle società non quotate. Gli assetti azionari delle piccole e medie imprese, la loro struttura a prevalente capitale familiare, non sembra si possano adattare ad una tale disciplina. Risulta pertanto necessario omogeneizzare la normativa, ovvero eliminare gli aspetti dello schema di decreto oggettivamente disincentivanti la quotazione in borsa.

Interviene quindi il senatore PASQUINI, a giudizio del quale l'attenzione posta dai commentatori e dagli operatori sulla disciplina dell'offerta pubblica di acquisto non sembra tener conto del fatto che la soglia del 30 per cento oltre la quale scatta l'obbligo di offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria riguarda al momento un ristretto numero di società, visto che la maggioranza delle società quotate può essere controllata solo acquisendo il 51 per cento del capitale azionario. La disciplina dell'OPA va quindi calibrata sugli assetti che assumerà in futuro il mercato borsistico italiano. Ciò premesso, egli dichiara di non condividere l'attribuzione di un potere discrezionale alla CONSOB di ridurre, in alcuni casi, dal 30 al 15 per cento, la soglia oltre la quale scatta l'obbligo di OPA totalitaria. Gli sembra inoltre preferibile affiancare, in alternativa all'OPA totalitaria successiva, un'OPA preventiva relativa all'acquisto del 55 o del 60 per cento della totalità delle azioni ordinarie. In generale egli ritiene inoltre che la disciplina dell'offerta pubblica di acquisto favorisca più la stabilità degli assetti azionari che non la loro contendibilità.

Per quanto riguarda, invece, la disciplina delle deleghe di voto, pone all'attenzione delle Commissioni il caso di commistione di funzioni in capo allo stesso soggetto in quanto intermediario finanziario (impresa di investimento, banca, società di gestione di fondi comuni) e sollecitatore di raccolta di deleghe. Per evitare tale commistione e per consentire comunque agli intermediari di operare su delega dei detentori delle azioni, appare necessario consentire l'espressione del voto differenziato da parte dell'intermediario, vincolandolo al mandato conferito dal committente. Un'altra soluzione potrebbe essere, invece, la previsione di un diritto di voto delegato entro e non oltre i limiti previsti dalla legge o dagli statuti delle percentuali delle partecipazioni azionarie detenibili.

Relativamente invece, alle cooperative operanti nel settore del credito, il senatore Pasquini rileva che il testo unico affronta le questioni dall'ottica precipua delle società per azioni, non prevedendo alcuna disciplina particolare per le banche popolari. Esiste peraltro l'esigenza che la salvaguardia delle peculiarità di tali istituti di credito sia contemperata con quella di rendere più facile il ricambio degli amministratori. Si potrebbe quindi prevedere una disciplina di deroga per le banche popolari, ovvero prefigurare che la sollecitazione delle deleghe di voto possa essere effettuata dall'1 per cento del numero dei soci nel limite massimo del 5 per cento, sempre del numero dei soci, e non del capitale.

In merito, poi, alla gestione del risparmio ed alla istituzione del cosiddetto gestore unico, l'oratore condivide l'attribuzione di poteri regolamentari al Tesoro ed alle autorità di vigilanza, ma ritiene opportuno formulare un preciso indirizzo al Governo affinchè si tenga conto del ruolo fondamentale che possono svolgere i fondi comuni di investimento chiusi nella raccolta di mezzi finanziari a servizio delle piccole e medie imprese. Sempre nell'ottica di tener conto delle esigenze di capitalizzazione e di reperimento delle risorse finanziarie per le piccole e medie imprese, egli sottolinea la disomogeneità della disciplina tra società per azioni quotate e società per azioni non quotate. Un passo essenziale appare al momento la disciplina del mercato dei titoli della piccola e media impresa (METIM): la rilevanza di tale settore suggerisce la formulazione di indirizzi in sede parlamentare in relazione agli ampi poteri regolamentari attribuiti dallo schema di testo unico alle autorità di vigilanza.

Interviene quindi il senatore COSTA, il quale analizza criticamente le disposizioni in materia di raccolta di delega di voto, in relazione agli assetti delle banche popolari. L'attuale disciplina delle banche popolari, infatti, prevede speciali vincoli alla rappresentanza in assemblea che tengono conto del carattere cooperativo di tali enti: la soppressione di tale specificità, con la raccolta libera di tali deleghe di voto, aprirebbe la strada in brevissimo tempo alla perdita del controllo da parte dei soci a vantaggio di operatori di più grandi dimensioni. Tale prospettiva assume particolare gravità se si tiene conto del fondamentale ruolo economico delle banche popolari. Sollecita quindi la previsione di una disciplina particolare per tali istituti di credito.

Il senatore CENTARO richiama l'attenzione delle Commissioni riunite sulla grave carenza di principi e criteri direttivi suscettibili di limitare l'esercizio del potere delegato sotteso allo schema di parere in discussione. Nè, per tale aspetto può essere giudicato, a suo avviso, sufficiente il richiamo ivi effettuato ai principi e criteri direttivi desumibili dalle conferenti direttive comunitarie. Altro profilo che rimette in discussione il contenuto del provvedimento – sulla opportunità del quale non vi sarebbero, in linea di principio, obiezioni – è rappresentato dal ricorso assolutamente eccessivo a regolamenti da adottarsi da parte della CONSOB e della Banca d'Italia. Il rischio che l'oratore paventa concretamente al riguardo è che non solo gli emanandi regolamenti vengano a

saldarsi funzionalmente al sistema normativo che scaturirà complessivamente dal provvedimento, costituendone parte integrante e non meramente attuativa, ma, altresì, che alla competenza normativa così istituita gli enti titolari facciano ricorso a più riprese, modificando la normazione inizialmente adottata anche con il rischio di modifiche in malam partem. Tale aspetto il senatore Centaro mette particolarmente in rilievo per quanto riguarda la proposta disciplina dell'OPA la quale, se pure introduce un criterio in sè condivisibile laddove favorisce la concertazione fra più soggetti presenti sul mercato, appare nelle sue linee ispiratrici eccessivamente generica, frutto di una discrezionalità che viene consegnata, in particolare, alla CONSOB, priva di parametri limitativi e, conseguentemente, non suscettibile di essere controllata nè dal Parlamento nè, tanto meno, dal Governo. Suggerisce, pertanto, che si arrivi ad una ridefinizione del provvedimento in titolo che produca quelle limitazioni della discrezionalità da lui auspicate. Prosegue, quindi, rilevando che schema all'esame delle Commissioni riunite conduce, attraverso la regolamentazione delle diverse forme di OPA, ad una sorta di recinzione della geografia finanziaria. Si augura che, soprattutto per gli effetti che tale operazione induce rispetto alla distinzione fra società quotate e società non quotate si ottenga effettivamente lo svecchiamento e la globalizzazione del sistema di intermediazione finanziaria italiana. Dopo aver, quindi, notato che il provvedimento inserisce il concetto - nuovo - di società per azioni senza fine di lucro, il senatore Centaro fa notare, inoltre, che il provvedimento si connota per un ulteriore aspetto negativo, laddove le norme proposte appaiono determinare uno spossessamento dei poteri del collegio sindacale a favore dell'auditing interno.

Alla luce delle considerazioni da lui svolte, il senatore Centaro sollecita l'introduzione di una disciplina transitoria, in tema di OPA preventiva, a favore dei soggetti finanziari già operanti sul mercato. Conclude, infine, esprimendo profonda disapprovazione per i poteri che l'articolo 200 dello schema in esame attribuisce alla CONSOB rispetto alla valutazione di eventuali notizie di reato in tema di abuso di informazioni privilegiate nonchè all'aggiotaggio su strumenti finanziari di cui agli articoli 194 e 195 dello schema di provvedimento in titolo. Infatti, conclude il senatore Centaro, l'articolo 200 dello schema si risolve in una sostanziale esclusione dell'attività svolta istituzionalmente dal pubblico ministero.

Il senatore MANTICA, pur riconoscendo le obiettive esigenze che militerebbero a favore di un intervento nel campo dell'intermediazione mobiliare finanziaria, determinate dagli aspetti di provincialismo e limitatezza dei quali, in qualche modo, soffre il sistema finanziario italiano, non ritiene corrette le modalità con le quali tale scopo lo schema di decreto in esame si propone di realizzare.

Fra gli aspetti negativi, segnala l'eccessivo ricorso al potere regolamentare attribuito alla CONSOB ed alla Banca d'Italia, aspetto che lo porta a condividere pienamente le critiche svolte dal senatore Centaro. Nè gli appare che la CONSOB possa svolgere un ruolo la cui autorevolezza sia suscettibile di essere parificata a quella di cui godono analoghi

organismi non italiani. Ritiene necessario mantenere nella sede parlamentare il pieno controllo della disciplina che CONSOB e Banca d'Italia sono state rese competenti ad adottare e, pertanto, sarebbe opportuno fissare un termine, trascorso il quale, gli emanandi regolamenti cesseranno di avere efficacia, con l'intesa che spetterà alle assemblee parlamentari pronunziarsi sulla disciplina adottata.

Dopo aver, quindi, ricordato che l'eccessivo ricorso alla autonomia decisionale di una pluralità di autorità indipendenti involge il prevedibile rischio di una dispersione – e connessa diminuzione – della responsabilità, il senatore Mantica ribadisce che per la sua parte politica la questione della trasparenza dei mercati finanziari resta prevalente. Altro aspetto da lui messo in evidenza è poi quello di rimediare a quello che l'oratore definisce l'eccessivo «bancocentrismo» della situazione italiana. Di tale aspetto egli mette in luce i profili negativi per quanto riguarda la mancanza di un intervento che sviluppi, attraverso lo strumento dei fondi chiusi, l'attività dei fondi pensione e risolva il problema della possibilità di una loro attività a prescindere dalla interposizione degli intermediari mobiliari. Altro profilo non condiviso dal senatore Mantica è la differenziazione di disciplina tra società quotate e non quotate in borsa, differenziazione che risulta in controtendenza rispetto agli obiettivi che lo schema di provvedimento in titolo si prefigge, di incentivare l'ingresso in borsa. Il costo che tale operazione comporta è – a suo avviso - quello di non incoraggiare le società non quotate che andrebbero, al contrario, accompagnate in tale direzione e che rappresentano una preziosa specificità del sistema italiano. Avviandosi alla conclusione osserva, quindi, che a suo avviso la soglia OPA andrebbe aumentata rispetto all'attuale 30 per cento previsto e rileva, inoltre, che non appare condivisibile la eccessiva discrezionalità attribuita alla CONSOB di determinare soglie diverse. Conclude, esprimendo la considerazione che, in tema di deleghe di voto, lo schema di provvedimento non ha tenuto sufficientemente in considerazione la diversa ratio sottesa, da una parte, alla delega raccolta a difesa degli interessi degli azionisti e, dall'altra, alla mera attività di sollecitazione di deleghe e preannunziando altresì la presentazione di proposte di modifica, al cui accoglimento la sua parte politica subordinerà la propria posizione prefigurando, in caso di non accoglimento, la eventuale presentazione di uno schema di parere alternativo a quello della maggioranza.

Segue un breve dibattito sul prosieguo dei lavori cui partecipano i senatori BUCCIERO e MANTICA, a conclusione del quale le Commissioni, su proposta del presidente ZECCHINO, convengono di concludere la discussione generale nella seduta antimeridiana di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

# AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

#### MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

#### 216<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente VILLONE

Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento Bogi e i sottosegretari di Stato per l'interno Barberi e Giorgianni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1780-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame e sospensione)

Il relatore BESOSTRI informa la Commissione della disponibilità di un documento da lui elaborato, in cui sono puntualmente individuate le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, con particolare riguardo alle direttive non comprese nel testo già approvato dal Senato.

Dopo aver ripercorso le fasi dell'*iter* parlamentare del disegno di legge, il relatore si sofferma sull'articolo 1, comma 6, modificato dalla Camera dei deputati con una formulazione invero singolare: osserva, in primo luogo, che la decorrenza del termine per l'esercizio della delega legislativa, riferita a un evento come la piena applicazione della normativa vigente, determina una sostanziale incertezza sul termine finale per l'esercizio del potere delegato, incompatibile con la prescrizione contenuta a tale riguardo nell'articolo 76 della Costituzione. Rileva, inoltre, la contraddittoria considerazione di un presupposto di piena applicazione e di un ulteriore presupposto di cosiddette difficoltà applicative, quali condizioni per l'esercizio della delega legislativa; considera infine anomala e costituzionalmente illegittima la previsione di una concorde rilevazione da parte di organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore, quale requisito indispensabile per l'emanazione dei decreti delegati.

Il relatore procede quindi ad illustrare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati in merito all'articolo 10, laddove viene sostanzialmente affermata la natura normativa dei testi unici, ma se ne conferma la denominazione di testi unici compilativi; al riguardo, appare priva dei necessari principi e criteri direttivi l'inclusione della materia della sicurezza sui luoghi di lavoro. Quanto all'articolo 11, la modificazione al comma 1 risulta incomprensibile, poichè il testo del Senato distingueva in modo corretto e consapevole appalti e forniture, mentre l'espressione «appalti di forniture» comporta una limitazione ingiustificata e irragionevole, escludendo ad esempio gli appalti di lavori e gli appalti di opere. Sull'articolo 13, comma 6, il relatore osserva che l'individuazione dello strumento normativo potrebbe sollevare qualche dubbio circa il rispetto dell'autonomia regionale.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 37, introdotto dalla Camera dei deputati, che a suo avviso non assicura una sufficiente libertà di accesso alla rete mentre, quanto all'articolo 38, comma 2, ritiene che non sarebbero strettamente necessarie in materia disposizioni di rango legislativo. Sull'articolo 49, osserva che una integrazione legislativa di prescrizioni derivanti da regolamenti comunitari potrebbe risultare contraddittoria a questi ultimi ed eventualmente illegittima, mentre sull'articolo 50 rileva che il paramento meramente quantitativo appare non pienamente soddisfacente quale elemento discriminante per la deroga che vi è prevista.

In conclusione, il relatore sostiene che il testo approvato in prima lettura dal Senato è stato sostanzialmente rispettato dalla Camera dei deputati, e in alcuni casi sono state introdotte modifiche migliorative, ad esempio riguardo alla partecipazione alla cosiddetta fase ascendente di formazione del diritto comunitario. L'esigenza di una approvazione tempestiva del disegno di legge potrebbe indurre a risolvere alcune delle questioni dianzi prospettate – ad esempio in merito agli articoli 37, 49 e 50 – con opportuni atti di indirizzo che orientino il Governo nella elaborazione delle normative delegate o comunque negli adempimenti attuativi. Tuttavia risulta assai difficile poter approvare la nuova formulazione dell'articolo 1, comma 6, per le consistenti riserve di legittimità costituzionale che sono state esposte al riguardo.

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene di sospendere momentaneamente l'esame del disegno di legge per procedere alla trattazione in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, del disegno di legge n. 3039.

#### IN SEDE CONSULTIVA

(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(Parere alla 13ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE riferisce sul provvedimento d'urgenza, articolato in due Capi distinti e recante disposizioni complesse ma sostanzialmente omogenee: egli ne illustra sommariamente il contenuto e propone infine di esprimere un parere favorevole. Il senatore GUERZONI chiede chiarimenti sul diverso trattamento riservato ai proprietari di immobili danneggiati da alluvioni o da terremoti: sarebbe infatti contrario al principio della parità di trattamento una considerazione differenziata non giustificata da ragioni oggettive.

Secondo il presidente VILLONE, si tratta di un aspetto da considerare nell'esame in sede consultiva ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento: tuttavia osserva che in simili casi la parità di trattamento dovrebbe essere considerata nell'ambito dello stesso evento e tra situazioni comparabili.

Il senatore MAGNALBÒ si sofferma criticamente sulla disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 5, che prevede un consorzio obbligatorio tra gli interessati e dubita che la prescrizione dell'articolo 4, comma 4, sia pienamente legittima.

Il senatore MARCHETTI annuncia il suo voto favorevole alla proposta di parere positivo avanzata dal Presidente.

Nello stesso senso si pronunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori BESOSTRI, LUBRANO DI RICCO, PASQUALI, PASTORE, Bruno NAPOLI, ANDREOLLI e MUNDI.

Interviene quindi il sottosegretario BARBERI, precisando che le provvidenze a favore dei proprietari di immobili distrutti o danneggiati da alluvioni riproducono precedenti misure adottate da ultimo per casi analoghi. Quanto ai danni derivanti dal terremoto, il confronto esige una riflessione sulla diversa natura degli interventi necessari, che nelle zone a rischio sismico sono molto più radicali perchè esigono misure strutturali per la prevenzione di danni futuri. In ogni caso, per gli immobili danneggiati ma non distrutti, la misura percentuale prevista per le alluvioni è sostanzialmente corrispondente alla misura dell'intervento possibile in caso di terremoto. Sull'articolo 3, comma 5, osserva che lo scopo del consorzio obbligatorio è di prevenire le difficoltà applicative registrate in proposito nelle esperienze precedenti, mentre il comma 4 dell'articolo 4 è diretto a prevenire possibili speculazioni.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

#### IN SEDE REFERENTE

(1780-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Ripresa dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, dapprima momentaneamente sospeso.

Il presidente VILLONE ricorda che nella precedente parte della seduta il relatore ha svolto l'esposizione introduttiva sulle modifiche della Camera dei deputati.

Si apre quindi la discussione generale.

La senatrice BUCCIARELLI lamenta il persistente ritardo nel recepimento della normativa comunitaria sulla circolazione dei beni culturali e coglie l'occasione per sollecitare una rapida approvazione del relativo disegno di legge, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il senatore PASTORE considera quello prefigurato dall'articolo 1, comma 6, come una sorta di atto legislativo complesso, che rappresenta un vero e proprio mostro giuridico, di legittimità costituzionale assai dubbia. Osserva, inoltre, che anche il recepimento delle normative comunitarie dà luogo a una continua sovrabbondanza di leggi e atti delegati, laddove probabilmente sarebbe preferibile una vera e propria *deregulation* di interi settori dell'ordinamento.

Il senatore PINGGERA sostiene che l'articolo 37 dovrebbe essere integrato da una clausola di salvaguardia delle competenze attribuite in materia alle province autonome di Trento e di Bolzano da un atto normativo recante disposizioni di attuazione di norme costituzionali, come il decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977.

Secondo il presidente VILLONE, le norme delegate da adottare ai sensi dell'articolo 37 non potrebbero comunque contraddire le disposizioni citate dal senatore Pinggera, considerata la peculiare natura normativa di queste ultime.

Il relatore GUERZONI desume dalla relazione introduttiva una ragione di urgenza per l'approvazione definitiva del disegno di legge, che tuttavia appare incompatibile con la necessità di rimediare a una certa originalità innovativa perseguita dalla Camera dei deputati con alcune modificazioni apportate al disegno di legge.

Il senatore PELLEGRINO esprime perplessità sulla modifica concernente il comma 1 dell'articolo 11, che appare irragionevolmente restrittiva, e sulla stessa opportunità di inserire nel disegno di legge una normativa come quella contenuta nell'articolo 37, destinata a determinare innovazioni radicali e importanti in un settore vitale dell'economia come quello elettrico. Si tratta, a suo avviso, di una operazione speculare a quella realizzata al 1962 con la legge di nazionalizzazione, che non potrebbe essere definita dal Parlamento in via surrettizia e senza una meditazione sufficiente. D'altra parte, il testo in esame appare lacunoso e niente affatto univoco, ad esempio in tema di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica. Sarebbe preferibile, pertanto, stralciare l'articolo dal testo del disegno di legge.

Il presidente VILLONE ritiene che il disegno di legge non possa essere definitivamente approvato: l'articolo 1, comma 6, infatti, costituisce una vera e propria mostruosità giuridica e una assurdità normativa che il Senato non potrebbe confermare. D'altra parte, la discussione ap-

pena svolta ha fatto emergere ulteriori motivi di perplessità su altre modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Il ministro BOGI sottolinea il grave ritardo nel recepimento di molte direttive comunitarie, che ha determinato l'attivazione di ben 39 procedure di infrazione: osserva, in proposito, che se il Senato modificasse ulteriormente il disegno di legge, gli impegni di calendario della Camera dei deputati ne impedirebbero una approvazione sollecita, con rilevanti problemi di adeguamento agli obblighi comunitari. Annuncia, quindi, che il Governo sta per presentare il nuovo disegno di legge comunitaria, nell'ambito del quale potrebbero essere risolte le questioni sollevate nel corso della discussione. Ribadisce, pertanto, che il giudizio politico del Governo si concentra essenzialmente sulla necessità di una tempestiva approvazione del disegno di legge, al fine di prevenire le conseguenze negative di un ulteriore ritardo. Nel comprendere la rilevanza delle questioni sollevate nel corso della discussione, auspica tuttavia una conclusione sollecita dell'iter parlamentare. Sulla questione sollevata dalla senatrice Bucciarelli, ricorda le singolari vicende procedurali del disegno di legge in questione presso la Camera dei deputati e precisa tuttavia che la relativa discussione è prevista per le prossime settimane.

Il senatore GUERZONI prospetta una soluzione selettiva circa le modifiche da apportare al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con lo stralcio di alcune disposizioni ed emendamenti limitati alle questioni più rilevanti. Quanto al recepimento della normativa comunitaria sulla circolazione dei beni culturali, osserva che in proposito vi è un contenzioso diffuso che coinvolge enti locali e soggetti privati. Afferma, infine, che anche il Governo potrebbe farsi carico di prevenire ulteriori letture parlamentari dei disegni di legge cui annette la maggiore importanza, adoperandosi ad esempio perchè siano evitate innovazioni così originali da determinare l'inevitabile reazione dell'altro ramo del Parlamento.

Il presidente VILLONE osserva che in casi simili il sistema bicamerale manifesta il proprio pregio, con la possibilità di emendare gli errori più gravi.

Il senatore ANDREOLLI dichiara di comprendere le ragioni addotte dal rappresentante del Governo per l'approvazione definitiva del disegno di legge: tuttavia considera impraticabile tale soluzione, a causa delle perplessità già esposte su alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Secondo il senatore PINGGERA sarebbe improprio e fuorviante rinviare a strumenti legislativi futuri, come il prossimo disegno di legge comunitaria, la soluzione delle questioni determinate da alcune modifiche della Camera dei deputati: tale scelta, infatti, alimenta la confusione normativa e ingenera sfiducia nei cittadini sulla funzione legislativa. Considera preferibile, pertanto, adottare le modifiche necessarie anche a costo di un certo ritardo nell'approvazione definitiva del disegno di legge.

Il senatore MUNDI osserva che le eventuali, future soluzioni normative, da introdurre nel nuovo disegno di legge comunitaria per il 1998 secondo la prospettazione del ministro BOGI, non sarebbero garantite quanto all'ulteriore intervento della Camera dei deputati.

Si conviene, quindi, di fissare per le ore 13 di martedì 17 febbraio il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferire alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri. – Disciplina del diritto di asilo (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il relatore GUERZONI presenta una proposta di testo unificato, elaborata tenendo conto degli emendamenti riferiti del disegno di legge n. 2425.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C01<sup>a</sup>, 0076<sup>o</sup>)

Il senatore BESOSTRI richiama l'attenzione sul disegno di legge n. 2912, («Disposizioni di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti»), assegnato alla Commissione lavori pubblici, sul quale a suo avviso dovrebbe essere proposta una questione di competenza.

Il PRESIDENTE dispone che della possibile questione di competenza si discuta in una seduta successiva. Annuncia, quindi, che in esito alla riunione odierna della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la seduta già convocata per giovedì 12 gennaio alle ore 15 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

# TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2425, 203 E 554 IN MATERIA DI DIRITTO DI ASILO

# CAPO I. PRINCIPI GENERALI

#### Articolo 1.

(Protezione della persona)

1. Lo Stato italiano garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo. 10 della Costituzione e delle Convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce.

# CAPO II. ASILO

#### Articolo 2.

(Titolari del diritto d'asilo)

## 1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

- a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 195 1, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31.1.1967 e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e che, trovandosi fuori dal Paese del quale cittadino, o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
- b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto effettivamente impedito nell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed esposto a

pericolo attuale per la vita ovvero a restrizioni gravi della libertà personale.

#### Articolo 3.

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo)

- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è costituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione centrale», alla quale è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge.
- 2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.
- 3. La Commissione centrale si articola in 3 sezioni presiedute rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto.
- 4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di vicequestore e da un esperto in materia di diritti civili e umani, designato dal Ministro dell'interno. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente della Commissione. Le sezioni sono regolarmente costituite con la partecipazione di quattro componenti. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura.
- 5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con funzioni consultive.
- 6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.
  - 7. (soppresso).
- 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, ai sensi dell'articolo17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i

collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della Commissione medesima, nonchè le indennità di presenza ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 2.

- 9. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale, è messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione medesima.
- 10. Il presidente della Commissione centrale e gli altri funzionari designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di fuori ruolo nelle Amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica.
- 11. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione che lo preside. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni nonchè le linee direttive da osservare nella valutazione delle istanze, ne coordina le attività e determina le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11-bis e del personale assegnato.
- 11-bis. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del pre-esame di cui al successivo articolo 7 ad almeno due funzionari di ciascuna Prefettura secondo i criteri e le modalità temporali nonchè territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.
- 12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza.

#### Articolo 4.

(Presentazione della domanda d'asilo)

- 1. La domanda d'asilo è presentata:
- a) al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato;
  - b) alla questura del luogo di dimora.
- 2. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale verbalizzata, dall'autorità che la riceve. La verbalizzazione deve avvenire secondo un modello approvato con decreto del Ministro dell'interno. La domanda, è formulata, ove necessario, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambi-

to internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati sono ammessi ai valichi di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione tra le amministrazioni pubbliche interessate e le organizzazioni. Nelle fasi di presentazione e verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo possono avvalersi di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere informate di tale facoltà.

- 3. Nell'ipotesi indicata al comma 1, lettera *a*), il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda di asilo, quando **si sia concluso positivamente il pre-esame** ai sensi dell'articolo 7 invita lo straniero ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato e a recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla commissione centrale e in copia alla questura.
- 4. Il richiedente asilo ha diritto di **ottenere immediatamente** copia della domanda di asilo vistata dall'autorità ricevente la dichiarazione, in cui è indicata la documentazione allegata, ovvero copia del verbale.
- 5. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il luogo di residenza.
- 6. Allo straniero o all'apolide, che ha presentato domanda di asilo, sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato **fino** al trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione sulla sua domanda da parte della Commissione centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 11.
- 7. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del passaporto o documento trattenuto.
- 8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle istanze dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare.

#### Articolo 5.

(Minori non accompagnati richiedenti asilo)

- 1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni 18, privi in Italia di un parente o un affine **maggiorenne** entro il quarto grado o di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.
- 2. Qualora l'istanza d'asilo sia presentata da un minore non accompagnato l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà **immedia**-

tamente comunicazione della domanda al Tribunale dei minori territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui all'articolo 7 è limitato all'individuazione dello Stato responsabile dell'esame della domanda.

- 3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.
- 4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso **del diritto di asilo**.

Articolo 6.

(soppresso).

#### Articolo 7.

(Pre-esame della domanda)

- 1. Il **pre-esame della domanda di asilo è** svolto, in via immediata e, di regola, nei due giorni successivi alla sua presentazione, da parte del delegato della Commissione centrale, con l'ausilio del funzionario di polizia di frontiera o del funzionario del competente ufficio della questura che ha ricevuto la domanda medesima e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 2.
- 2. Il pre-esame è volto ad accertare, nell'ordine, se la domanda sia ammissibile, se l'Italia sia lo Stato responsabile per l'esame della stessa, se, la domanda sia non manifestamente infondata e, da ultimo, se ricorrano le condizioni che escludono comunque il riconoscimento del diritto di asilo. L'accertamento negativo di una delle indicate circostanze esclude la necessità di procedere alla **verifica** di quelle successive.
  - 2-bis. La domanda è inammissibile quando il richiedente:
- a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;
- b) proviene da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana; valutando se il richiedente asilo possa essere riammesso nel predetto Stato e non vi corra pericolo per la propria vita e libertà o di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti nè corra pericolo

di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere sottoposto ad analoghi trattamenti.

- 2-ter. La domanda ritenuta ammissibile è esaminata nel merito qualora l'Italia sia lo Stato responsabile ai sensi delle convenzioni internazionali cui aderisce.
- 3. La domanda è dichiarata manifestamente infondata e il delegato della Commissione centrale, sentiti il funzionario di frontiera o della questura e, qualora sia intervenuto al pre-esame, il rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dell'Organizzazione dallo stesso indicata, la respinge, tenuto conto degli atti dell'Unione Europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttile della Commissione centrale di cui all'articolo 3 comma 11, quando:
- a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che, ai sensi della presente legge, sono a fondamento del diritto di asilo;
- b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;
- c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;
- d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.
- 3-bis. La domanda non manifestamente infondata può essere, sentito ove necessario un membro del consiglio di presidenza della Commissione centrale, respinta, qualora il richiedente:
- a) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune commesso all'estero o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1 paragrafo F) della convenzione di Ginevra, ovvero risulti perseguito per gli stessi fatti da un Tribunale internazionale istituito sulla base di accordi internazionali cui l'Italia aderisce:
- b) sia stato condannato in Italia con sentenza anche non definitiva, confermata in appello, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, del codice di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
- 4. Nel caso di non manifesta infondatezza, **fatto salvo quanto disposto dal comma 3-bis**, il delegato della Commissione centrale dispone la trasmissione della domanda alla medesima Commissione per il tramite della questura ai fini della prosecuzione del procedimento di riconoscimento **del diritto di asilo**, specificando se il richiedente abbia

chiesto di essere sentito personalmente. In tutti gli altri casi, il funzionario di frontiera provvede al respingimento immediato del richiedente asilo notificando il provvedimento stesso.

5. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento non sospende l'esecuzione del respingimento medesimo. Il ricorso, l'istanza di sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti possono essere presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso interessato e in lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, che provvede alle prescritte,- conseguenti notifiche. I successivi atti relativi al procedimento sono inviati a cura dell'Amministrazione resistente al ricorrente presso il domicilio anche all'estero dallo stesso indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o consolare.

#### Articolo 8.

(Esame della domanda d'asilo)

- 1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale che a tal fine valuta:
- a) la domanda di asilo, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;
- b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;
- c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonchè ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;
- d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non Governative di tutela dei diritti civili ed umani.
- 2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione essenziale per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento **del diritto di asilo**, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.
- 3. Nel caso di minore richiedente asilo, l'esercente la potestà genitoriale o tutoria, deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui l'interessato debba partecipare personalmente.
- 4. In casi particolari, compresi quelli **richiedenti asilo** che abbiano dichiarato al momento dell'istanza di aver subito violenza, la Commissione centrale può disporre la nomina di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio volto a garantire una idonea assistenza

sotto il profilo psicologico ed emotivo prevedendo l'eventuale presenza dello stesso durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

- 5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete.
- 6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.
- 7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.
- 8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, **con la partecipazione** di almeno due membri della competente sezione.
- 9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione centrale.
- 10. AI termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.

#### Articolo 9.

(Decisione sulla domanda di asilo)

- 1. **Al termine dell'istruttoria** la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:
- a) riconosce **il diritto di asilo** al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;
- b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla legge;
- c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio di cui all'articolo 10.
- 2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicate le modalità e i termini per la sua impugnazione.
- 3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro 30 giorni dalla audizione con decisione da notificare non oltre 15 giorni dalla data in cui è **stata adottata la decisione di cui al comma 1**, salvo che si renda necessario un approfondimento dell'istruttoria.
- 4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonchè della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere nella lingua utilizzata du-

rante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

- 5. La decisione di cui al comma 1, lettera *b*) comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro 30 giorni dalla sua notificazione, salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
- 6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali sia stato rifiutato lo status di rifugiato.

#### Articolo 10.

(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio)

- 1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento **del diritto di asilo** e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunità, del rinvio del richiedente nel paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario può decidere, in via eccezionale, che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio.
- 2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto.
- 3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione Europea siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento **del diritto di asilo**. A tal fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalità previste dall'articolo 7 ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.

#### Articolo 11.

(Ricorsi)

1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento **del diritto di asilo** può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal richiedente **che ha competenza esclusiva. Il** ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato di richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o dì tutela delle relazioni internazionali.

- 2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nonchè quelli previsti dagli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1030, sono ridotti della metà e la competente Autorità giurisdizionale fissa d'ufficio, con decreto, l'udienza per la discussione del ricorso nel termine di 60 giorni dalla data di deposito dello stesso.
- 3. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che **ne consegna una copia all'interessato disponendo** il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato **in via immediata, osservando** le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
- 4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3 il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
- 5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4.
- 6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al T.A.R. non sia definito entro sei mesi dalla data della impugnazione del provvedimento negativo della Commissione centrale il ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla definizione del ricorso di fronte al predetto Tribunale.
- 6-bis. Il Giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al merito.

#### Articolo 12.

(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio)

- 1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3 comma 8. Il certificato è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.
- 2. Il rifugiato può richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di 5 anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento **del diritto di asilo** con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.
- 3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento **del diritto di asilo** e del permesso di

soggiorno in corso di Validità un documento di viaggio della durata di 5 anni. rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.

4. Il riconoscimento **del diritto di asilo** in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato **di riconoscimento del diritto di asilo**, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

#### Articolo 13.

(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio)

1. L'interessato, sei mesi prima di ogni scadenza quinquennale del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione.

#### Articolo 14.

(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno)

- 1. Nei procedimenti nel corso dei quali la Commissione centrale verifica, a qualsiasi titolo, la permanenza **del diritto dì asilo** si osservano, in quanto applicatili, le disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 11.
- 2. La Commissione centrale qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo, ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo I della Convenzione di Ginevra, può dichiarare la estinzione del diritto di asilo e ne dà comunicazione alla competente questura che notifica la decisione all'interessato.
- 3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza. dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la **estinzione del diritto di asilo**.
- 4. A seguito **dell'accertamento in ordine alla estinzione del dirit- to di asilo** e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale

purchè ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia.

- 5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro 30 giorni dalla notifica della decisione negativa.
- 6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate dall'articolo 11. Il permesso di soggiorno concesso per motivi di giustizia, ai sensi del predetto articolo 11, consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.
- 7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia **al diritto di asilo, tale diritto viene meno** automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale.
- 8. Il Ministero dell'interno in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri che **non siano più titolari del diritto di asilo**.

#### CAPO III

#### MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE

#### Articolo 15.

(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo)

- 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i valichi di frontiera presso i quali è stato registrato, negli ultimi 3 anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione, presso di essi, di punti di accoglienza provvisoria. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per l'accoglienza provvisoria dei richiedenti asilo e per l'espletamento della procedura di pre-esame di cui all'articolo 7, qualora non risultino già disponibili.
- 2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 7, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio Sanitario Nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera si protrae per più di 12 ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno,

una comunicazione telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonchè per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di immigrazione relative ai servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera.

- 3. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza a nonna dell'articolo 4, comma 5, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento amministrativo di riconoscimento del diritto di asilo con esclusione del tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.
- 4. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza, **ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza** deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro-capite determinato con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, quelle per il trasporto del richiedente col mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, nonchè per l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.
- 5. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio Sanitario Nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

#### Articolo 16.

## (Diritti del rifugiato)

- 1. Il rifugiato ha diritto a soggiornare **nel** territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.
- 2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall' articolo 17.
- 3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 17 comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonchè la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.
- 4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi profes-

sionali e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

- 5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonchè di assistenza sanitaria secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 5.
- 6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

#### Articolo 17.

(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati)

- 1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario di rimpatrio nonchè le norme occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione ai rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.
- 2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di 180 giorni, il cui importo è determinato con il regolamento di cui al comma 1, in alterativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.
- 3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma I definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica nonchè l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.
- 3-bis. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si applicano, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
- 4. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare.
- 5. Le prefetture dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie secondo le modalità individuate con il regolamento di cui al comma 1.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

# CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 18.

(Disposizioni transitorie)

- 1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990 n. 136, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, 24 luglio 1990, n. 237 ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 8.
- 2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda d'asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data.

#### Articolo 19.

#### (Disposizioni finanziarie)

1. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensativi allo stato di previsione del Ministero dell'interno, compresa l'istituzione e la soppressione di capitoli, connesse all'attuazione della presente legge.

# AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

#### MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

#### 100<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 14,47.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina del trattamento economico spettante a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in servizio all'estero (n. 200)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, commi 138-142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: esame e rinvio) (R139 b00, C03ª, 0002°)

Riferisce alla Commissione il senatore CIONI, il quale ricorda che alcune organizzazioni sindacali, nell'audizione svoltasi il 28 gennaio scorso, lamentarono il ritardo politico e legislativo nel processo di riforma del Ministero, che conduce all'assurda situazione di un riordino del trattamento economico dei dipendenti in assenza di un chiaro disegno di revisione degli uffici e degli organici. Nell'associarsi a tali osservazioni, chiede al rappresentante del Governo per quali ragioni sia stato abbandonato il regolamento relativo alla riorganizzazione delle direzioni generali, sul cui testo la Commissione ha più volte discusso dall'inizio della legislatura.

Con lo schema di decreto legislativo in esame il Governo esercita finalmente la delega, più volte scaduta e rinnovata, che ha ricevuto dal Parlamento per il riordino del trattamento economico all'estero secondo criteri di trasparenza, equità ed efficienza. In considerazione dell'atipicità dei servizi prestati all'estero, soprattutto nelle sedi diplomatiche e consolari, appare evidente che anche il trattamento economico di queste categorie di dipendenti statali debba essere atipico e comunque tale da incentivare l'ingresso in tali carriere. Tuttavia è doveroso riconoscere

che in passato si è esagerato nell'incentivazione economica, superando i limiti del buon senso e creando situazioni di ingiustificato privilegio. Dal 1993 in poi vi è stata un'inversione di tendenza, che ha portato a due successive riduzioni dell'indennità di servizio all'estero (ISE), che però hanno lasciato immutata la disciplina di tali emolumenti prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Lo schema di decreto in esame reca un'importante novità, del resto espressamente prevista dalla legge di delega: l'assegno di rappresentanza è stato scorporato dall'ISE e sarà corrisposto solo ad alcune categorie che realmente dovrebbero esercitare tale attività, tra cui tutti i diplomatici. Resta invece sostanzialmente immutato l'impianto dell'ISE che, pur non avendo natura retributiva, ha una base tabellare che consiste in una cosiddetta indennità di base corrispondente a ciascun posto-funzione (tabella A allegata allo schema di decreto). A tale parametro si applica poi un coefficiente di sede e, in alcuni Stati, un ulteriore coefficiente da 1 a 80 che comporta un incremento per le sedi disagiate. L'indennità così calcolata (ISE) può essere maggiorata del 20 per cento per il coniuge a carico e del 5 per cento per ciascun figlio a carico, purchè residenti nella stessa sede; l'ISE con le maggiorazioni di famiglia forma l'indennità personale.

L'assegno di rappresentanza, introdotto dal testo in esame, è calcolato in percentuale sull'ISE, al netto delle maggiorazioni di famiglia, secondo un'aliquota che varia dall'8 al 20 per cento ad eccezione dell'assegno percepito dai capi delle rappresentanze diplomatiche, che è fissato con decreto ministeriale e, in alcuni casi, supererà la metà dell'ISE.

Ulteriori benefici, che si sommano all'ISE e all'eventuale assegno di rappresentanza, sono le indennità accessorie per la prima sistemazione e per il rientro in Italia, nonchè quella per il trasporto di masserizie e mobili che il Ministero avrebbe voluto forfettizzare, anche per smantellare un ufficio composto da 44 impiegati che dovrebbero controllare la regolarità dei rimborsi ma, come ammette la stessa relazione ministeriale, di fatto non riesce ad impedire abusi. Tuttavia, a seguito di rilievi del Ministero delle finanze, il ministro Dini ha inviato una lettera in cui annunzia il ritorno alla precedente disciplina, al fine di evitare che l'indennità forfettizzata sia sottoposta a tassazione; a tal riguardo il relatore ritiene che si debba preferire la forfettizzazione, anche a costo di sopportare il relativo onere fiscale, piuttosto che perpetuare un sistema farraginoso e insoddisfacente sotto tutti i profili.

Per quanto riguarda poi il contributo per l'abitazione, previsto nei casi in cui il canone di affitto supera il 20 per cento dell'indennità personale e fino all'ammontare del 35 per cento, c'è da domandarsi se questo sistema non incentivi i dipendenti ad affittare le residenze più care, al di fuori di qualsiasi ragionevole esigenza di servizio. Appare criticabile inoltre la disposizione che prevede il rimborso, nella misura del 90 per cento, delle spese di viaggio dei dipendenti e dei familiari a carico per i periodi di congedo o ferie: non trattandosi di viaggi di servizio, non si comprende perchè i diplomatici e i loro familiari possano volare in *business class*, spendendo il doppio di quanto è rimborsabile per gli altri dipendenti.

Il relatore si sofferma poi sulle maggiorazioni di famiglia, chiedendo anzitutto quali controlli siano esercitati per verificare che il coniuge e i figli a carico risiedano realmente nella sede in cui presta servizio il dipendente statale. Critica poi la quantificazione proporzionale di tali maggiorazioni, dal momento che gli oneri reali che si sopportano per i familiari a carico sono gli stessi per tutti i dipendenti: è assurdo quindi che la moglie o il figlio dell'ambasciatore debbano ricevere un'integrazione che può essere quattro volte maggiore di quella percepita dai familiari del commesso. Si dovrebbe poi eliminare dal decreto legislativo una vistosa incongruenza riguardante il trattamento del convivente, per il quale non è prevista alcuna maggiorazione, ma viene invece equiparato al coniuge per le detrazioni relative all'indennità di prima sistemazione e all'ISE, qualora percepisca gli stessi emolumenti. Un'ulteriore iniquità riguarda poi l'ISE corrisposta alle lavoratrici in maternità, essendo prevista una riduzione dopo il primo mese di astensione obbligatoria, a differenza di quel che avviene per tutti gli altri dipendenti pubblici.

Il relatore Cioni illustra il regime fiscale dell'ISE, disciplinato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n.314, che considera reddito ai fini fiscali il 50 per cento delle indennità corrisposte ai dipendenti statali in servizio all'estero – articolo 3, comma 8 – precisando che, se la legge prevede la distinzione tra un'indennità di base e talune maggiorazioni, costituisce reddito soltanto il 50 per cento dell'indennità di base. Poichè lo schema di decreto in esame definisce «indennità di base» i parametri tabellari indicati nella già citata tabella A, si arriva all'assurda conseguenza che viene assoggettato all'IRPEF soltanto una piccola parte dell'indennità, che può essere inferiore a un ventesimo se si considera il caso di un dipendente che percepisce la maggiorazione per la moglie e due figli a carico.

A ben guardare, non si comprende per quale motivo si debba assumere come «indennità di base» un mero parametro aritmetico che non corrisponde alla somma realmente percepita da nessuno dei 3.000 dipendenti del Ministero degli affari esteri, nonchè dei numerosi altri dipendenti di amministrazioni statali che prestano servizio all'estero. Mentre è fuori discussione che l'assegno di rappresentanza debba essere considerato una maggiorazione esentasse e si potrebbero ritenere tali anche le maggiorazioni per i familiari a carico – soprattutto se fossero rapportate ai reali oneri sostenuti – non vi è ragione per distinguere l'indennità di base dall'ISE, quale viene determinata per ciascun posto-funzione tenendo conto dei coefficienti di sede e di disagio: è infatti questa l'indennità realmente percepita dai dipendenti, al netto delle maggiorazioni vere e proprie.

Il relatore sottolinea altresì che le disposizioni della legge n. 662 del 1996 recanti la delega distinguono chiaramente tra l'ISE e l'assegno di rappresentanza, nel dettare i criteri cui il Governo deve attenersi nel riordino del trattamento economico. Pertanto, se vi fossero ulteriori segmentazioni prive di una ragionevole giustificazione, il decreto legislativo sarebbe incostituzionale perchè difforme dalla legge di delega e, inoltre, perchè di fatto violerebbe il principio costituzionale

secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Infine il relatore Cioni fa presente che non è stata esercitata la delega per quanto riguarda il trattamento economico dei contrattisti italiani all'estero, per le ragioni illustrate dal Direttore generale del personale e dell'amministrazione nel corso della sua recente audizione; a tal riguardo chiede ulteriori chiarimenti al rappresentante del Governo.

Si apre il dibattito.

Il senatore CORRAO si associa alle osservazioni del relatore e chiede chiarimenti sull'assistenza sanitaria dei dipendenti pubblici e dei loro familiari, quando si trovano a prestare servizio in paesi privi delle necessarie strutture. In particolare, domanda se i dipendenti costretti a rientrare in Italia per curarsi e i loro familiari – per i quali è prevista addirittura una decurtazione delle relative maggiorazioni – possano fruire di un rimborso totale o parziale delle spese sanitarie.

Il senatore MARTELLI dichiara di condividere tutte le osservazioni del relatore, ad eccezione dei rilievi circa la maggiorazione dell'indennità per le mogli a carico, che deve rimanere proporzionale poichè la moglie di un ambasciatore è obbligata a mantenere un tenore di vita ben superiore a quello dei coniugi degli altri dipendenti. Inoltre ritiene opportuno mantenere la decurtazione dell'ISE dopo il primo mese di astensione obbligatoria per maternità, al fine di evitare possibili abusi.

Osserva poi che occorrerebbe una riflessione sul trattamento economico complessivo dei dipendenti del Ministero degli affari esteri, che percepiscono emolumenti assai bassi negli anni trascorsi a Roma, ma ricevono durante il servizio all'estero indennità eccessivamente elevate, se si tiene conto che nella maggior parte delle capitali degli altri paesi il costo della vita è più basso che in Italia. Per quanto riguarda poi il regime fiscale dell'ISE, costituirebbe comunque un privilegio assoggettarne a tassazione soltanto la metà, dal momento che l'intera indennità parlamentare costituisce reddito ai fini IRPEF.

Il senatore GAWRONSKI, nell'apprezzare la vivacità con cui il relatore ha chiarito gli aspetti di una materia così tecnica e complessa, condivide in linea generale le sue osservazioni e attende le risposte che il Governo fornirà ai quesiti sollevati. Un'osservazione di carattere generale va comunque effettuata su un aspetto ben noto del trattamento economico della carriera diplomatica, per la quale l'indennità di servizio all'estero costituisce un riequilibrio volto a ricompensare l'inadeguatezza dello stipendio in Italia. Ritiene personalmente corretto che lo Stato integri le spese per l'affitto qualora esse risultino più elevate delle percentuali stabilite, osservando che comunque debbano porsi limiti legati al fatto che non tutto il personale all'estero svolge compiti di rappresentanza che richiedono determinati tipi di abitazione.

Il senatore ANDREOTTI si associa alle lodi espresse nei confronti della relazione che ha illuminato numerose incongruenze di un sistema stratificato e difeso per decenni da forze sindacali che oggi, evidentemente, si trovano in un momento di calma e di riflessione, che permette la proposizione di riforme strutturali anche su argomenti considerati intoccabili. Invita senz'altro a riflettere sul sistema improprio di retribuzione che punta a compensare con l'indennità all'estero gli scarsi emolumenti corrisposti in Italia, che non possono essere aumentati a causa della rigidità della piramide degli stipendi degli alti dirigenti dello Stato. Passando ad esaminare alcuni problemi sollevati, ritiene che l'indennità per il mantenimento dei figli all'estero debba essere uguale per tutti, per assicurare il diritto all'istruzione nella sua essenzialità lasciando alla scelta dei genitori un'ulteriore spesa per scuole più o meno lussuose. Ritiene altresì giusto riconoscere gli stessi diritti oltre che ai coniugi anche ai conviventi, prendendo atto, seppur a malincuore, dell'evoluzione dei costumi sociali. Ritiene in conclusione che molte considerazioni del relatore meritano risposta e, una volta conosciuti gli orientamenti del Governo, si potranno formare le opinioni definitive; mette in guardia però dal pericolo sempre vivo di suscitare di nuovo rivolte sindacali e corporative che impediscono qualsiasi riforma equilibrata e, in definitiva, scoraggiano le persone migliori a intraprendere questo tipo di carriera.

Il presidente MIGONE, dopo aver brevemente ricordato la genesi di questo schema di decreto, che risale a un'iniziativa assunta dalla Commissione alcuni anni fa per portare a trasparenza una voce di spesa che incide per parte così rilevante sul Ministero degli affari esteri, osserva che l'intento sarebbe stato quello di inquadrare questa riforma in quella più generale del Ministero, già d'altronde predisposta sotto la gestione del segretario generale Biancheri e oggi dispersa in procedure burocratiche. Se da un lato sono già stati operati tagli alle indennità all'estero, resi più efficaci dalla scelta dell'allora direttore generale del personale Fontana Giusti di operare una perequazione degli assegni percepiti nelle differenti sedi, osserva che la peculiarità del servizio diplomatico merita attenzione e cautela, ma non per moltiplicare in senso inverso eccessivi meccanismi di protezione. L'esigenza di chiarezza che ha animato l'intento degli impegni assunti dalla Commissione non hanno ovviamente alcuno scopo punitivo nei confronti della categoria del personale inviato all'estero, tant'è vero che ci si oppose all'esenzione di alcuni tagli a beneficio di funzionari dell'amministrazione statale operanti nel settore del Tesoro e delle Finanze; ma da essa discende che sia comunque giunto il momento per riportare l'indennità di servizio all'estero alla sua giusta collocazione in rapporto allo scopo che si prefigge.

Osserva in primo luogo che il carattere non pensionabile di questa parte della retribuzione ha creato una situazione distorta degna della peggior giungla retributiva, problema collegato all'esiguità della retribuzione percepita in Italia ed utilizzata per tale parametro. Malgrado proteste corporative va osservato che la situazione italiana rispetto ad altri paesi occidentali si presenta ancora vantaggiosa, come dimostra il caso

dei funzionari italiani assunti nelle organizzazioni internazionali che godono di un'integrazione che li compara a quanto percepito dai diplomatici nella stessa sede, aprendo la via a un grave sospetto di «lealtà divisa» fra il Governo che paga e l'organizzazione per cui si lavora.

Ritornando ad un tema più volte evidenziato nelle sedute che la Commissione ha dedicato a questi problemi, ricorda che vari compiti e mansioni possono più opportunamente essere svolti da contrattisti assunti *in loco*, argomento purtroppo eluso dal presente dibattito, che andrà quanto prima chiarito per spezzare quei rapporti di sottopotere legati alla distribuzione di posti e prebende. Ricorda in ultimo che il Governo ha inteso chiarire alcuni punti controversi circa il regime fiscale rivalutando l'indennità di base, ma rileva che la forbice rimane decisamente rilevante e su questo aspetto è necessario un ulteriore chiarimento.

Il senatore PIANETTA apprezza e condivide sostanzialmente le osservazioni del relatore e ritiene che una priorità debba essere piuttosto riconosciuta alla riforma del Ministero degli affari esteri, allo scopo di rendere più efficienti i servizi in ragione delle esigenze legate a una moderna politica estera. Ritiene interessante valutare una comparazione con le soluzioni proposte in altri Stati e si dichiara colpito dalla gravità della carenza dei controlli denunciata nella relazione; concorda altresì con la necessità di riequilibrare i compensi percepiti per i servizi all'estero e in Italia, in quanto ritiene che la questione sia alla base delle distorsioni segnalate.

Il senatore TABLADINI osserva che l'illustrazione esauriente del relatore, che ha investito tutto il sistema della retribuzione all'estero, conduce ad amare riflessioni e suscita viva indignazione. Di fronte a tali cifre appare senz'altro giustificata la presa di posizione della Lega Nord per la Padania indipendente nei confronti di una politica che dilapida il denaro dei contribuenti i quali, confrontati a queste tabelle, troveranno ancora occasione di ribellarsi per ottenere quella pulizia che qui non sembra nelle intenzioni concrete neanche della Commissione, che pur si è tanto impegnata per sollevare questo problema.

Il senatore VOLCIC ringrazia il relatore per l'eccellente esposizione da cui sono emersi aspetti della carriera diplomatica non da tutti conosciuti, cui vuole aggiungere l'osservazione che la permanenza in Italia, invocata quasi come alibi per le eccessive retribuzioni all'estero, riguarda periodi relativamente brevi. Ricorda che in molti paesi del Nord Europa questo tipo di indennità maggiorate per compiti di rappresentanza sono state abolite. Personalmente ritiene che sia senz'altro eccessivo il numero degli impiegati addetti ai controlli delle spese per i traslochi internazionali, ma osserva che una spesa complessiva di 30 miliardi di lire in un anno per 1.200 traslochi comporta una spesa media di 25 milioni, che non sembra affatto esagerata.

Il presidente MIGONE, date le numerose questioni emerse, invita i senatori interessati a partecipare ad una riunione informale con i rappresentanti del Governo per chiarire gli aspetti tecnici.

Il sottosegretario SERRI concorda circa l'utilità di tale riunione.

Il seguito dell'esame è rinviato alla seduta già convocata per giovedì.

La seduta termina alle ore 16,28.

# DIFESA (4a)

# MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

#### 101<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente GUALTIERI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti e il Procuratore capo presso il Tribunale militare, consigliere Antonino Intelisano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

### Interrogazione

Il sottosegretario BRUTTI risponde all'interrogazione n. 3-01392. Egli riferisce riguardo alle procedure adottate per l'invio dei militari di leva e l'assegnazione dei giovani da incorporare, nonchè degli obiettori di coscienza, presso gli uffici dei comuni, provincie e regioni delle Marche e dell'Umbria.

Al riguardo, appare opportuno precisare che sull'argomento sono state emanate in tempi successivi tre ordinanze, poi riassorbite dalla legge n. 434 del 1997: la prima, n. 2694 del 13 ottobre 1997 prevedeva la possibilità di assegnazione dei giovani esclusivamente presso gli Uffici tecnici dei Comuni riconosciuti disastrati (18); la seconda, n. 2706 del 31 ottobre 1997 ha esteso a tutti gli Uffici delle amministrazioni (e non solo agli uffici tecnici dei comuni) la possibilità di poter utilizzare i giovani interessati al servizio militare di leva o al servizio sostitutivo civile; la terza, n. 2717 del 20 novembre 1997 ha interamente esteso il beneficio a tutti i comuni della Marche e dell'Umbria (826) a fronte dei 18 inizialmente dichiarati disastrati.

Ciò ha comportato un costante adeguamento delle disposizioni applicative inizialmente emanate dalle direzioni generali del Personale interessate ed in particolare dalla direzione generale della Leva.

Le procedure stabilite dalla legge n. 434 prevedono che i comandi militari interessati, sulla base delle esigenze rappresentate ai prefetti da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali, assegnino i soggetti interessati tenendo conto della professionalità e delle attitudini individuali a svolgere i previsti interventi.

Peraltro, tale assegnazione può aver luogo soltanto a seguito dell'acquisizione della domanda dell'interessato da parte del comando regione tramite le direzioni generali del Personale delle tre forze armate.

Si sta verificando, per molti casi, che alcuni comuni e altri enti locali segnalino le esigenze sia numeriche sia nominative alle prefetture incaricate di pilotare i dati verso il comando regione, ma l'alto comando non può assegnare i giovani perchè questi ritardano o addirittura non presentano la prescritta domanda ai corpi di appartenenza ovvero la presentano priva della necessaria documentazione.

Nasce una situazione non favorevole che non è però imputabile a inerzia dell'amministrazione militare.

La situazione dei ritardi nelle assegnazioni peggiora se si considera che molti enti inviano direttamente le richieste al comando regione senza passare come previsto dalla prefettura.

Infatti alla data odierna sono pervenute al comando regione militare centrale, in parte anche direttamente (circa dieci per cento), da vari enti locali dell'Umbria e delle Marche, 1.308 richieste (di cui 578 nominative).

Però i militari che hanno fatto domanda per essere impiegati nei comuni (domande tramite il comandante di corpo e in parte dai distretti militari) sono ad oggi 247. Le domande sono state tutte accolte e sono già stati emessi i rispettivi dispacci di trasferimento.

Dei suddetti 247 militari, 191 sono già affluiti in diversi comuni di Umbria e Marche, mentre i restanti 56 vi affluiranno nei prossimi giorni. Per quanto riguarda i giovani obiettori di coscienza, le procedure adottate prevedono che presentino tramite gli enti convenzionati domanda a LEVADIFE che provvederà ad assegnarli all'ente richiesto. A tutt'oggi sono pervenute dieci domande e i giovani sono stati assegnati a Perugia, Assisi e Tolentino. In definitiva da quanto suddetto risulta quali sono le difficoltà delle procedure che non sono imputabili all'amministrazione della Difesa ma piuttosto a motivi essenzialmente tecnici. Il Governo è comunque disponibile a procedere alla proroga della normativa per il prossimo anno.

Il senatore UCCHIELLI ringrazia il sottosegretario Brutti per la risposta, ma si dichiara solo parzialmente soddisfatto. Infatti a suo avviso la difficoltà dell'applicazione della legge n. 434 dipende anche dall'atteggiamento negativo di alcuni apparati del ministero e di alcuni comandanti. Alcuni giovani di leva hanno infatti denunciato difficoltà frapposte alle richieste di trasferimento nei comuni di residenza delle Marche e dell'Umbria e addirittura atteggiamenti punitivi. Indubbiamente il meccanismo della legge andrebbe semplificato ed auspica che questo possa essere realizzato nel prossimo provvedimento sulla ricostruzione delle zone terremotate. Chiede comunque al Governo di realizzare una più incisiva valutazione sull'applicazione delle norme e di provvedere ad una migliore informazione sulla normativa agli stessi comandanti. Occorrerebbe poi invitare questi ultimi ad applicare una norma di buon

senso permettendo ai militari e agli obiettori di coscienza assegnati ai comuni di residenza terremotati di provvedere al vitto e all'alloggio per conto proprio evitando tra l'altro oneri allo Stato. Esprime poi apprezzamento per la disponibilità del Governo a prorogare la normativa suddetta al prossimo anno.

Il sottosegretario BRUTTI interviene brevemente per chiedere di segnalare i casi in cui non sia stata data applicazione alla legge n. 434 per permettere al Ministero della difesa di intervenire sbloccando tali situazioni.

SUL DISASTRO DELLA FUNIVIA DEL CERMIS (A003 000, C04ª, 0002º)

Il PRESIDENTE ricorda che la scorsa settimana in occasione delle comunicazioni alla Camera sul disastro del Cermis il Ministro della Difesa aveva preannunciato provvedimenti sui voli a bassa quota. Chiede che essi siano messi a disposizione della Commissione per consentire una valutazione dell'operato del Governo. Esprime poi la condanna per gli episodi di intolleranza nei confronti di militari americani verificatisi ad Aviano lo scorso fine settimana.

Il senatore DOLAZZA ricorda di aver presentato alcune interrogazioni su voli a bassa quota di velivoli ed elicotteri su centri abitati e di non aver mai ottenuto risposte.

Il PRESIDENTE fa presente che non risultano assegnate presso la Commissione difesa interrogazioni di tal genere, mentre proposte di legge sulla istituzione di agenzie per la sicurezza nel volo e sulla riorganizzazione del trasporto aereo risultano assegnate alla 8ª Commissione del Senato e alla 9ª Commissione della Camera.

Il senatore MANCA ricorda che nella riunione delle Commissioni congiunte Difesa di Camera e Senato era stato ipotizzato di istituire una indagine conoscitiva sul disastro della funivia.

Il PRESIDENTE fa presente che tale proposta non è stata formalizzata.

Il senatore MANCA ritiene che l'indagine potrebbe essere molto interessante per fare il punto sulle regole che presiedono alle attività aeronautiche militari nei cieli italiani.

Il PRESIDENTE ritiene che prima di procedere in qualunque direzione sarebbe importante poter conoscere le decisioni assunte dal Ministro della Difesa dopo il terribile incidente del Cermis.

Il senatore RUSSO SPENA, pur prendendo atto che non esistono allo stato interrogazioni presso la Commissione difesa del Senato sulle attività aeronautiche nei cieli del Trentino, deve rilevare che da alcuni

anni sono al lavoro esperti per studiare la particolare situazione delle attività militari nella base di Aviano. Nel condividere l'esigenza manifestata dal Presidente di conoscere le decisioni assunte dal Ministero della difesa sui voli a bassa quota all'indomani del disastro del Cermis, auspica che venga posto nel più breve tempo possibile all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge di iniziativa del suo gruppo sulle norme relative alla pubblicazione degli accordi internazionali concernenti la difesa nazionale e la presenza sul territorio italiano di truppe e basi militari di paesi stranieri (n. 3046).

Il sottosegretario BRUTTI ritiene quantomai urgente che la conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato ponga finalmente all'ordine del giorno dell'Assemblea il disegno di legge n. 682 della senatrice Bonfietti in materia di responsabilità civile e patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di aeromobili e navi per uso militare.

### PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore Hope»: seguito dell'audizione del Procuratore Capo presso il Tribunale militare di Roma

(Seguito dell'indagine e rinvio) (R048 000, C04<sup>a</sup>, 0003°)

Il presidente GUALTIERI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta nella parte relativa all'Indagine conoscitiva. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso. (R033 004, C04ª, 0004°)

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

Il presidente GUALTIERI ricorda altresì che di questa parte della seduta sarà redatto resoconto stenografico immediato.

Riprende l'audizione, sospesa nella seduta del 21 gennaio 1998.

Il procuratore INTELISANO risponde ai quesiti posti in quella seduta dal senatore Manca.

Intervengono quindi i senatori RUSSO SPENA, GUALTIERI, MANFREDI e DE SANTIS, ai quesiti dei quali risponde singolarmente il procuratore INTELISANO.

La seduta termina alle ore 16,30.

# BILANCIO $(5^a)$

### MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

#### 109<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, C05<sup>a</sup>, 0011<sup>o</sup>)

Il presidente COVIELLO propone, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, che l'odierna seduta venga trasmessa mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso e avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dall'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica, Giarda

 $(R046\ 001,\ C05^a,\ 0005^o)$ 

Riprende l'audizione sospesa il 29 gennaio.

Il presidente COVIELLO, dopo aver ricordato che il sottosegretario Giarda ha svolto nella seduta del 29 gennaio 1998 una relazione sulla spesa del settore statale nel 1997 ed in particolare sul controllo dei residui passivi, dà la parola ai commissari per eventuali richieste di chiarimento e considerazioni.

Il senatore VEGAS giudica realistica la posizione assunta dal sottosegretario Giarda in relazione alle esigenze di finanza pubblica che deriveranno dal piano di rientro del debito. Le successive reazioni di esponenti della maggioranza e anche del Governo non sembrano tener conto della entità degli impegni che dovranno essere mantenuti dall'Italia. Ribadisce, in ogni caso, l'esigenza che il piano di rientro sia esaminato dal Parlamento, nelle forme possibili.

Esprime quindi le proprie perplessità su talune previsioni su cui si basano le ipotesi formulate dal Governo: i tassi di interesse potranno registrare un rialzo nel breve periodo, la crescita dell'economia potrebbe attestarsi su un livello più basso di quanto previsto, anche considerando l'elevato livello della tassazione ed i vincoli in tema di orario di lavoro e quindi di costo del lavoro. Invita, inoltre, alla cautela sulla opportunità di procedere ad operazioni di rivalutazione del prodotto nazionale lordo.

Dopo aver ricordato che sembra essere ancora in atto una tendenza a finanziare la spesa con il debito, l'oratore si sofferma sul problema dei residui passivi sottolineando la necessità di sottoporli a controllo, ma osservando anche che la discrezionalità delle possibili deroghe alla loro limitazione possano determinare problemi di non facile soluzione.

Ritiene, in ogni caso, che le misure poste in essere dal Governo non siano di carattere strutturale e che non eliminino il rischio di un accumularsi nel tempo della spesa: occorrerebbe a suo avviso agire piuttosto sulle dotazioni di competenza. Quanto alla anticipazione al momento della formazione del bilancio di previsione della valutazione dei residui, esprime la perplessità che da ciò possa derivare una minore efficacia delle decisioni di bilancio, in particolare con riferimento al ruolo del Parlamento.

Chiede, infine, chiarimenti sulla cosiddetta circolare telegrafica con cui il Governo ha fissato al 31 gennaio 1998 il termine ultimo per la registrazione degli atti di impegno.

Il senatore FERRANTE, dopo aver sottolineato il rilievo anche politico assunto dal problema dei residui passivi, osserva come alla procedura posta in essere dal Governo sia rimasto del tutto estraneo il Parlamento. Ciò non appare censurabile dal punto di vista formale, ma considerato l'elevato livello quantitativo dei residui e la notevole discrezionalità delle decisioni assunte, sarebbe opportuno realizzare un momento di verifica parlamentare degli orientamenti del Governo in questa materia.

Ritiene, inoltre, che la valutazione dei programmi cui gli stanziamenti sono finalizzati appare difficilmente attuabile in tempi brevi, con la conseguenza di determinare scelte che potrebbero rivelarsi incongrue, specie in considerazione del fatto che tali programmi incidono anche sulla politica di sviluppo ed in definitiva sul prodotto nazionale lordo. Chiede infine chiarimenti sui residui attivi.

Il senatore MORANDO ricorda che la prassi vigente in materia di residui passivi si è basata su un sostanziale automatismo di mantenimento in bilancio degli stanziamenti non impegnati. Considera opportuna la decisione del Governo di modificare tale prassi per rendere lo strumento dei residui discrezionale e flessibile. È anche opportuno che, come stabilito dalla riforma del bilancio dello Stato, sia trasferita al momento della formazione del bilancio di previsione la valutazione relativa. Non comprende però le ragioni per le quali sia stato fissato al 15 febbraio il termine entro cui determinare il livello dei residui per il bilancio 1998. Ritiene che l'azione intrapresa dal Governo per il controllo della spesa debba in ogni caso essere attuata attraverso la piena applicazione delle norme vigenti.

Richiama quindi l'attenzione sul termine del 31 gennaio 1998 stabilito dalla «circolare telegrafica» per le operazioni connesse agli atti di impegno e si chiede se ciò non rappresenti una modifica di quanto previsto dalle norme di contabilità.

Il senatore GUBERT si chiede se, alla luce della ipotizzata operazione sui residui passivi, possa essere adeguatamente salvaguardata l'autonomia finanziaria degli enti locali, con particolare riferimento ai piccoli Comuni, che dispongono di limitate risorse finanziarie per l'attuazione dei propri programmi di spesa. Esprime inoltre perplessità sul termine del 31 gennaio 1998, individuato nella circolare telegrafica del Ministro del tesoro citata dal rappresentante del Governo, osservando che secondo la normativa vigente il termine per la definizione delle operazioni connesse con l'assunzione di impegni di spesa è il 31 dicembre.

Il senatore MARINO sottolinea che l'operazione proposta dal Tesoro con riguardo ai residui passivi dovrà trovare puntuale rispondenza nei dati che saranno contenuti nel rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1997. Rileva quindi che la suddetta operazione lascia aperto il problema di una adeguata selezione dei programmi di spesa ai quali attribuire carattere di priorità tenuto conto dei vincoli imposti dalla politica di bilancio. In particolare, con riferimento alle spese in conto capitale, occorre attivare idonei criteri in grado di privilegiare gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno caratterizzate da un ingente deficit infrastruturale. Si pone infine il problema di un'adeguata informazione del Parlamento e di un suo coinvolgimento nell'attuazione di tali scelte.

La seduta viene sospesa alle ore 16,35 e viene ripresa alle ore 17.

Il sottosegretario GIARDA chiarisce, innanzitutto, che le operazioni connesse agli atti di impegno attengono esclusivamente alla trasmissione di tali atti ai fini della immissione nel sistema informativo. Non vi è quindi alcuna modifica del termine entro cui essi debbono essere perfezionati.

Precisa che la circolare era finalizzata a determinare una conoscenza completa della entità delle somme non impegnate a cui doveva quindi applicarsi la direttiva del Presidente del consiglio del 16 gennaio 1998.

Ribadisce quindi che il Governo ha considerato necessario intervenire attraverso una procedura valutativa dei residui passivi, interpretando la recente legge di riforma del bilancio dello Stato anche nel senso di effettuare una verifica della situazione delle somme non impegnate di carattere complessivo e non limitate al singolo stanziamento. È abbastanza poco significativo in tale prospettiva il momento in cui tale verifica viene esplicitata, vale a dire – con riferimento ai residui del 1997 – se nel rendiconto 1997 o nel bilancio di previsione a legislazione vigente per il 1999. In effetti, i residui passivi diventano tali con l'adozione dei decreti di accertamento da parte delle amministrazioni ed a ciò consegue la loro impegnabilità.

Resta aperta la questione se sia possibile la individuazione di un momento di valutazione parlamentare su tali decisioni. Ricorda in proposito che una simile valutazione è sempre stata possibile in sede di esame del rendiconto e che anche l'anticipazione al momento della formazione del bilancio a legislazione vigente non esclude tale possibilità. Tuttavia, si può ipotizzare anche un ulteriore momento di valutazione in una fase precedente o immediatamente successiva ai decreti di accertamento.

Il sottosegretario Giarda si sofferma infine sulla ricaduta che le operazioni in materia di residui possono determinare sugli stanziamenti di competenza, osservando che sia nelle Tabelle della legge finanziaria, sia – in taluni casi – nella legge di assestamento, il Parlamento può in qualche modo ripristinare stanziamenti non mantenuti in bilancio. Precisa anche che le riduzioni delle autorizzazioni di cassa, a cui si è riferito il senatore Gubert nel suo intervento, sono state adottate con atto legislativo e che esse si sono rese necessarie in considerazione della rilevante entità delle giacenze di tesoreria. Quanto al limite del 40 per cento dei residui previsto nella circolare, fa presente che esso costituisce una media e non ha contenuto vincolante.

Il presidente COVIELLO ringrazia il sottosegretario Giarda per le ulteriori considerazioni svolte e per i chiarimenti forniti. Ritiene che la Commissione dovrà svolgere un'attenta riflessione su quanto emerso nel corso della audizione, anche al fine di assumere opportune iniziative.

La seduta termina alle ore 17,35.

# FINANZE E TESORO (6a)

### MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

#### 118<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.

La seduta inizia alle ore 20,50.

# IN SEDE DELIBERANTE

(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria (Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 29 gennaio scorso.

Il Presidente ANGIUS ricorda che nella scorsa seduta è iniziata la discussione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Dopo che il senatore ALBERTINI ha ritirato l'emendamento 11.2, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 11.3, sul quale il RELATO-RE e il Sottosegretario CASTELLANI avevano espresso parere contrario.

Sull'emendamento 11.4, in sede di dichiarazione di voto, il senatore ALBERTINI ne raccomanda l'approvazione, sottolineando che la finalità antievasiva dell'emendamento in discussione appare sostanzialmente in linea con le dichiarazioni programmatiche rese, su questo argomento, dal Ministro delle finanze.

Il senatore BONAVITA dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 11.4, specificando che una rigida previsione normativa delle scadenze entro le quali effettuare i controlli sui contribuenti che dichiarino ricavi superiori ai 10 miliardi, ovvero superiori ai 50 miliardi, non sembra avere rilevanti effetti in termini di lotta all'evasione.

Posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 11.4.

Posto ai voti viene parimenti respinto l'emendamento 11.6, sul quale il RELATORE e il Sottosegretario CASTELLANI avevano espresso parere contrario.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 11.7, il senatore D'ALÌ ne raccomanda l'approvazione, allo scopo di attenuare la discrezionalità del Ministro nella composizione della Commissione prevista al comma 7.

Il senatore BOSELLO dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 11.7, ribadendo la sollecitazione al Governo a formulare in modo corretto le disposizioni normative.

Posto ai voti l'emendamento 11.7 viene respinto.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ sull'emendamento 11.8, finalizzato a coinvolgere la Commissione consultiva in tutte le fasi di preparazione degli studi di settore, posto ai voti tale emendamento viene respinto.

In relazione all'emendamento 11.9, soppressivo del comma 11, il Sottosegretario CASTELLANI illustra un'ipotesi di riformulazione dello stesso comma 11 dell'articolo 11.

Il senatore ALBERTINI non ritiene che tale riformulazione possa superare le perplessità già espresse sul contenuto dell'articolo 11 e preannunzia quindi il proprio voto di astensione sulla nuova formulazione. Insiste peraltro sulla votazione dell'emendamento 11.9.

Con il parere contrario del relatore BONAVITA e del Sottosegretario CASTELLANI, posto ai voti l'emendamento 11.9 viene respinto.

Il Sottosegretario CASTELLANI, preso atto della dichiarazione del senatore Albertini, non ritiene di formalizzare l'ipotesi di modifica del comma 11 dell'articolo 11.

Sull'emendamento 11.10 il Presidente ANGIUS ricorda che il RE-LATORE e il SOTTOSEGRETARIO avevano condizionato il parere favorevole alla soppressione dell'ultimo periodo.

Il senatore ALBERTINI modifica l'emendamento nel senso proposto dal relatore.

Dopo la dichiarazione di voto contrario dei senatori D'ALÌ e BO-SELLO, posto ai voti, l'emendamento 11.10, come modificato, viene approvato.

In sede di dichiarazione di voto sull'articolo 11, il senatore D'ALÌ dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore ALBERTINI, dopo aver puntualizzato la propria posizione sul precedente emendamento 11.9, preannuncia il proprio voto di astensione sull'articolo 11.

Posto ai voti viene quindi approvato l'articolo 11, nel testo modificato.

Si passa quindi alla votazione di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo, dopo l'articolo 11.

Posto ai voti viene approvato l'emendamento 11.0.1, sul quale il Sottosegretario CASTELLANI aveva espresso parere favorevole.

Il RELATORE illustra quindi il subemendamento 11.0.2/1, sul quale il sottosegretario CASTELLANI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, viene quindi approvato tale subemendamento.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore BOSELLO, posto ai voti l'emendamento 11.0.2, nel testo modificato, viene approvato.

Posto ai voti viene quindi approvato l'emendamento 11.0.3, sul quale il Sottosegretario CASTELLANI aveva espresso parere favorevole.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 12, posto ai voti tale articolo viene approvato.

Si passa quindi alla votazione di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 12.

Il RELATORE illustra il subemendamento 12.0.1/1, sul quale il Sottosegretario CASTELLANI esprime parere favorevole.

Posto ai voti viene quindi approvato tale subemendamento.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 12.0.1, nel testo modificato.

Sull'emendamento 12.0.2, il Presidente ANGIUS ricorda che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul comma 2.

Il relatore BONAVITA modifica, in ottemperanza a tale parere, l'emendamento, sopprimendo il comma 2.

Posto ai voti viene quindi approvato l'emendamento 12.0.2, nel testo modificato.

Il Presidente ANGIUS specifica che, essendo stato approvato un testo modificato, i riferimenti normativi interni del comma 3 andranno riformulati in sede di coordinamento.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 12.0.3, sul quale il RELATORE, il Sottosegretario CASTELLANI e la 5<sup>a</sup> Commissione permanente avevano espresso parere contrario.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 13.1, viene approvato l'emendamento 13.2, soppressivo dei commi 2 e 3, sul quale il Sottosegretario CASTELLANI aveva espresso parere favorevole.

La Commissione approva quindi l'articolo 13, come modificato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il Relatore BONAVITA illustra congiuntamente gli emendamenti 14.2 e 14.3, finalizzato, il primo, ad omogeneizzare le disposizioni del comma 2 con quelle recate dal decreto legislativo sulle sanzioni amministrative, ed il secondo a sopprimere il comma 3.

Dopo che il sottosegretario CASTELLANI ha espresso parere favorevole sugli emendamenti testè illustrati, il Presidente ANGIUS fa presente che i due emendamenti in esame, non ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 41, comma 5, del Regolamento non sono stati sottoposti al parere della 2ª Commissione permanente.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 14.2 e 14.3 vengono approvati.

Accogliendo l'invito precedentemente formulato dal RELATORE, il senatore ROSSI ritira l'emendamento 14.1.

Posto ai voti viene quindi approvato l'articolo 14, nel testo modificato.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 15, posto ai voti tale articolo viene approvato.

Si passa quindi all'emendamento volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 15.

Posto ai voti, l'emendamento 15.0.1 viene respinto.

Non essendo stati presentati emendamenti, viene posto in votazione ed approvato l'articolo 16.

Poichè all'articolo 17 è stato presentato un unico emendamento soppressivo dell'intero articolo, il Presidente ANGIUS pone in votazione il mantenimento dell'articolo.

La Commissione respinge il mantenimento dell'articolo 17.

Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 17.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 17.0.1.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 18, posto ai voti, tale articolo viene approvato.

L'emendamento 18.0.1 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore CADDEO ritira l'emendamento 18.0.2.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 19.6 soppressivo dell'articolo, dichiarando che la disposizione si rende superflua essendo stato già emanato il decreto legislativo n. 437 del 1997 in materia di sanzioni tributarie.

Dopo che il Sottosegretario CASTELLANI ha espresso parere favorevole sull'emendamento 19.6, il Presidente ANGIUS fa presente che non, ricorrendo le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 41 del Regolamento, l'emendamento in votazione non è stato sottoposto al parere della 2<sup>a</sup> Commissione.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore D'ALÌ pur prendendo atto del mutato atteggiamento del relatore in relazione all'articolo 19, sottolinea che la soppressione dell'articolo non appare motivata, come sarebbe stato giusto, dalla volontà di rendere meno vessatoria nei confronti del contribuente le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dell'abbonamento radiotelevisivo.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 19.6 e 19.1, di identico contenuto, sono approvati.

Vengono quindi dichiarati preclusi tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Si passa quindi all'esame di un emendamento volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 19. Posto ai voti l'emendamento 19.0.1, sul quale il RELATORE e il Sottosegretario CASTELLANI e la 5<sup>a</sup> Commissione permanente avevano espresso parere contrario, viene quindi respinto.

In sede di esame di emendamenti riferiti all'articolo 20, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 20.1 e 20.2.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'articolo 20, senza alcuna modifica.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Posti separatamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 21.1 e 21.2, mentre viene respinto l'emendamento 21.3.

In sede di dichiarazione di voto il senatore D'ALÌ preannuncia il proprio voto favorevole sull'articolo 21, come modificato.

Posto ai voti, l'articolo 21, nel testo modificato è approvato.

Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 21.

Viene dichiarato decaduto l'emendamento 21.0.1, per assenza del proponente.

Sull'emendamento 21.0.2, precedentemente accantonato, interviene il senatore MONTAGNA il quale ricorda che la disposizione contenuta nella legge collegata alla finanziaria per il 1998 (che l'emendamento intende abrogare) era finalizzata a consentire ai comuni di ripresentare i ricorsi alle Commissioni censuarie provinciali sugli estimi di immobili ricadenti nel territorio comunale.

Il Sottosegretario CASTELLANI, pur comprendendo le motivazioni illustrate dal senatore Montagna, ritiene preferibile abrogare la norma contenuta nella legge n. 449, specificando che sono in via di emanazione i regolamenti in materia di classamento e determinazione delle tariffe di estimo.

Il senatore MONTAGNA, preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, illustra il seguente ordine del giorno:

«La 6ª Commissione permanente, in sede di discussione del disegno di legge n. 2524, recante "Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria", impegna il Governo ad adoperarsi perchè sia fatta salva l'efficacia delle domande di modifica degli estimi catastali presentate dai comuni, ai sensi del comma 13 dell'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pervenute agli uffici finanziari entro la data di entrata in vigore della presente legge».

0/2524/1/6<sup>a</sup> Montagna

Il sottosegretario CASTELLANI accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

Posto ai voti l'ordine del giorno viene quindi approvato.

È altresì approvato l'emendamento 21.0.2.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi approvati gli emendamenti 21.0.3, 21.0.4 (che va inteso modificato correggendo il riferimento alla legge 27 luglio 1978 n. 392) e 21.0.5.

Viene quindi approvato l'articolo 22, senza modifiche.

Si passa quindi all'emendamento 22.0.1, che il relatore BONAVI-TA modifica correggendo un mero errore formale al penultimo rigo sostituendo le parole «dell'articolo 10» con le altre «dell'articolo 11».

In sede di dichiarazione di voto, il senatore D'ALÌ rileva la sostanziale contraddittorietà della disposizione in esame con i recenti indirizzi di politica tributaria in materia di operazione straordinaria delle società.

Dopo che il senatore ALBERTINI ha preannunziato la propria astensione sull'emendamento 22.0.1, tale emendamento viene approvato, come modificato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti 23.1 e 23.2, soppressivi dell'intero articolo.

Dopo che il Sottosegretario CASTELLANI ha ribadito l'invito a ritirare tali emendamenti, il Presidente ANGIUS pone in votazione il mantenimento dell'articolo 23.

La Commissione respinge il mantenimento dell'articolo.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 24, posto ai voti, tale articolo viene accolto.

Si passa quindi agli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 24.

Il senatore D'ALÌ raccomanda l'approvazione dell'emendamento 24.0.1, che reca una disposizione interpretativa delle norme introdotte dalla legge collegata alla finanziaria per il 1998 in materia di composizione delle Commissioni tributarie. A suo giudizio, infatti, l'incompatibilità prevista nella legge n. 449 non dovrebbe scattare nel caso di esame in Commissione tributaria di tributi non erariali.

Il senatore ALBERTINI, pur dichiarando il proprio disaccordo sull'emendamento in votazione, condivide alcune delle preoccupazioni espresse dal senatore D'Alì.

Il relatore BONAVITA ribadisce l'opportunità di prevedere la incompatibilità tra membri delle Commissioni tributarie e membri dell'Amministrazione finanziaria.

Il Sottosegretario CASTELLANI ribadisce il parere contrario sull'emendamento 24.0.1 sottolineando il principio della terzietà del Giudice tributario.

Dopo la dichiarazione di voto a favore del senatore D'ALÌ e quella contraria del senatore ALBERTINI, gli emendamenti 24.0.1 e 24.0.2, di identico contenuto, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 24.0.3.

Non essendo stati presentati emendamenti, posti separatamente ai voti, vengono approvati gli articoli 25 e 26.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 26.

Il sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 26.0.1, in materia di finanziamento a movimenti e partiti politici, il Presidente AN-GIUS dichiara il proprio voto favorevole sottolineando che in ogni democrazia le forze politiche godono del sostegno delle risorse pubbliche.

Posto ai voti l'emendamento 26.0.1, nuovo testo, viene approvato.

Posto ai voti viene quindi approvato l'emendamento 26.0.2.

Con separate votazione, vengono respinti gli emendamenti 26.0.3 (sul quale la 5<sup>a</sup> Commissione aveva espresso parere contrario), 26.0.5 (sul quale la 5<sup>a</sup> Commissione aveva espresso parere contrario), 26.0.6 e 26.0.7.

Sull'emendamento 26.0.8, il senatore D'ALÌ ribadisce la opportunità di eliminare la facoltà di pagare le tasse con strumenti diversi dalla moneta contante ed in particolare con assegni di conto corrente.

Dopo la dichiarazione di voto contraria del relatore BONAVITA, posto ai voti l'emendamento 26.0.8 viene respinto.

Prima di passare alla votazione degli emendamenti 26.0.9 e 26.0.10 il Presidente ANGIUS ricorda che su tali emendamenti la 5<sup>a</sup> Commissione permanente aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 e la 1<sup>a</sup> Commissione permanente aveva espresso, anch'essa a sua volta, parere contrario.

Posti separatamente ai voti, tali emendamenti vengono respinti.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 26.0.11, si passa all'emendamento 26.0.13 in materia di demanio marittimo.

Il senatore CADDEO, accogliendo l'invito del RELATORE, modifica l'emendamento sopprimendo l'ultimo periodo del primo comma. Tuttavia a suo giudizio permane ancora l'esigenza di dare certezza a coloro che hanno occupato gli immobili siti su territori considerati appartenenti al demanio. A tale proposito illustra il seguente ordine del giorno:

«La 6ª Commissione permanente, in sede di discussione del disegno di legge n. 2524, recante "Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria".

impegna il Governo, in relazione alla approvazione dell'emendamento 26.0.13, ad adoperarsi affinchè il contenzioso pendente riferito alle occupazioni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, venga positivamente risolto, anche a favore dei soggetti interessati».

0/2524/2/6a

Caddeo, D'Alì, Biasco, Polidoro

- Il Sottosegretario CASTELLANI accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno testè illustrato, che, posto ai voti, viene approvato.
- Il senatore D'ALÌ preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 26.0.13, pur considerando la formulazione originaria dello stesso meglio rispondente alle esigenze degli interessati.

L'emendamento in questione è poi approvato, con la predetta modifica.

Posto ai voti viene quindi approvato l'emendamento 26.0.14.

Accogliendo l'invito del sottosegretario CASTELLANI, il relatore BONAVITA aggiunge la firma e modifica l'emendamento 26.0.15, sopprimendo le parole: «la relativa delibera ha effetto dal 1999».

Posto ai voti nel testo modificato, l'emendamento 26.0.15 viene approvato.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore D'ALÌ, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 26.0.16.

Il relatore BONAVITA illustra il subemendamento 26.0.17/1 volto a meglio specificare la disposizione del comma 2.

Dopo l'espressione del parere favorevole del sottosegretario CA-STELLANI, tale subemendamento viene approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 26.0.17 viene approvato nel testo modificato.

Sull'emendamento 26.0.18, il presidente ANGIUS preannuncia il proprio voto contrario in quanto ritiene che debba comunque prevedersi una riserva di risorse finanziarie, non inferiori al 25 per cento, per attivare i prestiti d'onore anche nelle aree depresse del Centro-Nord.

Il senatore CADDEO giudica opportuna la modifica proposta dal Governo, in quanto, pur condividendo la preoccupazione del presidente ANGIUS, allo stato attuale il reperimento di risorse per l'attivazione dei prestiti d'onore nelle zone del Centro-Nord rischia di sottrarre risorse già assegnate alle aree depresse del Sud.

Ritiene peraltro che la Commissione possa esprimere un indirizzo al Governo affinchè vengano reperite risorse aggiuntive.

Il Presidente ANGIUS preannuncia il proprio voto favorevole su un ordine del giorno di questo tenore.

Il senatore CADDEO illustra pertanto il seguente ordine del giorno:

«La 6ª Commissione permanente, in sede di discussione del disegno di legge n. 2524, recante "Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria",

impegna il Governo a finanziare i prestiti d'onore a favore delle regioni del Centro-Nord, reperendo risorse aggiuntive e diverse da quelle già definite dal CIPE per lo sviluppo delle aree depresse».

0/2524/3/6<sup>a</sup> Caddeo, D'Alì, Albertini, Polidoro, Montagna

Il sottosegretario CASTELLANI accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno testè illustrato, che, posto ai voti, viene approvato.

Posto ai voti viene quindi approvato l'emendamento 26.0.18.

Posto ai voti viene quindi approvato l'emendamento 26.0.20.

Il relatore BONAVITA illustra congiuntamente il subemendamento 26.0.21/1 e una nuova formulazione dell'emendamento 26.0.21, ritirando al contempo il precedente. In particolare, il subemendamento riguarda l'esclusione dalla base imponibile per i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi approvati il subemendamento 26.0.21/1 e l'emendamento 26.0.21 (nuova formulazione) nel testo modificato.

Il relatore BONAVITA, anche in riferimento all'approvazione dell'emendamento 7.0.1, in materia di trattamento tributario di erogazioni liberali, illustra il seguente ordine del giorno:

«La 6ª Commissione permanente, in sede di discussione del disegno di legge n. 2524, recante "Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria".

premesso che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha aggiunto il comma 4-quater all'articolo 111 del T.U.I.R. con il quale si dispone che: "per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonchè l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione";

impegna il Governo ad armonizzare la suddetta norma – per i medesimi soggetti e per le medesime prestazioni – alla normativa relativa all'imposta sul valore aggiunto».

 $0/2524/4/6^{a}$  Il Relatore

Il sottosegretario CASTELLANI dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno testè illustrato.

Posto ai voti tale ordine del giorno viene approvato.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore D'ALÌ, pur prendendo atto dell'opportuna modifica in materia di demanio marittimo, esprime una valutazione sostanzialmente negativa sul provvedimento. A proposito delle disposizioni in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per il settore dell'autotrasporto, egli ritiene di chiarire che, a suo giudizio, il campo di applicazione della disciplina speciale vada individuato esclusivamente con riferimento alla categoria dei soggetti beneficiari (autotrasportatori iscritti all'albo professionale), i quali pertanto possono fruire dell'agevolazione di cui trattasi per tutto il complesso di attività da essi esercitate, comprendente, oltre al trasporto in senso stretto, anche le attività similari e connesse, come la spedizione, il deposito e, in generale, i servizi logistici, che costituiscono ormai un tutt'uno inscindibile per la mobilità delle merci.

Il senatore ALBERTINI dichiara il proprio voto favorevole sul complesso del provvedimento, pur ricordando il mancato accoglimento di alcuni emendamenti da lui presentati in materia di studi di settore.

Posto ai voti, è quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Commissione, con il seguente nuovo titolo «Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonchè disposizioni varie di carattere finanziario».

La Commissione conferisce infine mandato al relatore di apportare al testo approvato le modifiche di coordinamento ritenute necessarie.

# SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ANGIUS avverte che, essendo terminato l'esame del disegno di legge n. 2524, la seduta già convocata per domani, mercoledì 11 febbraio, alle ore 20,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 22,45.

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2524

### Art. 11.

Al comma 2, le parole: «solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare», sono sostituite dalla seguente: «quando».

11.2 ALBERTINI

Al comma 3, le parole: «indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti degli esercenti attività d'impresa».

11.3 D'Alì, Ventucci

Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere le parole: «L'Ufficio delle imposte procede ai controlli di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 nei confronti di tutti i contibuenti che dichiarano ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare compreso tra 10 e 50 miliardi, almeno una volta ogni sei anni, ed una volta ogni tre anni se di ammontare superiore a 50 miliardi».

11.4 ALBERTINI

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro delle finanze è istituita una Commissione composta da sei esperti, designati dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su segnalazione delle organizzazioni economiche di categoria e degli organi professionali».

11.6 Rossi

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «tenuto conto anche delle» con le altre: «composta per almeno due terzi in base alle».

11.7 D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Commissione è chiamata ad esprimere in tutte le fasi di costruzione degli studi di settore un parere in merito all'idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà a cui si riferiscono».

11.8 D'Alì, Ventucci

Sopprimere il comma 11.

11.9 Albertini

Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere le seguenti parole: «Essa deve essere costituita sotto forma di società per azioni di cui il Ministero delle finanze deve detenere una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento. Ulteriori quote di capitale possono essere detenute da altri enti pubblici quali Consob ed Isvap ed altri enti esercenti attività di controllo sulle imprese».

11.10 Albertini

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

# «Art. 11-bis.

(Regime fiscale estero privilegiato)

1. Nell'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: "in misura inferiore" a "della stessa natura" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura determinata complessivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di iniziativa del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica"».

11.0.1 IL RELATORE

All'emendamento 11.0.2, al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «dell'articolo 32, commi secondo, terzo e quarto» con le seguenti: «dell'articolo 32, primo comma, nn. 2, 3 e 4».

11.0.2/1 IL RELATORE

# Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

### «Art. 11-bis.

- 1. All'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *d*) aggiungere la seguente:
- "e) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli Uffici ai sensi dell'articolo 32 comma 1, nn. 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o dell'articolo 51, comma 2, nn. 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972";
- 2. All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere, in fine il seguente comma:

"Le disposizioni di cui al comma quarto si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, commi secondo, terzo e quarto".

3. All'articolo 32, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere, in fine il seguente comma:

"Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'Ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta".

4. All'articolo 51, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere, in fine il seguente comma:

"Per l'inottemperanza agli inviti di cui al comma 2, numeri 3 e 4, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973"».

11.0.2 IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

# «Art. 11-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 1998 le prestazioni corrispondenti a quelle rese dai centri di assistenza fiscale si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorchè rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse, in quanto richieste dall'associato per ottemperare agli obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

11.0.3 IL RELATORE

## Art. 12.

All'emendamento 12.0.1, sopprimere le parole: «e successive modificazioni e integrazioni».

12.0.1/1 IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

# «Art. 12-bis.

(Norme interpretative del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29)

1. Le disposizioni legislative concernenti l'amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, vanno intese nel senso che devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1 e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993».

12.0.1 IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

### «Art. 12-bis.

(Mantenimento in bilancio di fondi)

- 1. Le disponibilità iscritte sui capitoli 1021, 1086, 1099, 3097, 3102, 3135, 3332, 3869, 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1997, ivi comprese quelle derivanti da quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera *l*), del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, possono essere impegnate nell'esercizio 1998.
- 2. Le somme iscritte nell'anno 1995 ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sul capitolo 1027 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non utilizzate alla data del 31 dicembre 1997, sono destinate, nell'anno 1998, al Fondo costituito nel predetto stato di previsione in attuazione dell'articolo 3, comma 196, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni. Dette somme saranno versate ad apposito capitolo dello

stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1998 ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

3. Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni ai capitoli di bilancio istituiti per effetto della suddivisione delle spese gravanti sui capitoli di cui ai commi 1 e 2, tra i diversi centri di responsabilità».

12.0.2 IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

### «Art. 12-bis.

1. All'articolo 20, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo la lettera *a*), aggiungere le seguenti:

"a-bis) nelle vecchie carriere di concetto e nei nuovi profili professionali in base alla circolare 23900 del 14 ottobre 1988 emanata dal Dipartimento della funzione pubblica;

*a*-ter) gli impiegati assunti il primo ottobre 1991 nel Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette hanno diritto agli stessi benefici giuridici previsti dalla legge n. 312 del 1980 applicati ai loro colleghi partecipanti agli stessi concorsi, assunti in precedenza».

12.0.3 Costa, Lo Curzio

# Art. 13.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

- «Art. 13. (Modifiche all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante disposizioni in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte). 1. All'articolo 25 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "di ordine economico" sono aggiunte le seguenti: "determinate in base a precisi parametri stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,";
- b) al comma 1, primo capoverso, sopprimere il secondo periodo;

c) al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: "per i due anni" fino a: "del biennio," con il seguente periodo: "fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado conseguente all'accertamento della condotta illecita per omesso versamento, penalmente rilevante, dei professionisti di cui al primo comma, nonchè successivamente,"».

13.1 Rossi

Sopprimere i commi 2 e 3.

13.2 IL RELATORE

### Art. 14.

Al comma 2, le parole: «pene pecuniarie, soprattasse» sono sostituite dalle seguenti: «sanzioni amministrative».

14.2 IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

14.3 IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 4, la lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente i soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione, è sostituita dalla seguente:

"b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta nonchè redditi di lavoro dipendenti e assimilati e redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 1.000.000 annue;"».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogata la lettera a).

14.1 Rossi

# Art. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

#### «Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di rimborso interessi ai concessionari della riscossione)

- 1. La lettera *c*), comma 6, dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente i rimborsi spese da parte dei contribuenti a favore dei concessionari della riscossione, è sostituita con la seguente:
- "c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi nella misura annua pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti percentuali."».

**15.0.1** Rossi

# Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1 IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

# «Art. 17-bis.

(Norme in materia di trasparenza sull'erogazione di servizi pubblici)

1. I gestori ed esercenti pubblici servizi devono evidenziare nelle fatture le penalità e gli interessi addebitati all'utente per ritardato pagamento. Gli interessi di mora non possono, comunque, essere superiori, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti percentuali».

**17.0.1** Rossi

## Art. 18.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

#### «Art. 18-bis.

(Trasferimento di demanio lacuale)

- 1. I beni appartenenti al demanio lacuale statale a terra e relative pertinenze demaniali sono trasferiti al demanio dei comuni, nel cui abitato ricade lo stesso.
- 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni di cui al comma 1.
- 3. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, i rappresentanti dei Comuni e degli enti interessati, d'intesa con quelli degli uffici del territorio delle sezioni staccate del demanio e delle direzioni compartimentali del territorio nonchè con quelli degli uffici competenti del Ministero dei lavori pubblici provvedono ad inviare apposita ricognizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. I Comuni provvedono a determinare ed aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'atto di concessione
- 5. Onde uniformare i criteri per le determinazioni di cui al comma 4, i Comuni promuovono forme di compartecipazione per le singole realtà circumlacuali, costituendo eventualmente appositi Consorzi per le finalità in oggetto.
- 6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, i Comuni competenti per territorio subentrano nei rapporti giuridici ed economici in atto.
- 7. I Comuni, in deroga alla vigente normativa, provvedono direttamente alla utilizzazione dei beni di cui al comma 1 e alla riscossione dei relativi proventi.
- 8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante la riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai comuni interessati in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio lacuale statale e trasferiti ai sensi della presente legge, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi».

# Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

# «Art. 18-bis.

(Trasferimento di demanio marittimo)

- 1. I terreni del demanio marittimo di Campomarino per i quali è in corso la procedura di sdemanializzazione ai sensi dell'articolo 35 del Codice della navigazione, che risultino alla data del 30 giugno 1997, nel possesso del comune medesimo ovvero di persone fisiche, o giuridiche pubbliche e private, sono trasferiti *ope legis*, all'atto della adozione del provvedimento di sdemanializzazione, nel patrimonio del comune di Campomarino.
- 2. Con regolamento del Consiglio comunale, da adottarsi entro 6 mesi dalla comunicazione, a cura del Ministero delle finanze, del provvedimento di cui al comma 1, saranno stabilite le modalità ed il prezzo per la cessione della proprietà dei terreni di cui al comma 1 medesimo, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate, alle persone fisiche e alle persone giuridiche pubbliche e private, che ne risultino in possesso alla data del 30 giugno 1997 e dimostrino il titolo di acquisto della proprietà, sebbene inficiato dalla natura demaniale del bene, in uno delle forme previste dall'ordinamento giuridico:
- 1) Il prezzo della alienazione dovrà esser predeterminato, previo parere favorevole del competente ufficio del territorio da notificare al comune entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta, decorsi i quali si intende acquisito, tenendo conto della attuale destinazione urbanistica del terreno e non potrà essere inferiore a lire 500 a metro quadro e superiore a lire 2.000 al metro quadro, per i terreni destinati a verde agricolo, pubblico e privato, ed inferiore a lire 2.000 al metro quadro e superiore a lire 10.000 al metro quadro, per i restanti, in relazione alla destinazione d'uso dei terreni ed agli indici di fabbricabilità.
- 2) Per i terreni già edificati o in corso di edificazione il trasferimento della proprietà dovrà essere subordinato all'accertamento della regolarità urbanistica della costruzione.
- 3) A tutti gli aventi diritto, ai sensi della vigente legge, dovranno essere assicurate idonee forme di comunicazione individuale o collettiva, nel caso di possesso comune, delle modalità e prezzo di alienazione, con la fissazione di un termine non inferiore a 180 giorni dalla ricezione per la adesione alla proposta di vendita, pena la decadenza dai benefici della presente legge.
- 4) Il prezzo per l'acquisto dovrà essere interamente e direttamente versato tramite il competente ufficio del registro che ne rilascia quietanza da esibire al momento della stipula del contratto.
- 5) La destinazione urbanistica dei terreni trasferiti al patrimonio del comune di Campomarino ai sensi del comma 1, non può essere modificata per la durata di 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge.

6) In caso di vendita da parte del comune di Campomarino dei terreni in suo possesso alla data del 30 giugno 1997, trasferiti nel proprio patrimonio, dovrà essere versato allo Stato il 50 per cento del corrispettivo».

18.0.2

BISCARDI, VALLETTA, CADDEO

### Art. 19.

Sopprimere l'articolo.

19.1

La Loggia, D'Alì, Ventucci

Sopprimere l'articolo.

19.6 IL RELATORE

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

- «Art. 19. 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, istallato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
- 2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1, sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
- 3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere criptati».

19.2 Rossi

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di pagamento dell'abbonamento oltre il termine stabilito è dovuto un interesse pari al doppio del tasso di interesse legale».

19.3 D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le entrate relative al canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono devolute alle regioni, nel cui territorio sono riscosse. Al concessionario del servizio sono attribuite le somme relative alle soprattasse di cui ai commi precedenti».

19.4 Rossi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le entrate relative al canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono devolute alle province, nei cui territori sono riscosse. Al concessionario del servizio sono attribuiti le somme relative alle soprattasse di cui ai commi precedenti».

**19.5** Rossi

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

### «Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative)

- 1. All'articolo 23 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, recante l'indicazione degli atti soggetti alle tasse sulle concessioni governative, è apportata la seguente modificazione:
- *a)* nella nota 3, dopo le parole: "per le sole società di capitali" sono aggiunte le seguenti: "nonchè per le banche popolari e le banche di credito cooperativo"».

19.0.1 D'Alì, Ventucci

# Art. 20.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In deroga ai commi 3 e 4 dell'articolo 139 del codice di procedura civile, gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere notificati solo alla persona interessata».

**20.1** Rossi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente i soggetti abilitati alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente, è sostituito dal seguente: "La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori o dagli ufficiali di riscossione dipendenti dal concessionario"».

20.2 Rossi

Art. 21.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

21.1 IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nel regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, recante norme per l'alienazione, la permuta e l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato"».

21.2 IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere in fine i seguenti commi:

«4-bis. I beni appartenenti al demanio marittimo statale di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, nonchè le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni, salvo quanto disposto dal comma 4-ter.

4-ter. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 4-bis del presente articolo le categorie di porti marittimi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

4-quater. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni interessati tutte le aree ed i beni immobili e mobili appartenenti al demanio marittimo statale ed affidati in gestione agli Enti, alle aziende dei mezzi meccanici ed ai consorzi qualora siano utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-quinques. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro centottanta

giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento dei beni e delle aree di cui al comma 4-bis. I sindaci dei comuni competenti per territorio trasmettono al Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle aree e dei beni di cui al comma 4-quater.

4-sexties. I beni immobili demaniali trasferiti restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici ed artistici.

4-septies. È consentito l'affidamento in gestione delle attività inerenti le aree ed i beni di cui al comma 4-bis a soggetti privati o ad organismi ai quali partecipano congiuntamente soggetti pubblici e privati. L'affidamento deve avvenire mediante espletamento di gara pubblica sulla base della normativa vigente in materia. I comuni provvedono a determinare ed aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità ed i criteri stabiliti nell'atto di concessione.

4-octies. Tutti i trasferimenti previsti per i beni di cui al comma 4-bis avvengono a titolo gratuito. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati alla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio marittimo statale trasferiti, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato, e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi"».

21.3 Rossi

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

### «Art. 21-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1982, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 2007».

21.0.1 Rognoni

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

#### «Art. 21-bis.

1. All'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, è soppresso il comma 13.».

21.0.2 IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

### «Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di revisione generale del catasto)

- 1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel comma 154 recante autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare del Governo in materia di revisione generale del catasto, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* nell'alinea, le parole: "classificazione e classamento delle unità immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "della classificazione e del classamento delle unità immobiliari e dei terreni";
  - b) dopo la lettera "e) sono aggiunte le seguenti:
- e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni;
- e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli".
- 2. Sono abrogati l'articolo 2, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, introdotto con la legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75 e l'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.».

21.0.3. IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

#### «Art. 21-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 1994, il rapporto di locazione avente ad oggetto gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici è disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.».

21.0.4 IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

#### «Art. 21-bis.

1. Sono trasferite alle regioni le funzioni normative, esercitabili entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposi-

zione, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi.

2. Le regioni provvederanno ad adeguare la normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, alle realtà locali».

21.0.5

COVIELLO, MICELE, BONAVITA

# Art. 22.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

## «Art. 22-bis.

1. Nel caso in cui venga costituita una società con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale in applicazione del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà. Il soggetto passivo può richiedere l'applicazione, alternativamente alla predetta riduzione, di una imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili in misura pari allo 0,5 per cento del valore complessivo degli immobili al 12 dicembre 1992. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140».

22.0.1 IL RELATORE

Art. 23.

Sopprimere l'articolo.

23.1 Albertini

Sopprimere l'articolo.

23.2 D'Alì, Ventucci

#### Art. 24.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

#### «Art. 24-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono essere interpretati nel senso che dal 1º aprile 1998 non possono più essere nominati quali giudici i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in servizio presso i dipartimenti delle entrate e del territorio. Restano confermate le nomine effettuate fino a tale data».

24.0.1 D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

#### «Art. 24-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono essere interpretati nel senso che dal 1º aprile 1998 non possono più essere nominati quali primi giudici i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in servizio presso i dipartimenti delle entrate e del territorio. Restano confermate le nomine effettuate fino a tale data».

24.0.2 Mantica, Pedrizzi

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

#### «Art. 24-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono abrogati».

24.0.3 D'ALÌ, VENTUCCI

# Art. 26.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

# «Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di movimenti e partiti politici)

1. Alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, è apportata la seguente modificazione:

All'articolo 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio 1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuati secondo i criteri di cui al comma 1.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.2.32 – cap. 4507 – dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, dopo il trasferimento nella medesima unità previsionale di base della somma necessaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1-quater. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

26.0.1 (Nuovo testo)

BONAVITA, VEGAS, DI BENEDETTO, ALBERTINI,
GUERZONI, LAVAGNINI, PERUZZOTTI, SEMENZATO,
NAPOLI Bruno, CIMMINO, PONTONE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

#### «Art. 26-bis.

- 1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità per il conseguimento delle idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, con l'osservanza dei seguenti criteri:
  - a) semplificazione e razionalizzazione del procedimento;
- b) individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non funzionale;
- c) articolazione della selezione in forma decentrata a livello territoriale».

26.0.2 IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

# «Art. 26-bis.

1. L'articolo 18, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso».

26.0.3 D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

# «Art. 26-bis.

1. Al comma 4, dell'articolo 21, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

"b-bis). Le disposizioni del presente comma non potranno in nessun caso svolgere effetti in ordine a proventi di cui alla lettera b) conseguiti o deliberati o semplicemente richiesti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa"».

26.0.5

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

# «Art. 26-bis.

1. Al comma 15, dell'articolo 24, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, sopprimere le seguenti parole: "della produttività aziendale, degli investimenti, dell'innovazione tecnologica"».

26.0.6

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

# «Art. 26-bis.

1. Il comma 22, dell'articolo 24, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso».

26.0.7

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

#### «Art. 26-bis.

1. Il comma 39, dell'articolo 24, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso».

26.0.8

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

# «Art. 26-bis.

Il comma 2, dell'articolo 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"2. Gli idonei dei concorsi per dirigente del Ministero delle finanze, inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a dieci anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche della ex carriera direttiva, che reggono uffici di livello dirigenziale da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni. L'inquadramento è disposto con decreto ministeriale con decorrenza giuridica dalla data di assunzione delle funzioni di reggenza per i posti disponibili o che si renderanno disponibili, sulla base di una graduatoria che viene formata tenendo conto della successione temporale delle disponibilità annuali cui si riferiscono i predetti concorsi».

26.0.9 D'Alì, Ventucci

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

# «Art. 26-bis.

Il comma 2, dell'articolo 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"2. Gli idonei dei concorsi inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a dieci anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente con carattere di priorità rispetto al personale nominato al di fuori delle procedure concorsuali. L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge».

26.0.10 D'Alì, Ventucci

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

#### «Art. 26-bis.

1. All'articolo 45-bis del codice della navigazione, introdotto con il comma 2 dell'articolo 02 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, dopo le parole: "atti-

vità secondaria nell'ambito della concessione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di tutte le attività oggetto della concessione, quando queste siano complementari o comunque collegate a un complesso aziendale localizzato in area confinante con quella in concessione. In tale ultimo caso l'affidatario è obbligato in solido con il concessionario per il pagamento del canone"».

26.0.11 BISCARDI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

#### «Art. 26-bis.

- 1. Fermi restando i vincoli paesaggistici ed ambientali, gli occupanti di immobili che risultano appartenere al demanio ai sensi dell'articolo 822, primo comma, del codice civile e dell'articolo 28 del codice della navigazione ma che, a seguito di accertamento eseguito dalle autorità amministrative competenti, risultino avere perdute le caratteristiche proprie dei suddetti beni, possono acquistarne la proprietà previo pagamento di un prezzo pari all'indennità di cui al comma 2. Contestualmente ai comuni interessati possono essere cedute le aree utilizzate per servizi pubblici. Il trasferimento della proprietà estingue i giudizi pendenti relativi all'occupazione del medesimo immobile.
- 2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la misura dell'indennità da corrispondere per categoria e tipologia di beni, nonchè le modalità e i termini per gli accertamenti da parte delle autorità amministrative competenti ed ogni altra disposizione di attuazione».
- 26.0.13 CADDEO, BISCARDI, VALLETTA, PAROLA, BIASCO, SARTORI, MIGNONE, COVIELLO, MICELE, POLIDORO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

#### «Art. 26-bis.

(Modifiche delle disposizioni finali e transitorie di cui al Capo VI del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e di cui al Titolo III del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

- 1. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo n. 545 del 1992, è inserito il seguente:
- "Art. 44-bis. 1. In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1º aprile 1996 dinanzi alle commissioni di primo

grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate o decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa.

- 2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'articolo 13, al giudice unico è dovuto, per ogni ricorso definito nella qualità, un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali".
- 2. Nell'articolo 72 del decreto legislativo n. 546 del 1992 è inserito il seguente comma:

"1-bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal precente comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, può nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 4, lettera a) del decreto legislativo n. 545 del 1992 ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianità di servizio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del decreto, ad eccezione dell'articolo 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al Collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioini del decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle dal capo II, ma il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 48 comma 2, è obbligatorio se all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma vanno trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali"».

26.0.14 IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

# «Art. 26-bis.

1. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'adozione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'articolo 65 del predetto decreto, è differito al 31 ottobre 1998, la relativa delibera ha effetto dal 1999».

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

# «Art. 26-bis.

1. È abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 495».

26.0.16 IL RELATORE

All'emendamento 26.0.17, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi del citato comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

26.0.17/1 IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

#### «Art. 26-bis.

- 1. In applicazione del comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la selezione del personale da assumere, per periodi di tre mesi, avviene mediante concorso pubblico, su base territoriale regionale, intendendosi per tale anche quella della provincia autonoma di Trento, o compartimentale e consistente in una prova attitudinale costituita da una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica.
- 2. Le assunzioni di personale, riferite esclusivamente a profili professionali appartenenti alla settima qualifica funzionale, avvengono nell'ambito di ogni circoscrizione territoriale, proporzionalmente ai risparmi ottenuti.
- 3. La relativa graduatoria, dopo l'immissione in servizio del primo contingente, rimane aperta fino ad esaurimento e da essa, attraverso scorrimento, verranno attinti gli impiegati da assumere per i trimestri successivi, utilizzando anche gli ulteriori incrementi di risparmio verificatisi».

26.0.17 IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

#### «Art. 26-bis.

1. Nell'articolo 4, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola "inferiore" è sostituita dalla seguente: "superiore"».

**26.0.18** IL GOVERNO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

#### «Art. 26-bis.

(Proroga della convenzione con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi)

1. All'articolo 5-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, concernente la proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, le parole: "30 aprile 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998"».

26.0.20 IL RELATORE

All'emendamento 26.0.21, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Fino alla data di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la disposizione recata dalla lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va intesa nel senso che l'esclusione dalla base imponibile opera anche per i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. I percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».

26.0.21/1 IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

#### «Art. 26-bis.

1. Il termine del 15 marzo 1998 previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis della legge n. 140 del 28 maggio 1997 è prorogato al 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis della legge n. 140 del 28 maggio 1997, che non abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1º dicembre 1997, possono provvedere al versamento delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1º dicembre 1997, in unica soluzione entro il 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis della legge n. 140 del 28 maggio 1997, che abbiano effettuato il versa-

mento della prima rata entro il 1º dicembre 1997 in misura inferiore a quanto dovuto, possono provvedere al conguaglio delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1º dicembre 1997, entro il 30 giugno 1998.

2. I soggetti che regolarizzino redditi di pensione estera antecedenti al 1996 secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis della legge n. 140 del 28 maggio 1997, possono usufruire, per i redditi avuti nel 1996, delle modalità introdotte con l'articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 408 del 29 dicembre 1990, anche nel caso non abbiano effettuato la dichiarazione dei redditi. La soprattassa ivi prevista nella misura del 30 per cento è ridotta al 15 per cento».

26.0.21 IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

# «Art. 26-bis.

- 1. Il termine del 15 marzo 1998 previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 è prorogato al 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis che non abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1º dicembre 1997, possono provvedere al versamento delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1º dicembre 1997, in unica soluzione entro il 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma dell'articolo 9-bis, che abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1º dicembre 1997 in misura inferiore a quanto dovuto, possono provvedere al conguaglio delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1º dicembre 1997, entro il 30 giugno 1998.
- 2. I soggetti che regolarizzino redditi di pensione estera antecedente al 1996, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono usufruire, per i redditi percepiti per il 1996, anche nel caso in cui non abbiano effettuato le dichiarazioni dei redditi, delle modalità di cui all'ottavo comma dell'articolo 9 e al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nonchè delle modalità di cui al quarto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 2 dell'articolo 14 della citata legge n. 408 del 1990. La soprattassa ivi prevista nella misura del 30 per cento è ridotta al 15 per cento».

# ISTRUZIONE (7a)

#### MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

#### 165<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Bordon.

La seduta inizia alle ore 16.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina del trattamento economico spettante a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in servizio all'estero» (n. 200)

(Osservazioni alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli condizionate) (R139 b00, C03ª, 0002°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 gennaio scorso, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice Pagano aveva illustrato uno schema di osservazioni favorevoli condizionate.

Per dichiarazione di voto favorevole, interviene il senatore BI-SCARDI, il quale esprime apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla relatrice al fine di correggere gli errori più vistosi del provvedimento. Coglie tuttavia l'occasione per ribadire l'esigenza di un approfondimento, onde ricondurre nell'ambito delle competenze del Ministero della pubblica istruzione – sia pure in stretta sintonia con il Dicastero degli affari esteri – la gestione dei docenti all'estero e l'organizzazione delle scuole italiane fuori dai confini nazionali.

Anche il senatore MONTICONE preannuncia il proprio voto favorevole, associandosi alla richiesta di un approfondimento sulle attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione in materia di insegnanti all'estero.

Dopo che il senatore BRIENZA ha dichiarato a sua volta di condividere l'esigenza di un riordino delle competenze del Ministero, il PRE-SIDENTE dà atto che i senatori dei Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia e Lega Nord – Per la Padania indipendente hanno lasciato la seduta.

La Commissione approva infine lo schema di osservazioni favorevoli condizionate presentato dalla relatrice.

Proposta di ripartizione del capitolo 1624 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, concernente «Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 202) (Parere al Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: favorevole) (R139 b00, C07<sup>a</sup>, 0021<sup>o</sup>)

Il relatore LOMBARDI SATRIANI illustra lo schema di riparto in titolo ricordando che esso trae origine dalla legge n. 549 del 1995, il cui articolo 1, comma 40, dispone che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituzioni e fondazioni siano iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun Ministero. Sulla base di tale disposto normativo, ciascun anno il Ministro per i beni culturali e ambientali presenta alle Camere uno schema di decreto di riparto fra i vari enti di propria competenza dei fondi disponibili in bilancio, da cui restano peraltro esclusi - ricorda - quelli finanziati ai sensi della legge n. 534 del 1996. Il relatore ricorda altresì che l'elenco dei destinatari dei fondi del capitolo 1624 è tassativamente indicato dalla stessa legge n. 549 e che pertanto, sotto tale profilo, risulta assente ogni margine di discrezionalità nell'attribuzione dei fondi. Propone conseguentemente di esprimere un parere favorevole sulla proposta di riparto in titolo, cogliendo tuttavia l'occasione per sollecitare il Governo a trasmettere, congiuntamente ad ogni proposta di riparto di fondi, l'indicazione dei parametri seguiti nell'attribuzione delle risorse. Benchè tale richiesta non sia pertinente quanto allo schema di riparto in titolo, dal momento che i destinatari sono stabiliti – come si è detto – dalla legge, egli ritiene che per il futuro sia necessario disporre dei criteri seguiti nelle procedure di riparto ogni qualvolta si proceda alla valutazione di una attribuzione di fondi caratterizzata da elementi di discrezionalità.

Si apre il dibattito.

Il senatore MONTICONE si interroga sulla natura della valutazione che la Commissione si accinge a compiere. Se si tratta di un esame meramente contabile, ritiene infatti che non sussistano molti margini di discussione. Se invece si tratta di esprimere una riflessione di politica culturale, non può essere taciuto il fatto che i fondi disponibili sono attribuiti, per oltre il 60 per cento, a soli tre enti (Biennale di Venezia, Triennale di Milano e Quadriennale di Roma), mentre non risulta adeguatamente valorizzato il patrimonio culturale in quanto tale. Lo schema

di riparto in esame, benchè derivante da precedenti scelte legislative, suscita quindi non poche perplessità, tanto più in considerazione del fatto che – per altri versi – il Governo sta proficuamente operando in favore della conservazione dei beni culturali. Auspica pertanto un confronto più approfondito in Parlamento sulle linee generali della promozione dei beni culturali.

Il senatore MASULLO avanza una richiesta di chiarimenti in ordine alle procedure seguite nell'attribuzione dei fondi.

Concluso il dibattito, replica il sottosegretario BORDON, il quale chiarisce anzitutto al senatore Masullo che la proposta di riparto in titolo discende dalla legge n. 549 del 1995 (la quale dispone un elenco tassativo di enti destinatari dei contributi) e non dalla legge n. 534 del 1996 (la quale, riformando la cosiddetta «Tabella Amalfitano», prevede invece l'attribuzione di contributi ad enti che soddisfino una determinata serie di requisiti). Si tratta pertanto di un atto per la maggior parte dovuto, che recepisce scelte pregresse. Ringrazia poi il relatore per l'analitica disamina compiuta e manifesta la più ampia disponibilità del Governo a collaborare con il Parlamento.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI, rinunciando alla propria replica, si limita a sottolineare l'esigenza che il Ministero – nel procedere a futuri riparti di fondi – non assecondi discriminazioni territoriali che vedono puntualmente penalizzato il Mezzogiorno, pur così ricco di beni culturali.

Posta infine ai voti, risulta accolta la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

#### SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, su richiesta dei Gruppi di maggioranza, la seduta già convocata per giovedì 12 febbraio prossimo, alle ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

# LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

#### MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

#### 157<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

Intervengono il ministro dei trasporti e della navigazione Burlando e i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e per le finanze Castellani.

La seduta inizia alle ore 12,15.

#### IN SEDE REFERENTE

(2982) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 gennaio scorso.

Dopo aver ricordato che la discussione generale si era chiusa con le repliche del relatore e del rappresentante del Governo nella seduta del 29 gennaio, il PRESIDENTE invita i senatori che hanno presentato emendamenti a darne illustrazione.

Il senatore ROGNONI illustra tutti gli emendamenti a sua firma e ritira gli emendamenti 1.11 e 1.12.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara inammissibili gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Il relatore, senatore ERROI, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.23, 1.24, 1.27, 1.27-bis, 1.28 e 1.29. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.8, 1.13, 1.17, 1.21 e 1.22. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.14, 1.15, 1.25 e 1.26.

Allo stesso modo si esprime il sottosegretario LAURIA ad eccezione che sull'emendamento 1.13 sul quale si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara decaduti gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 1.15, 1.16, 1.18, 1.20, 1.23, 1.24, 1.27 e 1.28 per assenza dei presentatori.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.6, 1.10, 1.19 e 1.27-bis (fatto proprio dal senatore BORNA-CIN).

Il senatore ROGNONI ritira gli emendamenti 1.25, 1.26 e 1.29.

Il senatore NAPOLI Roberto, dopo averlo fatto proprio, ritira l'emendamento 1.14.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati gli emendamenti 1.8, 1.13, 1.17, 1.21 e 1.22 (fatto proprio dal senatore ROGNONI).

I senatori LAURO e NAPOLI Roberto, dopo averlo fatto proprio, illustrano il seguente ordine del giorno:

«Il Senato.

rilevato che:

in Italia non esiste ancora una normativa per la protezione dai campi elettromagnetici generati dagli apparati per la telefonia mobile;

il Comitato europeo di Normalizzazione elettrotecnica (CENE-LEC) ha adottato la Norma europea sperimentale ENV 50166-2 che, in data 30.11.1995, è stata adottata anche in Italia dal Comitato elettrotecnico italiano come normativa sperimentale CEIENV 50166-2;

esistono legittimi interrogativi circa i danni derivanti dall'uso dei telefoni cellulari e sui rischi per i residenti nelle zone limitrofe agli impianti di telefonia mobile;

le società avanzate, in particolare il mondo anglosassone, stanno adottando misure cautelative per i bambini, a fronte di un'evidenza scientifico-sperimentale sempre più preoccupante riferita ai rischi per la salute derivanti da esposizione continuata e inconsapevole a microonde, anche a bassa intensità;

da notizie giornalistiche nè confermate nè smentite, la maggiore società italiana di telefonia mobile starebbe addirittura per lanciare sul mercato una linea di telefoni cellulari GSM per bambini; se ciò fosse vero l'evoluzione cerebrale dei nostri figli sarebbe irresponsabilmente esposta alle onde elettromagnetiche,

impegna il Governo,

in assenza di certezze sulla nocività e sui rischi derivanti dall'esposizione ad onde elettromagnetiche, a procedere in modo conservativo per salvaguardare la salute sia dei cittadini, in particolar modo se minori, che dell'ambiente, considerati come diritti fondamentali dell'uomo e della collettività;

a provvedere affinchè non vengano collocate stazioni-radio base per telefonia cellulare nelle vicinanze di strutture scolastiche o comunque destinate a bambini e ragazzi».

0/2982/1/8 Castelli

Il senatore ROGNONI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

prende atto che importanti passi avanti sono stati compiuti negli ultimi mesi, soprattutto in termini di adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria per l'avvio del processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni;

sottolinea come a questo punto sia necessario dare tempestiva attuazione a tale processo di liberalizzazione, consapevole che accumulare ulteriore ritardo arreca danni sia alle imprese direttamente coinvolte nell'attività di telecomunicazione, limitandone la possibilità di sviluppo, sia al paese nel suo complesso, ostacolando l'effettiva espansione di un settore che rappresenta un volano essenziale per la crescita economica, industriale e occupazionale di un paese avanzato;

considerando, quindi, l'importanza di definire modalità, condizioni e tempi per l'introduzione del terzo gestore e degli attuali gestori di telefonia mobile nei servizi DCS 1800, al fine di garantire un effettivo bilanciamento delle condizioni competitive del mercato, invita il Governo a tener conto:

- 1) degli effettivi riflessi sul terzo gestore del ritardo rispetto alla scadenza dell'1.1.1998 nell'avvio del servizio DCS 1800;
- 2) dell'opportunità offerta ai nuovi entranti dal nuovo contesto regolamentare di riferimento;
- 3) delle condizioni di ingresso a suo tempo definite per il secondo gestore e conseguentemente della disparità della posizione competitiva esistente tra gli attuali operatori GSM;

#### impegna il Governo

a espletare la gara per il terzo gestore entro il 31 maggio 1998:

a non consentire la sperimentazione e l'avvio commerciale dei servizi DCS 1800 agli attuali gestori GSM fino a quando non sarà effettivamente operativo il terzo gestore (avvio commerciale);

a prevedere per il terzo gestore l'avvio commerciale del servizio DCS 1800 senza alcun obbligo minimo di copertura, e il diritto al *roaming* nazionale delle reti GSM degli attuali gestori, non appena verrà garantita con la propria infrastruttura una adeguata copertura in termini di popolazione nazionale;

infine chiede che il Governo si impegni a un rapporto costante con le Commissioni competenti del Parlamento su quelli che sono alcuni dei punti fondamentali del processo di liberalizzazione in atto:

- 1. Definizione del Listino di interconnessione di Telecom Italia, con riguardo sia alle condizioni economiche e strutturali di interconnessione offerte agli operatori di telefonia vocale e agli operatori di telefonia mobile.
  - 2. Definizione del regolamento sul Servizio Universale.
- 3. Tempestivo rilascio delle licenze di telefonia vocale agli operatori che ne hanno già fatto richiesta.
- 4. Effettiva implementazione delle misure di liberalizzazione definite nel regolamento 318/97».

0/2982/2/8 Rognoni, Falomi, Besso Cordero, Semenzato, Cò, Erroi

Il relatore ERROI esprime parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno mentre il sottosegretario LAURIA esprime parere favorevole sul secondo e propone la seguente riformulazione del dispositivo del primo: «a fissare, attraverso appositi provvedimenti assunti d'intesa dal Ministero dell'ambiente e da quello della sanità, i limiti relativi alle emissioni radioelettriche e all'esposizione ad esse, con particolare riguardo alla collocazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare nelle vicinanze di strutture scolastiche e comunque destinate a bambini e ragazzi, cui si riferirà il Ministero delle comunicazioni per imporre detti limiti ai soggetti concessionari o autorizzati».

Sulla proposta del sottosegretario interviene il senatore LAURO che dichiara di non poterla accettare perchè diverse erano state le posizioni prese dal Ministro sulla questione.

Anche il senatore SEMENZATO dichiara di preferire il testo originario dell'ordine del giorno in quanto più congruo ed efficace del testo proposto dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario LAURIA ritira le proposte di modifica avanzate.

Posto ai voti l'ordine del giorno 0/2982/1/8 è accolto.

Interviene quindi per dichiarazione di voto il senatore BALDINI, facendo presente che il Gruppo di Forza Italia voterà contro l'ordine del giorno 0/2982/2/8 in quanto sarebbe stato preferibile l'inserimento della data nel testo del decreto-legge. È facile immaginare sin da ora che il Governo, senza un preciso obbligo di legge, non rispetterà il termine contenuto nell'ordine del giorno.

Annunciando il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale, il senatore BORNACIN si associa a quanto detto dal senatore Baldini.

Dello stesso avviso si dichiara anche il senatore NAPOLI Roberto che condivide le perplessità fin qui avanzate.

Interviene infine il senatore ROGNONI che, dopo aver annunciato il proprio voto favorevole sull'ordine del giorno, dichiara di non comprendere il voto contrario dei Gruppi di opposizione, dato che il suo contenuto garantisce in particolare proprio i diritti dell'opposizione.

Posto ai voti l'ordine del giorno 0/2982/2/8 è accolto.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 455 con le modifiche testè accolte autorizzandolo al contempo a chiedere al Presidente di poter svolgere oralmente la relazione.

La seduta, sospesa alle ore 13, riprende alle ore 14,45.

(2983) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione

(1638) LAURO. – Istituzione del Registro internazionale italiano per le unità navali adibite a traffici internazionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 22 gennaio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 2983.

Il senatore BALDINI dichiara di apporre la propria firma agli emendamenti 8.9 e 9.39.

Quindi il senatore CÒ illustra gli emendamenti 1.5 e 1.9, e il RE-LATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Il ministro BURLANDO si conforma al parere espresso dal relatore.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, gli emendamenti 1.1 e 1.2, posti congiuntamente ai voti perchè di identico contenuto, sono respinti.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO ed un chiarimento del ministro BURLANDO, viene respinto l'emendamento 1.3.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, viene respinto anche l'emendamento 1.4.

Il senatore CÒ ritira l'emendamento 1.5, mentre l'emendamento 1.6, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, viene respinto.

Il senatore MANIS, preso atto del parere contrario della Commissione bilancio, ritira l'emendamento 1.7, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno. Il ministro BURLANDO avverte che la posizione del Governo su un eventuale ordine del giorno in materia potrebbe essere favorevole.

Il senatore LAURO interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.8, sul quale il senatore MANIS annuncia la propria astensione. Il presidente PETRUCCIOLI fa presente al senatore Lauro che l'emendamento in questione è identico all'emendamento 1.7 in precedenza ritirato dal senatore Manis, tenuto conto del parere contrario della Commissione bilancio e dell'intervento del ministro Burlando, che sarebbe favorevole ad una trasformazione in ordine del giorno. Chiede pertanto al senatore Lauro se non intenda conformarsi a tale posizione. Il senatore LAURO mantiene l'emendamento, osservando che non è possibile fidarsi degli impegni del Governo e della maggioranza, come è dimostrato anche dalla scarsa considerazione nella quale sono tenute le interrogazioni parlamentari, che non vengono quasi mai iscritte all'ordine del giorno nè dell'Assemblea nè della Commissione. In particolare ricorda di aver sollecitato più volte il Presidente della Commissione ad inserire in calendario le interrogazioni pendenti.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente al senatore Lauro che, sulla questione specifica delle interrogazioni, ha già dato assicurazioni (confermate anche in riunioni dell'Ufficio di Presidenza) che già dalla prossima settimana è sua intenzione dedicare le sedute del martedì mattina allo svolgimento delle interrogazioni, ferme restando ovviamente le disponibilità del Governo. Di questo il senatore Lauro era già a conoscenza.

Posto ai voti, l'emendamento 1.8 è respinto.

Dopo che il senatore CÒ ha ritirato l'emendamento 1.9, il senatore LAURO interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.10 che, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Dopo che i senatori LAURO e CÒ hanno illustrato gli emendamenti di cui sono firmatari, il relatore CARPINELLI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.22 e 2.0.1 e ritira l'emendamento 2.19. Riformula poi l'emendamento 2.10 sopprimendo, alla lettera b), la parola «almeno» e aggiungendo, sempre alla lettera b), le seguenti parole: «il vincolo dei membri dell'equipaggio è limitato a tre membri per le navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate». Il mini-

stro BURLANDO si conforma ai pareri contrari espressi dal relatore e si pronuncia invece favorevolmente sugli emendamenti 2.3, 2.10 e 2.16. Fa poi presente che il provvedimento in esame riguarda essenzialmente il servizio di linea, mentre del cabotaggio il Governo intende occuparsi con separati disegni di legge. Ricorda che la situazione attuale non salvaguarda certo i livelli occupazionali, vista la grave crisi in cui versa la flotta e alla quale il decreto-legge intende ovviare. In ogni caso, le misure adottate sono state preventivamente vagliate con le parti sociali.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore LAURO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore LAURO interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 2.3, che, posto ai voti, risulta approvato. Restano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.4 e 2.5.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, viene respinto l'emendamento 2.6.

Sull'emendamento 2.7, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CÒ, il quale ricorda che la materia trattata da questa proposta di modifica è ritenuta un punto qualificante dal suo Gruppo e pertanto, ove l'emendamento fosse respinto, condizionerebbe negativamente la valutazione del suo Gruppo su tutto il provvedimento.

Su proposta del relatore CARPINELLI, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 2.7, 2.10, 2.11 e 2.12.

Sono infine respinti gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.13 e 2.14.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C08<sup>a</sup>, 0023°)

Il PRESIDENTE propone di spostare il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2935 in materia di trasporti (già fissato per le ore 18 di oggi) alle ore 18 di martedì 17 febbraio.

La Commissione conviene.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani 11 febbraio alle ore 9 per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2983, nonchè per l'avvio della trattazione, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di regolamento relativo all'Albo nazionale costruttori e dei due schemi di decreto legislativo in materia di autotrasporto.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2982

#### al testo del decreto-legge

#### Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «Dal 1 gennaio 1998» con le se-guenti: «A decorrere dalla data di assegnazione della licenza di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189».

## e conseguentemente:

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «fino alla conclusione della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189» con le seguenti: «per un periodo di non oltre sei mesi».

1.1 Castelli

Al comma 1, sostituire le parole: «Dal 1 gennaio 1998» con le se-guenti: «Dal 30 aprile 1998».

1.2 Bosi

Al comma 1, sostituire le parole: «Dal 1 gennaio 1998» con le seguenti: «Dal 1 marzo 1998».

1.3 Veraldi

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via sperimentale».

1.4 Bosi

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via sperimentale».

1.5 Veraldi

Al comma 1, dopo le parole: «al servizio di comunicazione numerico DCS 1800» aggiungere le seguenti: «nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo».

**1.6** Bosi

Al comma 1, dopo le parole: «DCS 1800» aggiungere le seguenti: «nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo».

1.7 Veraldi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine di cui al comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, come sostituito dall'articolo 3, comma 23, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è differito al 31 marzo 1998».

1.8 IL GOVERNO

Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 1».

1.9 Veraldi

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui al presente comma».

**1.10** Bosi

Al comma 2, sostituire le parole: «fino alla conclusione della» con le seguenti: «sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 12 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante».

1.11 ROGNONI, FALOMI, ERROI, CÒ, BESSO CORDERO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire le parole: «fino alla conclusione della» con le seguenti: «sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a 6 mesi successivi all'inizio del servizio commerciale da parte dell'operatore selezionato mediante».

1.12 ROGNONI, FALOMI, ERROI, CÒ, BESSO CORDERO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire le parole: «fino alla concusione della» con le seguenti: «sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a sei mesi successivi al rilascio della licenza individuale all'operatore selezionato mediante».

1.13 Falomi, Rognoni

Al comma 2, dopo le parole: «conclusione della gara» inserire le seguenti: «che dovrà avvenire comunque entro il 15 aprile 1998».

1.14 Bosi

Al comma 2, dopo le parole: «conclusione della gara» inserire le seguenti: «che dovrà avvenire comunque entro il 1 aprile 1998».

1.15 Veraldi

Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189».

1.16 Veraldi

Al comma 2, sostituire le parole: «in base al criterio che sarà concordato con la Commissione dell'Unione Europea» con le seguenti: «pari a 3000 unità».

1.17 ROGNONI, FALOMI, ERROI, CÒ, BESSO CORDERO, SEMENZATO

Al comma 2, dopo le parole: «Unione Europea» sopprimere il punto e le parole: «La sperimentazione è consentita anche».

1.18 Veraldi

Al comma 2, dopo le parole: «Unione Europea» sopprimere il punto e le parole: «La sperimentazione è consentita anche».

**1.19** Bosi

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «alle imprese che presentano domanda di partecipazione alla gara di cui al citato articolo 2» con le seguenti: «all'aggiudicatario della licenza di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189».

1.20 Castelli

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «presentano» con le seguenti: «intendono presentare».

1.21 ROGNONI, FALOMI, ERROI, CÒ, BESSO CORDERO, SEMENZATO

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Durante la sperimentazione è vietata ogni forma di pubblicità e di offerta congiunta, al pubblico del servizio commerciale GSM a 900 MHz e di quello sperimentale DCS a 1800 MHz».

1.22 Castelli

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il servizio commerciale verrà espletato, da parte delle imprese di cui al comma 1, tenute all'assolvimento dei medesimi obblighi ed oneri previsti dalla licenza rilasciata all'aggiudicatario della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189».

1.23 Castelli

Al comma 2, sostituire le parole: «verrà successivamente espletato» con le seguenti: «verrà avviato solo dopo l'espletamento della gara».

1.24 Castelli

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di assicurare tutte le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza per l'espletamento del servizio aggiudicato dall'esito della gara di cui al comma 2, viene attribuito all'impresa scelta mediante tale gara e fin dall'aggiudicazione della relativa licenza, il diritto al *roaming* nazionale sulle reti delle imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM, a partire dall'avvenuta copertura da parte dell'impresa scelta mediante gara di due città capoluogo di regione. Viene attribuito all'impresa scelta mediante gara di cui al comma 2 e fin dall'aggiudicazione della relativa licenza, il diritto di condividere le infrastrutture, altri impianti e i siti delle imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore della telecomunicazioni approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318».

1.25 ROGNONI, FALOMI, ERROI, CÒ, BESSO CORDERO, SEMENZATO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di assicurare tutte le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza per l'espletamento del servizio aggiudicato dall'esito della gara di cui al comma 2, viene attribuito all'impresa scelta mediante tale gara e fin dall'aggiudicazione della relativa licenza, il diritto al *roaming* nazionale sulle reti delle imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM, a partire dall'avvenuta copertura da parte dell'impresa scelta mediante gara di due città capoluogo di regione».

1.26 ROGNONI, FALOMI, ERROI, CÒ, BESSO CORDERO, SEMENZATO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto degli oneri già a carico degli attuali concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM».

1.27 Veraldi

Al comma 4, sostituire la parola: «soppresso» con le seguenti: «posticipato al 1 marzo 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale».

1.27-bis Veraldi

Al comma 4, sostituire la parola: «soppresso» con le seguenti: «posticipato al 31 marzo 1998».

1.28 Castelli

Al comma 4, sostituire le parole: «è soppresso» con le seguenti: «è posticipato al 30 aprile 1998».

1.29 ROGNONI, FALOMI, ERROI, CÒ, BESSO CORDERO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

#### «Art. 1-Bis.

- 1. L'Autorità per le telecomunicazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad inserire nella convenzione stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e la TELECOM ITALIA, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, l'obbligo da parte di quest'ultima di installare nelle abitazioni private degli utenti che ne facciano richiesta, nei successivi ventiquattro mesi, un contatore adibito al controllo del traffico telefonico.
- 2. Il contatore di cui al comma 1, sigillato dalla concessionaria del servizio telefonico, vale come riferimento per l'addebito degli scatti in caso di contenzioso tra le parti.
- 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico per il 50 per cento della TELECOM ITALIA e per il 50 per cento dell'utente».

1.0.1 Castelli

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

# «Art. 1-bis.

1. Le società che gestiscono i servizi di comunicazione mobili e fissi non possono chiedere ai clienti che stipulano un contratto di abbonamento telefonico nessuna somma a titolo di anticipo conversazioni. Le somme già percepite devono essere restituite mediante compensazione in bolletta telefonica. La disposizione non si applica in caso di utilizzo di scheda prepagata».

1.0.2 Castelli

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2983

#### al testo del decreto-legge

# Art. 1.

Al comma 1, dopo la parola: «internazionali» aggiungere le seguenti: «ed alla pesca oltre gli stretti e mediterranea».

1.1 Lauro

Al comma 1, dopo la parola: «internazionali» aggiungere le seguenti: «ed alla pesca oltre gli stretti e mediterranea».

1.2 Manis

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione».

1.3 Lauro, Terracini

Sopprimere il comma 3.

1.4 Lauro, Terracini

Al comma 3, sostituire le parole: «tenuto conto degli appositi contratti collettivi» con le seguenti: «previa definizione degli appositi contratti collettivi».

1.5 Cò

Al comma 3, sopprimere le parole: «sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3».

1.6 Lauro, Terracini

Al comma 4, dopo la parola: «pesca» aggiungere la seguente: «costiera».

1.7 Manis

Al comma 4, dopo le parole: «navi da pesca» inserire le seguente: «costiera».

1.8 Lauro

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «e le navi adibite al cabotaggio nazionale» previa sostituzione della congiunzione »e» con una virgola.

**1.9** Cò

Sopprimere il comma 5.

1.10 Lauro, Terracini

Art. 2.

Sopprimere il comma 1.

2.1 Lauro

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore, relativo a ciascuna nave da iscrivere o già iscritta nel Registro internazionale da depositarsi presso l'ufficio di iscrizione della nave,».

2.2 Lauro, Terracini

Al comma 1, dopo le parole: «del settore» aggiungere le seguenti: «comparativamente più rappresentative».

2.3 Il relatore

Al comma 1, dopo le parole: «del settore» aggiungere le seguenti: «maggiormente rappresentative».

2.4 Cò

Al comma 1, dopo le parole: «del settore» aggiungere le seguenti: «maggiormente rappresentative».

2.5 Firrarello

Al comma 1, sopprimere le parole: «fatta eccezione per quanto concerne il capitano e per il primo ufficiale di coperta».

2.6 Ragno, Bornacin, Meduri

Alla fine del comma 1, previa soppressione delle parole: «fatta eccezione per quanto concerne il comandante e il primo ufficiale di coperta» aggiungere le seguenti:

In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:

- a) le navi iscritte al registro di cui all'articolo 1 provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli articoli 146 e 148 del codice della navigazione, alla data del 1º gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo con le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio avente i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Le stesse imbarcheranno almeno 1 allievo ufficiale di coperta e 1 allievo ufficiale di macchina;
- b) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 provenienti da registri esteri e già locate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con almeno sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno 1 allievo ufficiale di macchina e 1 allievo ufficiale di coperta;
- c) le navi iscritte al registro di cui al comma 1 acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri, nonchè le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno armate con i criteri di cui al precedente punto b). Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui al comma 1 del presente articolo;

d) le navi di cui ai punti b) e c) dovranno inoltre essere armate per la quota di lavoratori comuni, in via prioritaria con personale italiano assunto con contratto di formazione lavoro ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e, in mancanza di questo, da personale non avente i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione.

2.7 Cò

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «il direttore di macchina, il primo ufficiale di macchina, il nostromo o marinaio, l'elettricista, l'allievo ufficiale di coperta, l'allievo ufficiale di macchina e il capo commissario per le navi passeggeri» previa sostituzione della congiunzione: «ed» con una virgola.

**2.8** Cò

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che possono essere di uno stato membro dell'Unione europea purchè in possesso dei prescritti titoli professionali».

2.9 Lauro, Terracini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le deroghe di cui al comma 1 potranno avvenire sulla base dei seguenti criteri:

- a) le navi iscritte al registro di cui all'articolo 1 provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli articoli 146 e 14 del codice della navigazione, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo fra le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio avente i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione;
- b) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1, provenienti da registri esteri e già locate a scafo armate ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con almeno sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità esservi obbligatoriamente il comandante, il primo ufficiale di coperta ed il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali ovvero sottufficiali;

c) le navi iscritte al Registro di cui al comma 1, acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri, nonchè le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, saranno armate con i criteri cui al precedente punto b). Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui al comma 1 del presente articolo».

2.10 IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le deroghe di cui al comma 1 potranno avvenire sulla base dei seguenti criteri:

- a) le navi iscritte al registro di cui all'articolo 1 provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli articoli 146 e 14 del codice della navigazione, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo fra le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio avente i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione;
- b) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1, provenienti da registri esteri e già locate a scafo armate ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con almeno sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità esservi obbligatoriamente il comandante, il primo ufficiale di coperta ed il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali ovvero sottufficiali;
- c) le navi iscritte al Registro di cui al comma 1, acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri, nonchè le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, saranno armate con i criteri cui al precedente punto b). Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui al comma 1 del presente articolo».

2.11 PELELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

- 1-bis. Le deroghe di cui al comma 1 potranno avvenire sulla base dei seguenti criteri:
- a) le navi iscritte al registro di cui all'articolo 1 provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli articoli 146 e 14 del codice della navigazione, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo fra le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio avente i requisiti di

nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione;

- b) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1, provenienti da registri esteri e già locate a scafo armate ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con almeno sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità esservi obbligatoriamente il comandante, il primo ufficiale di coperta ed il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali ovvero sottufficiali:
- c) le navi iscritte al Registro di cui al comma 1, acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri, nonchè le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, saranno armate con i criteri cui al precedente punto b). Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui al comma 1 del presente articolo».

2.12 Firrarello

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare l'occupazione dei marittimi italiani, l'equipaggio delle navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 deve comunque prevedere un impiego minimo di cittadini italiani o comunitari secondo la seguente tabella:

fino a 3,000 tonnellate:

Capitano;

Direttore di macchina;

Un terzo della bassa forza.

Da 3,000 a 6,000 tonnellate:

Capitano;

Direttore di macchina;

1 Ufficiale;

1 Allievo ufficiale;

un terzo della bassa forza.

Da 6,000 a 12,000 tonnellate:

Capitano;

Direttore di macchina;

3 Ufficiali;

1 Allievo ufficiale:

un terzo della bassa forza.

Sopprimere il comma 2.

2.14 Lauro, Terracini

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, ai sensi dell'accordo di cui al comma 1,».

2.15 Lauro

Al comma 2, sostituire le parole: «è in facoltà dell'autorità competente negare» con le seguenti: «l'autorità marittima nega».

2.16 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «è in facoltà dell'autorità competente negare» con le seguenti: «l'autorità marittima nega».

2.17 Cò

Al comma 2, sopprimere le parole: «è in facoltà dell'autorità competente negare» e sostituirle con le seguenti: «l'autorità marittima nega».

2.18 Firrarello

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I membri dell'equipaggio di nazionalità non comunitaria devono essere ingaggiati secondo le disposizioni di cui alla legge 135 del 4 aprile 1997».

2.19 IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «amministrazione italiana» aggiungere le parole: «o da altro Stato facente parte dell'Unione europea, ovvero», e sostituire le parole: «o di» con la preposizione: «da».

**2.20** Cò

Al comma 2, aggiungere alla fine del comma le parole: «In ogni caso i componenti l'equipaggio di nazionalità non comunitaria devono essere ingaggiati secondo le deposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135.

**2.21** Cò

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I componenti dell'equipaggio delle navi iscritte al Registro internazionale devono essere in possesso dei certificati emessi dall'amministrazione di uno Stato contraente la Convenzione internazionale degli *standards* di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978, di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739, o da tale amministrazione riconosciuti o autorizzati».

2.22 DE CORATO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

#### «Art. 2-bis.

- 1. È istituito l'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo, con il compito di formulare proposte sulla composizione degli equipaggi delle navi iscritte nel Registro internazionale e sulla formazione professionale della gente di mare, nonchè con il compito di valutare, in sede di verifica a cadenza semestrale, le risultanze della istituzione del Registro internazionale di cui all'articolo 1, proponendo al Ministro dei trasporti e della navigazione i relativi interventi.
- 2. L'Osservatorio del mercato del lavoro di cui al comma 1 è presieduto da un dirigente generale del Ministero dei trasporti e della navigazione, ed è composto da un dirigente dello stesso Ministero, da un dirigente del Ministero del tesoro, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti dell'armamento e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le funzioni di segreteria, sono svolte da un funzionario di livello IX, coadiuvato da un funzionario di livello VII o VIII, designati dal Ministro dei trasporti e della navigazione fra i funzionari dello stesso Ministero. I membri dell'Osservatorio e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e restano in carica tre anni. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e restano in carica tre anni. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono altresì determinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.
- 3. Per l'imbarco su navi iscritte nel Registro internazionale è istituito il turno generale unico di collocamento della gente di mare, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione».

2.0.1 Pelella

# INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

#### MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

#### 125<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Vice Presidente TURINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.

La seduta inizia alle ore 15,15.

#### IN SEDE REFERENTE

- (377) PAPPALARDO ed altri. Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo
- (391) MICELE ed altri. Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche
- (435) WILDE e CECCATO. Disciplina per il rilancio del turismo
- (1112) COSTA ed altri. Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo
- (1655) GAMBINI ed altri. Riforma della legislazione nazionale del turismo
- (1882) POLIDORO ed altri. Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo
- (1973) DE LUCA Athos. Carta dei diritti del turista
- (2090) DEMASI ed altri. Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici
- (2143) LAURO ed altri. Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a sostegno dei servizi turistici
- (2198) TURINI ed altri. Legge-quadro sul turismo
- (2932) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 21 gennaio, mentre era in corso la discussione generale. Il senatore WILDE, alla luce dell'avvenuta approvazione in via preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge n. 59 del 1997, di uno schema di decreto legislativo che comprende la materia dello sviluppo economico, chiede al rappresentante del Governo di illustrare i punti di interconnessione di detto provvedimento con il testo unificato all'esame della Commissione.

Interviene quindi il sottosegretario LADU, il quale afferma che il Consiglio dei Ministri è intervenuto solo su aspetti limitati, in materia di turismo. In particolare lo schema di decreto prevede il trasferimento alle regioni della competenza ad erogare le agevolazioni, mantenendo, però, in vigore la recente estensione al turismo di incentivi e provvidenze previste da norme statali. Esso prevede inoltre il trasferimento alle regioni delle agevolazioni a favore di turisti stranieri, nonchè una serie di abrogazioni di norme attualmente vigenti. Resta salvo l'impianto del disegno di legge quadro, alla cui predisposizione la Commissione industria del Senato sta lavorando.

Dopo un intervento del relatore GAMBINI, che evidenzia la necessità di configurare il fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica, previsto nel testo unificato, come strumento destinato al cofinanziamento di programmi regionali, facendo così salva la competenza statale all'erogazione delle risorse, interviene il senatore DEMASI per affermare la necessità di un momento di riflessione che consenta un aggiornamento del testo alla luce delle innovazioni intervenute sul fronte governativo. Egli suggerisce, quindi, che venga riconvocato il comitato ristretto con lo scopo di fare chiarezza sulle interconnessioni con lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Governo ed evitare così il rischio dell'approvazione di un provvedimento di legge contrastante con esso.

Il senatore NAVA, dopo aver affermato di ritenere anch'egli utile la pausa di riflessione proposta dal senatore Demasi, si sofferma sul merito del testo unificato, dal quale gli pare emergere una impostazione parzialmente diversa da quella del Governo. In particolare il provvedimento all'esame della Commissione non inserisce - come sarebbe necessario – il turismo nel contesto europeo; manca, infatti, fra i principi previsti dall'articolo 1 ogni riferimento all'ambito comunitario e alla globalizzazione dei mercati in atto. Rileva, al riguardo, come anche nelle trattative per la revisione del Trattato di Maastricht, che hanno portato alla stesura del Trattato di Amsterdam, sia mancata una strategia del Governo italiano orientata alla valorizzaizone del turismo nelle sue connessioni con le problematiche più generali, come ad esempio quella dell'ambiente e della tutela dei consumatori. Il mancato conferimento del dovuto rilievo al contesto europeo, renderà assai difficile – a suo modo di vedere – la realizzazione dell'attesa per cui l'Italia da terzo paese turistico dovrebbe divenire il primo intorno al 2005.

Ritornando ai principi contenuti nell'articolo 1, il senatore Nava auspica, poi, che venga inserito tra di essi un riferimento che ampli il

concetto di ospitalità, con riguardo in particolare alle associazioni turistiche pro-loco e al turismo religioso.L'impostazione del provvedimento nel suo complesso, infatti, gli appare troppo economicistica, fondata com'è essenzialmente sulle imprese turistiche; nè nel suo ambito si prevede l'abrogazione dell'intera normativa nazionale previgente.

Passando a considerare il problema della politica per le aree depresse che, secondo l'impostazione del ministro Bersani, dovrebbe rimanere di competenza dello Stato, egli ritiene necessario che siano inseriti nel testo in esame degli elementi per la qualificazione di tale intervento. Quanto al riferimento ai comuni a vocazione turistica, egli solleva una serie di dubbi, ritenendo tale vocazione propria di ogni realtà territoriale suscettibile in quanto tale di valorizzazione.

Conclude chiedendo al relatore Gambini di inserire modifiche all'articolo 1 e sottolineando come il turismo, insieme alle tecnologie dell'informazione, rappresenti l'attività di maggiore sviluppo per il futuro.

Il presidente TURINI, nell'affermare anch'egli l'importanza di una proiezione in ambito europeo, raccoglie l'invito ad una breve pausa di riflessione pervenuto da alcuni interventi e chiede in proposito il parere del relatore.

Il relatore GAMBINI si dichiara preliminarmente disponibile ad una ulteriore seduta del comitato ristretto, tesa ad approfondire le interconnessioni con lo schema di decreto legislativo varato in via preliminare dal Governo.

Ricorda, comunque, che il testo unificato in esame è stato elaborato tenendo conto della legge n. 59 del 1997, nel quadro dei nuovi rapporti tra centro e periferia, da essa delineati e con l'intento di riformare la legge quadro vigente alla luce di essi. Tale testo prevede, peraltro, l'abrogazione di tutta la precedente legislazione in materia di turismo. Egli si dice sensibile all'esigenza di conferire alla legge un respiro più ampio, come suggerito, ma ritiene che non si possa andare oltre il confine imposto dal rispetto delle competenze regionali. Dopo aver ricordato i compiti che, nell'ambito del provvedimento di cui è relatore, vengono attribuiti alla Conferenza Stato regioni, passa a considerare le norme approvate venerdì scorso dal Consiglio dei ministri che – per quanto è dato sapere – appaiono confortanti. Esse non incidono, infatti, sulla sostanza della legge quadro, ma si limitano ad intervenire sulle competenze amministrative per l'erogazione dei contributi, facendo, peraltro, salve le estensioni al settore del turismo recentemente introdotte in via legislativa e individuando le ulteriori possibilità di intervento nazionale nel cofinanziamento di programmi regionali.

Appare chiara, quindi, la scelta operata dal Governo di consentire al Parlamento di procedere alla riforma della legge quadro. Il presidente TURINI, nel ringraziare il relatore per avere accettato la proposta di una breve pausa di riflessione, ritiene che il comitato ristretto potrà riunirsi fin dalla prossima settimana per esaminare le integrazioni e le modifiche al testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

# LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

#### MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

191<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente DUVA

*La seduta inizia alle ore 12,15.* (R030 000, C11<sup>a</sup>, 0003°)

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,20.

# 192<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

# Presidenza del Vice Presidente DUVA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,40.

## MATERIE DI COMPETENZE

Schema di proposta all'Assemblea riguardante iniziative in materia di previdenza complementare per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni

(Esame e approvazione del Doc. XVI, n. 3) (R050 001, C11<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il relatore, senatore BATTAFARANO, illustra lo schema di proposta all'Assemblea in titolo, ricordando in primo luogo che con il decreto legislativo n. 124 del 1993 è stata prevista l'istituzione di forme di pre-

videnza complementare per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni; successivamente, la legge n. 335 del 1995, di riforma del sistema pensionistico, ha disposto l'applicazione a questi ultimi della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto prevista dal Codice civile e dalla legge n. 297 del 1982, secondo modalità da definire in via contrattuale. Da ultimo, la legge n. 449 del 1997, collegata alla legge finanziaria per il 1998, ha previsto, al comma 56 dell'articolo 59, la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, stabilendo in tal caso la destinazione alla previdenza complementare di una quota pari all'1,5 per cento della vigente aliquota contributiva, con modalità da definire in sede di trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il difficile avvio di questa trattativa rischia però di procrastinare ulteriormente l'attuazione delle norme sulla previdenza integrativa nel comparto del pubblico impiego: il decollo di essa è invece urgente, soprattutto per i lavoratori più giovani, in quanto l'introduzione del sistema contributivo di calcolo della misura dei trattamenti nella previdenza obbligatoria rende necessaria la diffusione di forme integrative che compensino trattamenti in prospettiva più ridotti di quelli attuali. Inoltre, i fondi pensione alimentati con i contributi dei lavoratori in servizio possono costituire un fattore di arricchimento dei mercati finanziari, oggi caratterizzati dall'assetto oligarchico tipico del cosiddetto «capitalismo familiare». L'ingresso dei nuovi investitori istituzionali può infatti accrescere le risorse a disposizione delle imprese e, in prospettiva, concorrere a creare nuova occupazione. È pertanto auspicabile che quanto prima i fondi pensione del pubblico impiego si affianchino a quelli già attivi nel settore privato.

Lo schema di proposta in titolo intende pertanto creare le condizioni politiche affinchè il Senato adotti le iniziative più idonee per far sì che il Governo, nell'ambito della tornata contrattuale in corso nel pubblico impiego, sia indotto ad affrontare anche questo tema nel confronto con le organizzazioni sindacali e a definire al più presto le modalità di avvio dei fondi pensione per le pubbliche amministrazioni. Anche se è probabile che in una prima fase le adesioni saranno contenute, è importante comunque che la parte datoriale pubblica sia sollecitata, con iniziativa appropriate, a dare piena attuazione alle norme in materia di previdenza complementare. L'approvazione della proposta in titolo da parte della Commissione, conclude il relatore, può dare un segnale in positivo a fronte di un diffuso malessere tra i lavoratori pubblici, preoccupati per il continuo rinvio nell'attuazione di una normativa di grande rilievo.

## Si apre la discussione.

Il presidente DUVA osserva che, essendo già in corso la trattativa con le organizzazioni sindacali del settore pubblico, la proposta all'esame può costituire un utile contributo ad accelerare i tempi di attuazione delle norme sulla previdenza complementare, norme che assumono una particolare rilevanza in una fase di evoluzione e di accelerata trasformazione del rapporto di pubblico impiego.

Il senatore ZANOLETTI dichiara di aggiungere la sua firma allo schema di proposta all'Assemblea illustrato dal relatore.

Il senatore PELELLA sottolinea l'importanza di un impegno volto a sollecitare il Governo a dare attuazione a quanto è già stato stabilito dalla legge. Oltre a quanto è già stato condivisibilmente affermato dal relatore, occorre infatti tener presente che la diffusione di forme pensionistiche integrative anche nel pubblico impiego assume un valore rilevante, a causa delle modifiche realizzate nel sistema della previdenza obbligatoria con l'introduzione del sistema contributivo di calcolo della misura dei trattamenti e più in generale con una rimodulazione strutturale del rapporto tra il cittadino produttore e il sistema previdenziale stesso. In tale contesto, la diffusione di forme pensionistiche complementari costituisce un fatto di grande importanza anche per il rilancio degli investimenti e delle politiche di sviluppo, soprattutto nel Mezzogiorno. L'attivazione in queste direzioni di nuovi flussi finanziari, a fronte delle vecchie pratiche di accantonamento e utilizzazione del trattamento di fine rapporto in base ad esigenze autonomamente definite dal datore di lavoro, apre infatti nuove prospettive di utilizzazione in modo produttivo delle risorse che ogni lavoratore accantona per se stesso.

Il senatore MULAS dichiara di condividere pienamente lo schema di proposta all'Assemblea illustrato dal senatore Battafarano. La scelta del suo Gruppo di sottoscrivere tale proposta, invece di presentarne una propria, risponde alla considerazione che andassero nel caso presente privilegiate le esigenze di speditezza. Peraltro, non sono ravvisabili in linea di principio motivi ostativi rispetto ad una convergenza dell'opposizione su singole proposte della maggioranza, quando queste siano obiettivamente condivisibili.

Il sottosegretario PIZZINATO fa presente che la trattativa con le organizzazioni sindacali individuate come rappresentative per l'area del pubblico impiego sulle tematiche oggetto dello schema di proposta in esame è in effetti iniziata alcuni mesi fa con un incontro presieduto dal ministro Bassanini, al quale hanno preso parte fra gli altri il ministro Ciampi per il Bilancio, ed egli stesso, in rappresentanza del Ministero del lavoro. In tale occasione, sono state messe a punto le linee di massima alle quali andranno armonizzate le iniziative dirette a promuovere un'evoluzione dell'ordinamento previdenziale del pubblico impiego quale quella richiamata nello schema di proposta illustrato dal senatore Battafarano. È emersa altresì l'opportunità che le forze sociali si adoperino per perseguire tale evoluzione anche attraverso le procedure di contrattazione, e si diano appropriate scadenze per le ulteriori tappe per il confronto.

Taluni degli ostacoli insorti in sede di applicazione della legge n. 335 sono peraltro in via di superamento; ciò vale, in particolare, per quanto riguarda i meccanismi che presiedono alla composizione dei consigli di amministrazione di taluni fondi. Si è inoltre costituito il Fondo per il settore chimico, mentre per altri settori sono state avviate le opportune intese. In tale contesto, è presumibile che nel corso del 1998 possa assistersi all'avvio operativo e al consolidamento di alcuni fondi integrativi per iniziativa delle parti sociali; in prosieguo di tempo, è auspicabile che analoghe iniziative possano venire a maturazione per il settore del pubblico impiego.

Posto ai voti, è approvato, all'unanimità, il seguente schema di proposta all'Assemblea:

#### «La Commissione,

visti gli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993 che prevede l'istituzione di forme pensionistiche complementari per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;

visto l'articolo 2, commi 5, 6, 7 e 8 della legge n. 335 del 1995 che, in stretto rapporto con l'introduzione dei fondi pensione, prevede l'applicazione ai dipendenti pubblici, secondo modalità da definire in via contrattuale, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto prevista dal Codice Civile e dalla legge n. 297 del 1982;

rilevato come, per evidenti difficoltà di ordine finanziario, non sia stato sinora possibile applicare le predette leggi, con l'effetto di dare attuazione solo parziale al principio dell'unificazione dei trattamenti pensionistici e previdenziali che ispira le leggi n. 335 del 1995 e n. 449 del 1997;

rilevato come, allo scopo di favorire l'attuazione per i dipendenti pubblici delle disposizioni in materia di previdenza complementare, l'articolo 59, comma 56 della legge n. 449 del 1997 preveda per gli stessi la possibilità di richiedere la trasformazione delle indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, stabilendo in tal caso che una quota della vigente aliquota contributiva pari all'1,5 per cento venga destinata a previdenza complementare;

ritenuta, alla luce di quanto sopra espresso, la necessità urgente di:

passare dalle attuali diverse indennità di fine servizio al trattamento di fine rapporto disciplinato dalla legge n. 297 del 1982, realizzando la piena unificazione, anche per questo istituto, tra settori pubblici e settori privati, e quindi abolendo ogni differenza di contribuzione e di prestazione;

favorire, anche attraverso la riconversione delle vecchie aliquote contributive delle indennità di fine servizio, la diffusione della previdenza complementare nei comparti pubblici, a partire dai lavoratori più giovani e ciò sia al fine di consentirne l'integrazione dei trattamenti pensionistici obbligatori sia per sostenere, attraverso i nuovi fondi pensione, il processo di trasformazione democratica del sistema finanziario, propone

all'Assemblea di impegnare il Governo ad adottare le misure necessarie per affrontare e risolvere, con la maggior sollecitudine possibile, i problemi suindicati, nel senso prospettato dalla Commissione stessa.

> Battafarano, Bedin, Bonatesta, De Luca Michele, Di Benedetto, Duva, Gruosso, Montagnino, Mulas, Pelella, Piloni, Ripamonti, Tapparo, Zanoletti

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (R029 000, C11<sup>a</sup>, 0004°)

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato per domani alle ore 8,30 per procedere all'audizione dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) sui disegni di legge recanti delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Ricorda inoltre che la Commissione tornerà a riunirsi, nella stessa giornata di domani, alle ore 14,30, con all'ordine del giorno comunicazioni del Sottosegretario di Stato per la sanità sull'igiene e la sicurezza del lavoro.

La seduta termina alle ore 16,05.

# IGIENE E SANITÀ (12a)

# MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

#### 127<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente CARELLA

Interviene, in rappresentanza del Ministero dell'ambiente, il dottor Corrado Clini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo sviluppo di patologie ad eziologia ambientale e sulla tutela della salute pubblica nelle aree ad inquinamento ambientale diffuso. Audizione di un rappresentante del Ministero dell'ambiente (R048 000, C12<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 3 dicembre 1997.

Dopo una breve introduzione del presidente CARELLA, che riassume l'oggetto dell'indagine conoscitiva e le audizioni fin qui svolte, interviene il dottor Corrado CLINI in rappresentanza del Ministero dell'ambiente.

Egli fa presente, in primo luogo, che il principale strumento di intervento del Ministero dell'ambiente nelle zone ad inquinamento diffuso è il programma straordinario di risanamento ambientale, previsto dalla legge istitutiva del Ministero.

Tale strumento è stato fino ad oggi attivato per le aree del Sulcis-Iglesiente, di Priolo-Gela, di Brindisi e di Taranto.

I programmi straordinari relativi al Sulcis-Iglesiente e all'area di Priolo-Gela sono stati già formalmente adottati – il primo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e il secondo con decreto del Presidente della Repubblica – mentre per la definitiva adozione dei piani relativi alle aree di Brindisi e di Taranto si procederà dopo il recepimento del parere favorevole della regione Puglia.

In base, invece, alla legislazione sui rischi ambientali delle zone ad alta concentrazione industriale, sono stati approvati interventi relativi alle aree Genova, Livorno, Savona e Ravenna, la cui procedura è in fase di completamento.

Vi sono state invece difficoltà per l'individuazione degli interventi da effettuare nelle aree di Napoli, dei Conoidi del Po, del Po di Volano e di Burana, della Val di Lambro e della Val Bormida.

Una situazione particolare è quella relativa all'area di Venezia-Porto Marghera, che ricade sotto la disciplina della legge speciale per Venezia.

Il dottor Clini si sofferma quindi sull'entità delle somme stanziate, pari a 202 miliardi di lire, dei quali 62 trasferiti alla regione Sardegna per il programma relativo al Sulcis-Iglesiente, 142 miliardi interamente trasferiti alla regione Sicilia relativi all'area di Priolo-Gela, 45 miliardi per Brindisi e 25 per Taranto che saranno trasferiti alla regione Puglia successivamente all'approvazione del programma, 20 miliardi già trasferiti per gli interventi nell'area di Ravenna, 27 per quella di Genova e 20, rispettivamente, per Livorno e Savona.

Risultano inoltre stanziati fondi per un ammontare, rispettivamente, di 17 e 18 miliardi per le due aree di Manfredonia e Massa Carrara, relativamente alle quali vi sono però delle difficoltà con le regioni competenti nella definizione degli interventi.

Il dottor Clini illustra quindi le caratteristiche e le problematiche principali connesse a questi interventi, che si articolano solitamente nelle tre fasi dell'individuazione dei rischi ambientali e sanitari, degli interventi prioritari di risanamento e delle prescrizioni alle industrie.

Le difficoltà principali nella elaborazione dei programmi sono determinate dalla scarsità dei dati forniti dalle regioni e dagli enti locali. Ciò rende spesso difficile anche una ricostruzione storica del rischio ambientale e sanitario, che è invece della massima importanza sia perchè in molti casi gli effetti patogeni delle esposizioni possono essere verificati solamente a distanza di tempo dalle esposizioni stesse, sia perchè – specialmente in un settore come la chimica che ha visto negli ultimi decenni una serie di rapide e spesso radicali trasformazioni delle metodologie produttive – solo un monitoraggio storico può dare conto delle stratificazioni dei danni ambientali e dei rischi sanitari.

Bisogna inoltre osservare che permane una sottovalutazione da parte degli enti locali di talune problematiche ambientali la cui evidenza è meno percepibile da parte dell'opinione pubblica rispetto a questioni, come lo smaltimento dei rifiuti e la depurazione delle acque, più conosciute e che destano più immediato allarme sociale. In questo senso è da riscontrare una persistente sottovalutazione di quei rischi ambientali, come quelli derivanti da microinquinanti e agenti chimici, che rappresentano invece gli elementi più pericolosi per quanto riguarda gli aspetti patogenetici e che dovrebbero essere più costantemente monitorati per comprenderne gli effetti sull'eziologia di malattie a decorso lungo.

Il senatore CAMERINI chiede chiarimenti su come vengono avviate le procedure per l'individuazione delle zone ad elevato rischio ambientale e su quali siano gli strumenti per valutare in particolare i rischi sanitari. Egli esprime inoltre perplessità sull'idoneità delle regioni – soprattutto dal punto di vista delle competenze tecnologiche e delle risorse umane – ad affrontare le problematiche di loro competenza relative alla tutela della salute pubblica ed ai rischi derivanti dall'inquinamento ambientale.

Il senatore MIGNONE chiede al dottor Clini chiarimenti sulla situazione relativa all'impianto di smaltimento di residui radioattivi costruito dall'ENEA a Trisaia di Rotondella, nonchè sull'area del Sarno.

Il senatore MONTELEONE, nell'associarsi alla richiesta del senatore Mignone di chiarimenti sulla situazione di Trisaia, condivide le affermazioni del senatore Camerini circa i limiti dell'organizzazione regionale che rendono problematico lo svolgimento dei compiti in materia di tutela sanitario-ambientale. Egli osserva come tale difficoltà debba essere ricondotta ad un problema più generale per cui, mentre i rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali si fanno interpreti di una domanda sociale di federalismo e autogoverno, si riscontra nel contempo l'inidoneità di questi stessi enti a farsi carico dei nuovi compiti che vengono loro affidati.

Il dottor CLINI, rispondendo alle domande dei senatori intervenuti, fa presente in primo luogo che la procedura per il riconoscimento del carattere di area a rischio ambientale è avviata in sede locale e mediata dalle regioni. Egli fa peraltro presente che negli ultimi anni vi è stata una tendenza da parte del Ministero a fare ricorso piuttosto alla procedura del riconoscimento di area con rilevanti rischi industriali che a quello di area a rischio ambientale, che sembra talvolta richiesto per finalità improprie in quanto consente il ricorso a programmi di intervento straordinario.

Per quanto riguarda gli strumenti concreti per tarare l'intervento ambientale sulle necessità determinate dalle evidenze sanitarie, egli sottolinea la necessità di un maggiore coordinamento, che peraltro viene da qualche tempo perseguito, fra Ministero dell'ambiente e Ministero della sanità al fine in particolare della realizzazione di un catalogo dei siti che presentano contaminazioni significative dal punto di vista sanitario.

Per quanto riguarda il problema delle difficoltà delle regioni nella realizzazione delle azioni di tutela ambientale, egli conferma l'esistenza del problema, di cui costituisce un esempio la sostanziale inerzia della regione Sicilia nell'attuazione del programma straordinario di risanamento dell'area di Priolo-Gela, ciò che appare tanto più grave in considerazione del carattere di emergenza assunto dalla compromissione ambientale di quella zona.

Il dottor Clini infine illustra brevemente gli interventi in corso nell'area del Sarno e, con riferimento alla situazione di Trisaia di Rotondella, sottolinea l'opportunità che gli organi competenti, in particolare l'azienda sanitaria locale, avviino un monitoraggio di carattere sanitario nell'area interessata.

Il presidente CARELLA ringrazia il dottor Clini, sottolineando che il suo intervento ha fornito indicazioni utili per il proseguimento dell'indagine, in particolare per quanto riguarda l'opportunità di approfondire le ragioni dei limiti che si riscontrano nell'intervento regionale.

La seduta termina alle ore 16,20.

# TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

#### MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

#### 148<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 16.

#### IN SEDE REFERENTE

(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(2839) RONCONI ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche

(Esame del disegno di legge n. 3039, congiunzione con il disegno di legge n. 2839 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2839, congiunzione con il disegno di legge n. 3039 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2839, sospeso il 9 dicembre 1997.

Il presidente GIOVANELLI comunica che la 1ª Commissione permanente ha riconosciuto l'esistenza dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza per il decreto-legge n. 6 del 1998.

Riferisce quindi alla Commissione sul disegno di legge n. 3039 il presidente GIOVANELLI, che ne illustra i contenuti: esso appresta un finanziamento di oltre 3 mila miliardi per gli interventi a favore delle aree che nell'autunno scorso furono disastrate dallo sciame sismico che colpì Umbria e Marche. Rispetto ai 644 miliardi stanziati nel decreto-legge n. 364 del 1997 (convertito dalla legge n. 434 del 1997), non-chè ai 451 miliardi stanziati dalla legge finanziaria, si imprime ora un più congruo impulso all'opera di ricostruzione, a fronte di un danno complessivo stimato in oltre 10 mila miliardi: vi sono stati infatti ben

96 mila edifici interessati dagli effetti del sisma, con 25.470 cittadini rimasti senza tetto (il 97 per cento dei quali dotato di sistemazione provvisoria entro la fine dell'anno scorso).

I criteri di utilizzo dei fondi vertono su due moduli operativi altamente innovativi: da un lato l'intesa tra il Governo e le regioni, per la programmazione in fasi successive e consequenziali di interventi che possono riferirsi ai singoli edifici, e dall'altro lato il superamento del metodo dell'equo indennizzo, a favore della natura preventiva delle misure da adottare. Il perseguimento dell'efficacia degli interventi di protezione civile, che connota l'attuale gestione del Dipartimento, si riscontra anche nel capo II del decreto, concernente zone già in precedenza colpite da calamità naturali, quali l'Emilia Romagna, la provincia di Crotone, la Lombardia ed il bacino padano.

Il relatore passa poi alla disamina dei singoli articoli del provvedimento: l'articolo 1 riguarda l'ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 definisce i compiti delle regioni e le intese istituzionali con cui andranno esercitate varie funzioni: in proposito, si precisa che tutti gli interventi dovranno essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente; peraltro, con criteri omogenei saranno compiute dai comuni perimetrazioni dei nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti (con danni superiori al 40 per cento), all'interno delle quali gli interventi saranno attuati medianti i programmi di recupero contemplati dall'articolo 3. L'articolo 4, nel disciplinare gli interventi a favore dei privati, rapporta il contributo a diverse soglie di danneggiamento, prevedendo inoltre che esso sia concesso dal comune sulla base di modalità e procedure definite d'intesa con le regioni. L'articolo 5 destina alle attività produttive contributi a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti, i quali si aggiungono ovviamente ai contributi per beni mobili ed immobili di cui all'articolo 4; l'articolo 6 prevede che la corresponsione dei contributi abbia luogo fino alla concorrenza della differenza quando i danni subiti siano stati anche ripianati da compagnie assicuratrici, pur integrandosi i contributi stessi con un'ulteriore somma pari ai premi pagati nei cinque anni precedenti l'evento sismico. L'articolo 7 prevede che le regioni predispongano un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica utilizzando anche i fondi relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 non ancora ripartiti dal CIPE. L'articolo 8, concernente gli interventi sui beni culturali, prevede meccanismi procedurali abbastanza complessi in ragione delle numerose competenze coinvolte, mentre l'articolo 9 disciplina la predisposizione ed attuazione di un piano di interventi urgenti da parte del Ministero dei lavori pubblici per il ripristino degli immobili statali danneggiati di propria competenza. Il relatore si sofferma quindi sulle misure per i territori interessati dal sisma del maggio 1997, sulle misure a favore dei comuni di cui all'articolo 12, consistenti in un'anticipazione dei trasferimenti erariali e nell'assegnazione di contributi sia in ragione dei minori accertamenti dei tributi, sia per l'adeguamento alla media delle risorse della fascia demografica di appartenenza; dà poi conto dell'articolo 13, concernente l'accelerazione di benefici previdenziali, l'estensione di alcune misure occupazionali, l'assegnazione di contributi straordinari alle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, nonchè dell'articolo 14, particolarmente importante in quanto relativo alle procedure di spesa e ai controlli sugli interventi. Dopo aver illustrato in dettaglio gli articoli compresi nel capo II, il relatore propone di congiungere l'esame dei due provvedimenti in titolo è di assumere quale testo base il disegno di legge n. 3039, rilevandone il pregio, rispetto al disegno di legge n. 2839 – che pure contiene meccanismi differenziati di risarcimento – di effettuare uno sforzo innovativo sul piano della programmazione degli interventi di ricostruzione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

# COMMISSIONE SPECIALE in materia di infanzia

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

4ª Seduta

Presidenza del Presidente MAZZUCA POGGIOLINI indi del Vice Presidente DANIELE GALDI

Interviene il Ministro per la solidarietà sociale Turco.

La seduta inizia alle ore 13.50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, C35<sup>a</sup>, 0002°)

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI propone che per i lavori della Commissione sia attivato il circuito audiovisivo interno, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale. Concorda la Commissione ed è quindi adottata tale forma di pubblicità.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per la solidarietà sociale (R046 001, C35ª, 0001°)

Si apre il dibattito sulle comunicazioni rese dal ministro Turco nella seduta del 29 gennaio scorso.

Interviene la senatrice BERNASCONI la quale, dopo avere ringraziato il Ministro per l'esaustività della relazione svolta, ne sottolinea la coerente visione programmatica e strategica. Infatti il bambino viene visto nella sua qualità di persona, quale destinatario di politiche di intervento, e quale indicatore di vivibilità del mondo. Ciò rappresenta un nodo politico importante per una società che ha invece inteso finora ghet-

tizzare l'infanzia in una sorta di limbo. Conclude infine rilevando che la Commissione speciale in materia d'infanzia testè istituita potrà fornire un adeguato sostegno alle strategie del Governo, individuando due o tre questioni di primaria importanza, da integrare tuttavia in una strategia globale, sulle quali concentrare la propria attività.

Il senatore TOMASSINI giudica l'analisi svolta dal ministro Turco sostanzialmente un libro dei sogni. Se appare ovvio che i bambini vivono nel Nord Italia in condizioni di minore disagio rispetto al Mezzogiorno, altre questioni appaiono sostanzialmente sottovalutate e poco incisive sembrano le soluzioni prospettate. Mentre sarebbe doveroso analizzare le condizioni dell'infanzia nel contesto della famigliarità, al contrario, nella relazione del Ministro, si è posto piuttosto l'accenno sul versante dell'istituzionalizzazione, trascurando gli interventi a favore della formazione culturale e sportiva del bambino. Sostanzialmente omessi appaiono gli strumenti per la sorveglianza, gli interventi per la salvaguardia della salute e della sessualità del minore. A suo avviso sarebbe stato sicuramente più opportuno definire concretamente gli interventi, fornendone un'adeguata quantificazione, una loro precisa scansione temporale, e una puntuale imputazione di spesa.

Il senatore OCCHIPINTI, dopo avere espresso il proprio apprezzamento per la strategia d'azione illustrata dal ministro Turco, dichiara di condividere i punti fondamentali della sua analisi. In particolare, conoscendo bene la realtà del profondo Sud d'Italia, condivide quanto affermato dal Ministro circa la grave incidenza in tale area della povertà minorile, dell'elevatezza dell'abbandono scolastico, del rischio di solitudine delle famiglie. Richiama quindi l'attenzione sulla scarsa conoscenza e conseguente inattuazione di molti strumenti legislativi da parte degli enti locali e sottolinea la necessità di verificare che i piani elaborati dal Governo arrivino a conoscenza fin nelle più profonde diramazioni dello Stato, in modo da garantirne l'attuazione da parte degli enti locali. Dopo avere fatto presente la necessità che si arrivi finalmente al varo del provvedimento, attualmente all'esame del Senato, contro lo sfruttamento sessuale dei minori, ricorda l'importanza del lavoro svolto da un gruppo di volontariato di Avola che ha attentamente studiato il fenomeno della pedofilia e che, qualora la Commissione concordasse, potrebbe essere utilmente audito in sede parlamentare. Preannuncia quindi la presentazione di un'iniziativa di legge organica sul tema del nomadismo, rilevando inoltre la necessità di incrementare gli aiuti e i sostegni alle famiglie affidatarie. Conclude infine sottolineando l'importanza rappresentata dall'istituzione della Commissione speciale in materia d'infanzia, in quanto l'ingresso dell'Italia in Europa si giocherà anche e soprattutto sui temi della civiltà e sulla acquisizione di una rinnovata coscienza sociale.

La senatrice BRUNO GANERI dichiara in primo luogo di condividere pienamente la relazione svolta dal ministro Turco che ha tenuto conto del necessario processo di contestualizzazione dello sviluppo del bambino, accentuandone il rispetto della sua qualità di persona. Dopo aver rilevato in primo luogo che la storia dell'umanità è sostanzialmente storia dell'infanzia, ma solo difficilmente storia del bambino, sottolinea che i temi della violenza sessuale, la mancanza di un ruolo di adozione, nonchè di uno di paternità, sono andati stratificandosi nel tempo. In particolare, lo sfruttamento sessuale dei minori è stato scientificamente costruito in alcune civiltà che pure, per altri aspetti, giudichiamo grandiose, così come il lavoro minorile, e le discriminazioni culturali a sfavore delle bambine. Se da un lato infatti, la famiglia viene propagandata quale icona stereotipata di protezione e affetti, la realtà ci mostra invece che gran parte della violenza anche psicologica si svolge all'interno delle mura domestiche. Non pochi guasti sono stati compiuti anche dalla scuola, talvolta luogo di violenze anche fisiche. Nella sua qualità di sindaco del comune di Paola, ha potuto conoscere la profonda solitudine di alcune realtà meridionali, sperdute nel profondo sud. Apprezza pertanto in modo particolare lo sforzo del ministro Turco di contestualizzazione dello sviluppo del bambino, condividendo l'esigenza che molti interventi legislativi debbano essere adeguatamente conosciuti e applicati dagli enti locali.

Il senatore CAMERINI sottolinea in particolare la necessità di una riforma della legislazione sui nidi, in quanto molte giovani coppie si trovano in gravi difficoltà per la loro penuria. Rileva altresì la necessità di dare concretezza alla figura del tutore dei minori che attualmente esiste solo nella regione Friuli Venezia Giulia, in modo da garantire loro un'adeguata tutela sia in cause civili che penali.

Il senatore PIANETTA rileva in primo luogo che, al di là delle dichiarazioni della Convenzione delle N.U. sui diritti dell'infanzia, non può certo dirsi che attualmente tutti i fanciulli siano adeguatamente tutelati. Per superare tali difficoltà occorre intervenire sia sul piano dell'emergenza – si riferisce in particolare alle violenze sessuali e allo sfruttamento del lavoro minorile – che su quello della prevenzione, attraverso una programmazione di medio e lungo periodo. Conclude infine dichiarando che investire nel futuro, nei giovani, garantendo maggiori sostegni economici alle coppie e prevenendo la conflittualità famigliare, deve rappresentare una priorità di azione assoluta, tesa a valorizzare le esperienze di volontariato e a dedicare maggiore attenzione alle città a misura di bambino.

Il senatore LO CURZIO, dopo aver ringraziato il ministro Turco per la puntualità della relazione svolta, sottolinea l'importanza dell'istituzione della Commissione speciale in materia d'infanzia che può rappresentare la sede istituzionale per un riordino legislativo di tutti gli interventi a favore dei minori, rilevando come la grandezza di un Paese si misuri non tanto dal suo ingresso in Europa quanto dalla sua capacità di risolvere i problemi al proprio interno, in primo luogo nel consorzio naturale della famiglia. Dopo aver affermato di condividere la necessità di un maggiore coinvolgimento delle strutture locali nello studio di queste

problematiche, sottolinea l'importanza di prevedere un aumento degli stanziamenti a favore dell'infanzia.

Il Presidente DANIELE GALDI propone di rinviare il seguito del dibattito ad altra seduta. Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 12,50.

MODIFICA NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE (A008 000, B40<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Il Presidente Mario PEPE comunica che con lettera in data 29 gennaio 1998 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Giuseppe TURINI, in sostituzione del senatore Michele BONATESTA, dimissionario.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA E SUL CALENDA-RIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, B40ª, 0017°)

Il Presidente Mario PEPE comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna testè tenutasi ha approvato, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento della Camera, l'aggiornamento del programma trimestrale dei lavori della Commissione, inserendo la trattazione, in sede consultiva, dei seguenti disegni di legge:

- S. 1388-ter, recante «Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province»;
- S. 3015, recante «Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione»,

Si è inoltre deciso di procedere nel mese di febbraio ad un'audizione, ai sensi dell'articolo 143, secondo comma, del regolamento della Camera, sugli effetti derivanti dall'attuazione delle politiche strutturali dell'Unione Europea delineate dal documento «Agenda 2000». Sullo stesso argomento saranno trattate anche eventuali proposte di documenti.

Comunica che, nella medesima riunione l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha adottato il seguente calendario dei lavori per il mese di febbraio 1998:

# Martedì 10 febbraio:

ore 12,45: comunicazioni del Presidente sul programma e sul calendario dei lavori;

ore 13: esame congiunto del disegno di legge S. 3039 di «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi» e del disegno di legge S. 2839, recante «Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche»;

ore 13,30: esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul nuovo assetto dei poteri regionali e la ripartizione delle competenze dopo la legge 15 marzo 1997, n. 59.

# Mercoledì 11 febbraio:

ore 13: Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi;

ore 13,30: seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente «Riordinamento dell'agenzia per i servizi sanitari regionali»;

al termine: esame dello schema di decreto legislativo sulla riforma della disciplina del commercio.

(Il termine per il deposito della proposta di parere sullo schema di decreto legislativo relativo all'agenzia per i servizi sanitari regionali è fissato a giovedì 12 febbraio alle ore 12. Il termine per il deposito degli eventuali emendamenti è fissato a lunedì 16 alle ore 18.)

# Martedì 17 febbraio:

ore 12,30:

seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul nuovo assetto dei poteri regionali e la ripartizione delle competenze dopo la legge 15 marzo 1997, n. 59;

seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente «Riordinamento dell'agenzia per i servizi sanitari regionali» (con votazione del parere);

esame del disegno di legge S. 3015, recante «Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione»:

seguito dell'esame dei disegni di legge S. 3039 di «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi» e del disegno di legge S. 2839, recante «Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche»;

esame del disegno di legge S. 1780-B, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle comunità europee – legge comunitaria 1995-1997».

# Mercoledì 18 febbraio:

ore 13: seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo sulla riforma della disciplina del commercio.

# Martedì 24 febbraio:

ore 12.30: seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo sulla riforma della disciplina del commercio.

# Mercoledì 25 febbraio:

ore 13.30: seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo sulla riforma della disciplina del commercio e votazione del parere.

Al fine di consentire un'adeguata istruttoria dei pareri sugli schemi di decreti legislativi, saranno calendarizzate ulteriori sedute dell'ufficio di presidenza per attività informali di tipo conoscitivo con soggetti istituzionali ed economici nelle giornate di lunedì (p.m.) e/o di venerdì (a.m.).

### La Commissione prende atto.

Il Presidente Mario PEPE comunica, inoltre, che è a disposizione presso la segreteria della Commissione la relazione sulla visita compiuta da una delegazione della Commissione nella regione Marche il 2 e 3 febbraio scorsi, corredata dalla documentazione acquisita nel corso degli incontri ivi tenutisi.

## IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(A.S. 2839) RONCONI ed altri. – Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche

(Parere alla 13ª Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il deputato Eugenio DUCA, *relatore*, illustrando anzitutto il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 6 del 1998, precisa che esso è il frutto di alcune scelte peculiari; anzitutto si intende realizzare la ricostruzione coinvolgendo i soggetti istituzionali che si trovano più vicini agli interessi colpiti dagli eventi sismici; il testo stesso del decreto è stato elaborato con il concorso degli enti locali e delle forze sociali in-

teressate. Inoltre, si è inteso elaborare una sorta di protocollo operativo da seguire in occasione delle future emergenze derivanti da crisi sismiche sulla base delle norme che in passato hanno dato buon esito. Un ulteriore aspetto è costituito dall'esigenza di attuare una semplificazione delle procedure.

Il relatore, soffermandosi sui profili che maggiormente interessano la commissione, passa quindi in rassegna l'articolato. In particolare, l'articolo 2 individua i compiti delle regioni Marche e Umbria in relazione all'intesa di programma prevista dalla legge n. 662 del 1996. Le due regioni hanno già sottoscritto con il Governo un protocollo iniziale, sulla cui base sarà in tempi brevi definita l'intesa in termini che affrontino anche il problema dello sviluppo delle zone colpite dal sisma, e non soltanto quello della ricostruzione. Il comma 2 del citato articolo prevede che le regioni si occupino dei profili di programmazione degli interventi anche sotto l'aspetto finanziario con l'individuazione delle priorità. Il comma 4 stabilisce il criterio dell'unitarietà degli interventi nel caso di interi edifici o complessi di edifici strutturalmente collegati. Il comma 5 stabilisce che i comitati tecnico-scientifici per ciascuna regione vengano integrati da un rappresentante del Servizio sismico nazionale e da tre esperti scelti dalle regioni. È poi prevista dal comma 6 un'intesa tra regioni e Ministero dei lavori pubblici per la determinazione dei parametri tecnici ed economici per determinare i costi da ammettere al contributo pubblico. Il relatore ritiene che debba essere valorizzato il ruolo delle commissioni tecniche, modificando i commi 2, 3 e 4 e sopprimendo il comma 6. Ugualmente ritiene che debba essere modificato l'articolo 4, comma 3, che prevede un'ulteriore intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici, nel senso di sostituire tale intesa con il parere espresso dai comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, quinto comma.

L'articolo 3 del decreto legge disciplina interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali, che devono essere perimetrati dai comuni nelle zone in cui il danno sia superiore al quaranta per cento, attivando un programma integrato di recupero. Inoltre, i comuni devono indicare i danni e gli interventi proposti, i costi, le destinazioni d'uso e i soggetti realizzatori degli interventi. Le regioni, oltre ad avere un potere sostitutivo nel caso di inadempienza dei comuni, devono assicurare l'assistenza tecnica agli enti locali e occuparsi della programmazione delle risorse, disciplinando i casi in cui i programmi di intervento comportano strumenti urbanistici attuativi in variante rispetto a quelli generali.

Gli articoli 4, 5 e 7 disciplinano rispettivamente gli interventi a favore dei privati, per le attività produttive e per il settore dell' edilizia residenziale pubblica.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 8, che riguarda gli interventi sui beni culturali. In questa materia vi è un problema di coordinamento con l'articolo 1, comma tre, lettera *d*) della legge n. 59 del 1997 e di interpretazione di quest'ultima norma, al cui riguardo le regioni ritengono che le competenze dello Stato attengano essenzialmente all'adozione dei provvedimenti di vincolo dei beni, senza compiti di gestione e valorizzazione dei beni medesimi. Ad avviso del relatore, l'articolo 8

del decreto-legge dovrebbe essere modificato nel senso, da un lato, di stabilire più marcatamente le competenze del Commissario per portare a termine gli interventi di somma urgenza, e, dall'altro, per i restanti aspetti, di definire un nuovo rapporto che coinvolga gli enti locali, le regioni e il Ministero dei beni culturali, senza dare rilievo istituzionale alle articolazioni del ministero medesimo. Dovrebbero inoltre essere chiariti due aspetti riguardanti il patrimonio culturale: i contributi ai proprietari di edifici di notevole interesse ai sensi della legge n. 1089 del 1939, dovrebbero concernere anche il ripristino degli elementi architettonici interni e degli arredi colpiti anche quando l'entità del danneggiamento è inferiore a quella prevista dall'allegato A, purchè gli edifici interessati siano ricompresi nel piano di cui all'articolo 3 del decreto-legge, garantendo inoltre che gli edifici in questione siano assicurati al pubblico godimento. Inoltre, si deve chiarire quali siano i comitati che devono assistere le regioni e il Ministero dei beni culturali nella predisposizione del piano per il patrimonio culturale, in quanto il testo del decreto fa riferimento ai comitati istituiti ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza 2668 del 1997, che peraltro istituisce un solo Comitato per le due regioni, a sua volta costituito per assistere un commissario che in questa fase avrà cessato le sue funzioni. Ritiene pertanto che i comitati cui si fa riferimento siano quelli di cui all'articolo 2 della citata ordinanza; in tal senso andrebbe opportunamente modificato il testo.

L'articolo 9 del decreto-legge riguarda interventi su immobili statali, dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato. Sarebbe opportuno prevedere il parere delle regioni per il piano delle opere pubbliche, mentre per le azioni del Ministero delle risorse agricole andrebbe affidata alle regioni una funzione propositiva.

Quanto all'articolo 14, che prevede norme per l'accelerazione degli interventi, il relatore ritiene che la possibilità di ricorrere nell'affidamento dei lavori alla trattativa privata e al sistema della concessione debba essere attentamente vagliata.

Il Capo II del decreto-legge, infine, reca ulteriori interventi urgenti di protezione civile relativi ad eventi che hanno colpito altre regioni fra il 1994 e il 1996.

Per quanto infine riguarda il disegno di legge A.S. n. 2839, d'iniziativa del senatore Ronconi ed altri, lo stesso risulta nei suoi contenuti sostanzialmente assorbito dal decreto-legge.

Il relatore, infine, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito.

Il deputato Riccardo MIGLIORI, nel sottolineare che in occasione della recente visita di una delegazione della Commissione nella Regione Marche si sono potute verificare l'efficienza e la serietà del sistema delle autonomie nell'affrontare la situazione di crisi determinata dagli eventi sismici, ritiene che debba essere garantito un adeguato coinvolgimento delle autonomie locali stesse per i profili che attengono all'urbanistica affinchè la gestione dell'emergenza avvenga in una linea di coerenza complessiva. Ritiene inoltre che debba essere assunta una specifica iniziativa della Commissione per garantire l'effettivo impiego nelle

amministrazioni locali dei militari di leva superando i persistenti ostacoli burocratici.

Il deputato Eugenio DUCA, *relatore*, nel concordare con le considerazioni del deputato Migliori, sottolinea che la propria relazione è infatti improntata ad una valorizzazione delle autonomie e ad una semplificazione dei procedimenti.

Il senatore Giuseppe TURINI interviene per ribadire a sua volta, in accordo con le considerazioni del relatore, che deve essere prestata particolare attenzione alle norme per la velocizzazione delle opere di ricostruzione.

Il Presidente Mario PEPE conviene con il relatore circa la completezza dell'intervento disposto dal decreto-legge, che contiene linee di azione per opere di carattere sostanziale nei centri storici e reca i necessari sostegni alle attività produttive colpite dal sisma. Valutata l'opportunità, comunque, delle osservazioni e dei suggerimenti avanzati nella relazione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

INDAGINE CONOSCITIVA SUL NUOVO ASSETTO DEI POTERI REGIONALI E LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE DOPO LA LEGGE N. 59/1997 (R048 000, B40<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, presenta la proposta di documento conclusivo (*vedi allegato*), già trasmessa ai componenti della Commissione.

Intervengono, quindi, il senatore Tarcisio ANDREOLLI e i deputati Umberto GIOVINE e Mario VALDUCCI.

Il Presidente Mario PEPE rinvia, quindi, il seguito dell'esame del documento conclusivo alla seduta di martedì 17 febbraio.

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL NUOVO ASSETTO DEI POTERI REGIONALI E LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE DOPO LA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59

#### Premessa

L'attuale fase di transizione istituzionale risulta contrassegnata sul tema del regionalismo e delle autonomie da due processi di riforma, la cosiddetta riforma Bassanini, volta ad attuare il più ampio decentramento possibile a costituzione invariata, e la riforma costituzionale, che ha disegnato un modello di rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, nel quale, a grandi linee, è attribuita alle Regioni una competenza legislativa generale e residuale e ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative.

L'effettiva portata della riforma costituzionale in corso è però ancora tutta da approfondire in sede politica e parlamentare, mentre il processo di riforma avviato con la L. 59/1997 persegue un obiettivo concreto e raggiungibile, rappresentando il primo tentativo, in risposta alle istanze che vengono ormai da tutto il Paese, di potenziare il decentramento dopo i lavori della Commissione Giannini e i decreti delegati del 1977.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, che ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 59 del 1997, è chiamata ad esprimere il proprio parere sugli schemi di decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali funzioni amministrative in attuazione degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, ha ritenuto che l'importanza dei temi da affrontare esigesse una riflessione tecnica e politica sulle prospettive del regionalismo aperte dalla riforma. Si è pertanto ritenuto necessario procedere allo svolgimento di una indagine conoscitiva sull'argomento.

# 1. La deliberazione dell'indagine conoscitiva

Nella seduta del 17 settembre la Commissione ha deliberato il seguente documento di base per lo svolgimento dell'indagine:

«L'esperienza del regionalismo italiano è parsa contrassegnata da una progressiva divaricazione rispetto al modello costituzionale, che ha prodotto, in ultima analisi, un'attenuazione dei connotati tipici dello Stato delle autonomie disegnate dalla Carta fondamentale del 48. Per un verso, infatti, l'affermarsi del principio di leale cooperazione tra il livello statale e quello regionale ha finito per far premio sul modello costituzionale imperniato sul principio di separazione delle competenze (articoli 117 e 118 della Costituzione). Per altro verso, al dispiegarsi del pro-

cesso di trasferimento delle funzioni amministrative secondo diverse velocità – dapprima in forma del tutto frenata (decreti delegati del 72), successivamente, invece, in forma più estesa ed organica (DPR n. 616/77) – si è accompagnato un concreto riaccentramento di fatto delle medesime funzioni giustificato, di volta in volta, secondo diversi canoni interpretativi dell'«interesse nazionale», elaborati dalla giurisprudenza costituzionale.

Infine, la condizione di una non apprezzabile autonomia finanziaria della regioni ha ancor più ridotto la effettiva capacità di decisione politica dell'Ente autonomo territoriale concorrendo a favorire, tra l'altro, un deficit di responsabilità degli amministratori locali. Quanto sopra rilevato ha concorso nel complesso a indebolire il livello regionale di governo frustrando le aspettative insite nel disposto costituzionale.

L'odierna riattualizzazione del dibattito sul regionalismo nella prospettiva di un rilancio dello Stato delle autonomie muove, allora, da una molteplicità di fattori che sollecitano in definitiva una più generale valorizzazione del livello di governo regionale. A cominciare da una configurazione del processo di integrazione europeo nel quale appare necessario marcare una partecipazione delle Regioni alle decisioni di livello sovranazionale; per finire, da ultimo, alla pressante istanza di una maggiore autonomia – soprattutto finanziaria – che dalle stesse comunità territoriali si indirizza al potere centrale, con l'auspicio, in ultima analisi, della realizzazione di un ordinamento anche di tipo federale.

Tale dibattito ha già prodotto apprezzabili esiti normativi «a Costituzione invariata»; la legge n. 59/97 – seguita dalla legge n. 127/97 (recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo») – anticipa, in qualche modo, i possibili esiti riformatori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, dilatando significativamente l'autonomia amministrativa regionale e, nel contempo, rinvenendo nel principio di sussidiarietà la formula organizzatoria di articolazione dei rapporti tra i diversi livelli di governo. Spetterà al Governo di tradurre ad esito – nei previsti decreti delegati – le scelte legislative innanzi delineate.

Naturalmente, l'impegno a realizzare un più vasto decentramento autonomistico e a rendere immediatamente operativi nel nostro ordinamento principi e regole organizzative – come quello della sussidiarietà – da tempo vigenti in altre esperienze ordinamentali (come quella tedesca) deve, in ultima analisi, coordinarsi con lo sforzo ben più impegnativo nel quale si produce la suddetta Commissione Bicamerale di ridisegnare coerentemente le profilature del modello di Stato regionale attraverso la modificazione del titolo V della Costituzione.

La consapevolezza, infatti, della necessità di rivedere la disciplina costituzionale vigente – rivelatasi oramai insufficiente a contenere le evoluzioni del modello preposto e, soprattutto, ad arginare le disfunzioni in senso centralistico registratesi nel tempo – impone di riguardare la legge n. 59/97 come un chiaro sintomo dell'impegno politico a procedere senza indugio sulla via di un rilancio dello Stato delle autonomie coinvolgendo il livello massimo di regolamentazione normativa.

Seguendo questa impostazione generalmente condivisa, resta impegno politico prioritario identificare con nettezza l'assetto istituzionale da realizzare (federalismo, regionalismo, più o meno spinto) prima di procedere alla strutturazione normativa di esso. La scelta delle singole soluzioni da adottare, sul piano organizzativo, resta infatti del tutto servente e complementare alla scelta di fondo relativa al «tipo» di Stato delle autonomie; in ogni caso, sembra non potersi più prescindere, al riguardo, dalla compiuta affermazione che la legge Bassanini (n. 59/97) ha concorso alla realizzazione del canone della sussidiarietà sia come valore' intrinseco ad un ordinamento democratico fondato sulla valorizzazione delle autonomie territoriali (art. 5 Cost.), sia, ancora, come regola organizzatoria dei rapporti tra le molteplici istituzioni territoriali preposte alla cura degli interessi delle comunità sociali.

L'indagine conoscitiva trova ragione, in primo luogo, nella opportunità di raccogliere le autorevolissime considerazioni di eminenti studiosi del diritto costituzionale sugli effetti che la legge n. 59/97 appare in grado di spiegare per la conformazione del modello di Stato regionale «a Costituzione invariata». In tale ordine di idee, sembra utile acquisire – in prospettiva, tra l'altro, dell'esame che questa Commissione sarà chiamata a svolgere sugli schemi dei Decreti Legislativi delegati di attuazione della citata legge n. 59/97 – ogni valutazione che, nel corso di tale indagine potrà emergere, su eventuali accorgimenti normativi che possano sostenere l'effettività dell'affermato principio di sussidiarietà, favorendo, in particolare, la possibilità di un corretto impiego dello stesso all'interno di un contesto ordinamentale fondato per lo più sulla separazione delle sfere di competenza.

Resta, poi, da porre l'attenzione al problema della semplificazione degli apparati amministrativi, statali e regionali, conseguente, rispettivamente, all'ulteriore trasferimento di funzioni dal centro e alla migliore articolazione delle competenze tra Regioni e Governi locali nella prospettiva di riservare alle prime eminentemente funzioni di governo e di programmazione.

Infine, dai soggetti auditi ci si attende una più generale considerazione circa la capacità del nuovo assetto organizzativo, come espresso dai principi della legge n. 59/97, di favorire nell'immediato un effettivo rilancio del livello regionale rimediando alle disfunzioni nel tempo prodottesi sul piano della reale funzionalità della Regione come Ente di governo.

Così che sarà utile raccogliere, da questa indagine, una traccia sugli auspicabili sviluppi che il percorso riformatore dovrà seguire per approdare alla descrizione di un modello coerente con le aspettative di un maggiore autogoverno delle comunità intermedie».

## 2. Lo svolgimento dell'indagine

La Commissione ha, quindi, dedicato dieci sedute all'audizione di soggetti istituzionali e di esperti della materia.

Le audizioni si sono così articolate:

23 settembre 1997	ANCI (Associazione nazionale comuni italia- ni)
30 settembre 1997	UPI (Unione delle province d'Italia)
21 ottobre 1997	UNIONCAMERE E UNCEM (Unione nazio- nale comuni comunità enti montani)
26 novembre 1997	prof. Rossano (Università «La Sapienza» – istituzioni diritto pubblico)
2 dicembre 1997	prof. Corso ( <i>Università Palermo – diritto am-</i> ministrativo) e prof. Ortino ( <i>Università Firen-</i> ze – diritto pubblico dell'economia)
3 dicembre 1997	prof. Scudiero (Università Napoli – diritto costituzionale)
11 dicembre 1997	Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
13 gennaio 1997	prof. Falcon (Università di Trento – diritto amministrativo)
21 gennaio 1998	prof. Barbera (Università Bologna – diritto costituzionale)

# 2.1 Le audizioni dei soggetti istituzionali

Il giudizio espresso sulla legge n. 59/97 – e sulla legge n. 127/97 – da parte delle associazioni delle autonomie locali è sostanzialmente unitario (v. documento elaborato d'intesa tra ANCI, UPI e UNCEM) e fortemente positivo; le eventuali preoccupazioni sono rivolte ai profili di attuazione della legge, chiedendosi coerenza con i principi enunciati, omogeneità (se non unicità) della legislazione delegata, coinvolgimento delle autonomie nel caso di esercizio da parte dello Stato dei poteri surrogatori, effettività e contestualità nel trasferimento delle risorse (finanziarie ed umane).

In questo senso è la posizione dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), che nell'audizione del 23 settembre 1997 ha rimarcato la straordinaria valenza del principio di sussidiarietà nella riforma amministrativa e costituzionale dello Stato per la costruzione di una vera e propria Repubblica delle autonomie.

In primo luogo, il principio di sussidiarietà segna una netta linea di distinzione tra i compiti di programmazione e di coordinamento, da affidare alle Regioni, e i compiti di gestione, rimessi agli enti locali. Questo aspetto rappresenta un momento di indispensabile chiarimento con le regioni, che esige l'abbandono di atteggiamenti di corporativismo istituzionale e grande senso di responsabilità anche alla luce dell'esperienza negativa della mancata attuazione dell'articolo 3 della legge n. 142 del 1990.

Più specificamente il principio di sussidiarietà introduce una sorta di presunzione di competenza dell'ente comune, sentito dai cittadini come unica «organizzazione istituzionale naturale».

Questione particolarmente delicata è poi quella delle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione: per esse gli enti locali reclamano integralmente l'applicazione del principio di sussidiarietà, anche se, in questo caso, non appare possibile un'attribuzione diretta di compiti dallo Stato agli enti locali, essendo costituzionalmente necessaria la mediazione della legislazione regionale. Inoltre, per tali materie non sembra agevolmente configurabile un meccanismo sostitutivo da parte dello Stato nel caso di inadempienze regionali.

Anche secondo l'Unione delle Province d'Italia (UPI), sentita nell'audizione del 30 settembre 1997, la modernizzazione del sistema amministrativo passa attraverso la dismissione da parte delle regioni dei compiti di amministrazione attiva. Sotto questo profilo, l'esperienza regionalista ha avuto complessivamente un esito non positivo; i processi di decentramento si sono spesso bloccati essenzialmente per la tendenza a mantenere in capo alle regioni competenze di amministrazione attiva nel governo dei sistemi istituzionali locali, del territorio e dei sistemi economici. Su tale aspetto, la previsione contenuta nella legge n. 59 di un potere sostitutivo dello Stato qualora le regioni non si muovano in questa direzione, è considerata un punto decisivo, perchè consente di avviare obbligatoriamente il processo di decentramento e di riorganizzazione del sistema amministrativo previsto dalla legge 59 medesima. Si rileva, infine, che nel quadro di una politica di promozione delle autonomie locali, il ruolo della Provincia, in quanto ente intermedio fondamentale per radicare lo sviluppo sul territorio e contribuire a tradurre in atto le scelte che interessano le comunità locali, si dovrebbe ridefinire in relazione al governo di tre grandi settori: la pianificazione territoriale e la tutela dell'ambiente; il mercato del lavoro e la formazione; la politica delle infrastrutture e il coordinamento dei sistemi locali.

Per l'*Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani* (UNCEM), sentita nell'audizione del 21 ottobre 1997, si pone anzitutto un problema di identità istituzionale e di fondamento costituzionale.

Anche la legislazione ordinaria tende sempre più a identificare le comunità montane come organismi di autogoverno della montagna, superando la prima impostazione basata su interventi meramente economici a sostegno delle zone montane. In questa linea è la legge n. 97/1994, così come l'articolo 56, terzo comma del progetto di revisione costituzionale, che rispecchia una logica di flessibilità degli ordinamenti territoriali, contemplando forme associative tra piccoli comuni e tra comuni montani. Per poter materialmente decentrare, in ossequio al principio di sussidiarietà, rilevanti compiti amministrativi che non possono essere mantenuti in gestione da un livello di governo superiore a quello comunale (principio di adeguatezza), le comunità montane (e, per i piccoli comuni, le unioni intercomunali) si pongono come organismo associativo di gestione dei servizi pubblici e non come nuovo, ulteriore livello di governo. Si attua così anche il principio di differenziazione, coniugandolo con quelli già richiamati di adeguatezza e sussidiarietà. E in quest'ottica la comunità montana si trasforma in un organismo associativo che dialoga con le altre istituzioni all'interno della provincia e della regione, per creare simbiosi tra i vari territori e nuove forme di collaborazione istituzionale in termini solidaristici.

La Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, sentita nell'audizione dell'11 novembre 1997, ha espresso una valutazione decisamente critica sulla legge Bassanini per il rischio di una frantumazione del disegno di riforma amministrativa, che – si sottolinea – non è un mero trasferimento di funzioni ma è anche una riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

Si assiste, secondo le Regioni, ad uno dei tipici paradossi della situazione italiana, per cui per riformare il centro occorrerebbe che quest'ultimo fosse efficiente. Ma il bisogno di riforma nasce proprio dall'inefficienza del centro, che rende estremamente difficile rendere operativa la direzione unitaria (la «cabina di regia») del processo di riforma stesso. Ne derivano, a giudizio degli esecutivi regionali, scompensi molto preoccupanti, non essendo disponibile un quadro complessivo del processo di decentramento con conseguenti forme di contrattazione e confronto molto settoriali che generano conflittualità interistituzionali piuttosto marcate e disarticolazioni riguardanti i soggetti di governo territoriale.

Si paventa il rischio che l'operazione di decentramento consista nello scaricare i *deficit* sugli enti decentrati come già avvenuto in modo clamoroso nel caso della sanità.

Quanto al raccordo con il progetto di riforma costituzionale elaborato dalla Bicamerale, le Regioni non vedono un disegno chiaro e colgono elementi contraddittori: da un lato vi è un messaggio di federalismo con accenti quasi massimalistici, come nella definizione del principio di sussidiarietà (articolo 56); dall'altro restano al centro le scelte di fondo in materia fiscale (articolo 62) e il potere di determinazione degli «imprescindibili interessi nazionali» (articolo 58, comma 3).

Le maggiori preoccupazioni riguardano l'esigenza di una distribuzione più efficiente delle competenze fra i vari livelli istituzionali ed il tema della forma di governo regionale, per la quale è stata unitariamente avanzata la richiesta dell'elezione diretta del presidente della giunta regionale; vi è poi la questione della composizione della seconda camera (articolo 89), che non può essere un organo per metà di garanzia e per metà di rappresentanza dei governi territoriali, ma deve avere un'identità precisa e forte. Infine, si sottolinea che la possibilità di forme speciali di autonomia anche per le regioni a statuto ordinario deve essere resa maggiormente praticabile rispetto a quanto previsto dall'articolo 57, quarto comma del progetto di revisione costituzionale.

Un capitolo a parte dell'indagine riguarda le cosiddette autonomie funzionali, quali sono le camere di commercio e le università. L'*Union-camere*, nell'audizione svoltasi il 21 ottobre 1997, ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo sull'impianto complessivo della legge n. 59. Si è rilevato che la cultura giuridica e quella politica hanno sempre definito il decentramento solo sulla base territoriale; la vera novità della legge è invece quella di individuare un altro aspetto, legato alle autonomie funzionali: come tali devono essere considerate le camere di com-

mercio che, con il loro sistema a rete sul territorio, svolgono importanti funzioni, non solo di conservazione e monitoraggio, ma anche di promozione e di supporto dell'economia locale. Con la legge n.59 si abbandona quindi l'idea di una riorganizzazione «a cascata», che utilizza il territorio come unico riferimento, e gli enti locali funzionali divengono così possibili destinatari delle deleghe di compiti amministrativi da parte dello Stato e delle Regioni. Coerentemente con tale impostazione va inteso il principio di sussidiarietà, in quanto la vicinanza ai cittadini da esso postulata non deve intendersi in senso meramente spaziale, ma anche di prossimità del rapporto, come accade relativamente ai servizi che interessano la «business community» per le camere di commercio. Queste chiedono, con riferimento ai servizi per le imprese, di essere riconosciute come naturali destinatari delle deleghe in ragione dei principi di omogeneità, efficienza e unicità del referente.

# 2.2 Le audizioni di esperti della materia

La Commissione ha dedicato, inoltre, alcune sedute all'audizione di esperti della materia. Il *professor Claudio Rossano*, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia e commercio dell'Università «La Sapienza» di Roma, nell'audizione del 26 novembre 1997, soffermandosi sul raccordo tra i principi ispiratori della legge n. 59 e i principi del progetto di riforma costituzionale, ha individuato quale «denominatore comune» il principio di sussidiarietà accolto in entrambi i documenti. Lo stesso, peraltro, presenta lati ambigui, nel senso che potrebbe essere strumentalizzato per legittimare ingerenze dei livelli di governo superiori assumendo a pretesto l'insufficienza delle autorità periferiche.

Ulteriore aspetto problematico è l'assenza nel progetto di revisione costituzionale di un modello federalista vero e proprio, a favore di una sorta di federalismo municipalistico che frantuma la funzione amministrativa in una pluralità di enti territoriali, indebolendo il ruolo delle regioni; si realizza una parificazione dei diversi livelli istituzionali nella Conferenza Unificata, sulla quale si ergerà però il potere decisionale dello Stato quale inevitabile mediatore di ultima istanza dei conflitti insorgenti tra i diversi livelli istituzionali.

La riflessione specificamente condotta sulla legge n. 59/97 ha come punto centrale l'articolo 4, che configura il principio di sussidiarietà, da intendere in senso orizzontale (pubblico-privato), e in senso verticale, con le autonomie locali che debbono svolgere tutte le funzioni localmente con l'intervento degli organismi gradualmente superiori, quando il livello inferiore non possa adeguatamente assolverle. Sul piano attuativo, peraltro, mancano i criteri specifici per rendere operativo il principio, criteri che forse potrebbero essere meglio individuati dalle regioni. Si delinea così una uniformità di attribuzione di funzioni che nella sua rigidità potrebbe rivelarsi una scelta poco opportuna. Ugualmente, se va vista positivamente la scelta di costruire le strutture organizzative, non prima di aver delineato le funzioni, sarebbe stato preferibile prevedere

anche un meccanismo transitorio che consentisse di subordinare l'efficacia dei trasferimenti alla predisposizione degli strumenti normativi e organizzativi da parte degli enti conferitari. Quanto al principio di cooperazione, il professor Rossano appare perplesso sul sistema di raccordo tra i vari livelli istituzionali, che appare penalizzante per le regioni. Va, invece, valorizzato il principio di unicità dell'amministrazione responsabile, che deve servire a risolvere un problema di imputazione che nemmeno la legge n. 241/90 aveva risolto.

In merito al potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza (articolo 4, comma 5) delle Regioni, se esso, paradossalmente, potrà comportare un incentivo all'inerzia delle medesime, va pure osservato che si pone in linea con la logica della sussidiarietà, sia pure estesa ad un ambito legislativo e non amministrativo.

Il professor Michele Scudiero, ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università «Federico II» di Napoli, nel corso dell'audizione del 3 dicembre 1997, ha toccato anzitutto il tema della flessibilità nel disegno di riforma amministrativa, sottolineando come già in un quadro di inevitabile rigidità quale quello della Carta del 1948 (il «parallelismo» delle funzioni) fossero presenti significativi strumenti di flessibilità, rappresentati dall'attribuzione agli enti locali delle funzioni di esclusivo interesse locale e dal meccanismo della delega di competenze amministrative (e anche legislative, articolo 117, secondo comma della Costituzione).

In tale direzione può essere letto il principio di differenziazione, che va ad affiancare quello di sussidiarietà. Mentre quest'ultimo, interpretato in una logica democratica, oltre a regolare il rapporto tra pubblici poteri e autonomia privata, valorizza le istituzioni più vicine ai cittadini, e cioè le autonomie territoriali, ma anche quelle funzionali come le camere di commercio e le università, il principio di differenziazione consente di superare il canone dell'uniformità di trattamento nell'allocazione delle funzioni, nel senso cioè di diversificare le funzioni non solo in senso verticale – in rapporto ai vari livelli – ma anche orizzontalmente, per esempio per classi di comuni.

Rispetto al processo di riforma costituzionale, la legge n. 59 del 1997 ne rappresenta un'anticipazione in quanto delinea il nuovo assetto delle competenze secondo un principio di devoluzione totale ai livelli locali dei poteri, con esclusione di talune materie, riconosciute di spettanza statale per la natura infrazionabile degli interessi sottostanti.

In rapporto ai lavori della Bicamerale, il professor Scudiero ritiene che si possa condividere l'impostazione di assegnare i compiti amministrativi agli enti locali, facendo delle regioni soprattutto enti di legislazione, con una riserva di competenze statali in base al già ricordato criterio dell'infrazionabilità degli interessi nazionali. I meccanismi impiegati nella legge n. 59 divengono così un fatto cogente nella previsione della proposta di riforma della Commissione bicamerale. Resta un problema importante: quello del numero e della dimensione delle regioni in una visione di pubblica amministrazione efficiente. Al riguardo è stato richiamato il modello spagnolo delle comunità autonome basato su un

meccanismo di aggregazione dal basso su iniziativa delle province, meccanismo non dissimile da quello previsto dall'articolo 132 della vigente Costituzione, norma peraltro rimasta concretamente inutilizzata.

Il professor Sergio Ortino, ordinario di diritto pubblico dell'economia presso la facoltà di economia dell'università degli studi di Firenze, ha affrontato il tema dell'indagine conoscitiva partendo dall'analisi dei nuovi scenari ordinamentali che si vanno delineando a seguito delle trasformazioni prodotte dalla società dell'informazione. Si sta affermando, a giudizio del docente un nuovo ordinamento spaziale, che supera l'attuale concezione dello Stato nazionale come unico titolare della sovranità. Sia la legge n. 59 del 1997 sia il progetto di revisione costituzionale (articolo 58, terzo comma), continuano però ad accettare questa configurazione della sovranità, mentre è in atto un processo che sta trasformando gli stati in uno dei tanti livelli di governo, con compiti di «enti liquidatori» di competenze e di risorse verso l'alto e verso il basso. Nel nuovo contesto si avrà un sistema organizzativo a livelli multipli, un federalismo «funzionale» basato su una dialettica non bipolare, ma multipolare. Al centro del sistema si porrà l'individuo, con la sua libertà di creare aggregazioni idonee a seconda degli interessi da tutelare. Si spiega così l'irrompere del principio di sussidiarietà, che dovrebbe prendere il posto di quello di sovranità. In questo quadro, ad esempio, i cataloghi di materie riservate allo Stato sono ispirati a una logica rigida e superata, dato che tali materie saranno presto oggetto di disciplina continentale o intercontinentale. Sarebbe preferibile un modello in cui la decisione sull'assunzione o rinuncia di una competenza spetti all'ente interessato, anzichè quello della Conferenza unificata, in cui il riassetto ordinamentale avviene dal centro e dall'alto.

Il professor Guido Corso, ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Palermo, nell'audizione del 2 dicembre 1997, ha individuato come elemento comune caratterizzante sia la legge n. 59/1997 sia il progetto di riforma costituzionale, il ribaltamento del principio di riparto delle attribuzioni tra Stato e regioni. La realizzazione di quest'operazione «a costituzione invariata» consiste nella riserva di competenza statale per una serie di materie e nella devoluzione di tutte le restanti, devoluzione operata sulla base di una distinzione fondamentale tra materie riconducibili all'articolo 117 della Costituzione e ulteriori materie: per le prime le regioni esercitano funzioni legislative e amministrative con l'obbligo di redistribuire i compiti amministrativi tra loro stesse e gli enti locali; per le seconde si prevede il trasferimento a regioni ed enti locali, con una potestà legislativa regionale d'attuazione.

Il conferimento delle funzioni amministrative, in entrambi i casi, deve avvenire nel rispetto del principio di sussidiarietà. Gli altri principi enunciati potrebbero però entrare tra loro in conflitto: così è, ad esempio, per quello di completezza, che richiederebbe l'attribuzione ad un unico livello territoriale di ogni competenza in materia, e per quello di cooperazione, che postula una pluralità di soggetti titolari di funzioni attinenti alla stessa materia.

A giudizio del docente due sono gli orientamenti di fondo che costituiscono la filosofia della legge n. 59: da un lato la redistribuzione delle funzioni, dall'altro l'esigenza di limitare (anche attraverso processi di privatizzazione) razionalizzare e semplificare le funzioni pubbliche.

In conclusione, in questa vicenda legislativa e di progettazione costituzionale i veri protagonisti saranno gli enti locali, cui l'articolo 56, comma 2, del progetto di legge costituzionale devolve tutte le funzioni amministrative. Peraltro, quest'ultima affermazione ha un valore programmatico perchè la sussistenza del principio di legalità dell'azione amministrativa (enunciato in forma piuttosto contorta dall'articolo 106 del citato progetto) comporterà che i comuni potranno esercitare potestà amministrative solo in forza di un conferimento legislativo statale o regionale.

Infine, in ordine al problema dell'aspetto finanziario, che costituisce il presupposto di operatività dei conferimenti di funzioni, il progetto di revisione costituzionale appare poco incisivo perchè non realizza nè autonomia tributaria nè federalismo fiscale, ma si limita a prevedere un semplice incremento di gettito.

Nell'audizione del 13 gennaio 1998, la Commissione ha ascoltato il *professor Giandomenico Falcon*, ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento.

Il docente ha preliminarmente sottolineato che il titolo V della Costituzione vigente rappresenta una «zona d'ambiguità» istituzionale assai problematica, in quanto la triade in cui si configura il sistema delle autonomie locali è sovraffollata e, a sua volta, genera un sovraffollamento della classe politica. Inoltre, la regione appare essenzialmente ente amministrativo, perchè la potestà legislativa di cui è fornita è limitata alla disciplina dell'azione amministrativa; la mancanza, poi, di competenza legislativa sugli enti locali da parte delle regioni ad autonomia ordinaria è una delle cause del cosiddetto centralismo regionale: la regione, infatti, delegando ad enti locali proprie funzioni, ne perde il controllo.

Inoltre, non va dimenticato che il limite del rispetto dei principi fondamentali anche impliciti, e non solo di quelli espressi, ha impedito alle regioni di tradurre in realtà la loro vocazione riformatrice, perchè per fare riforme bisogna poter ridefinire anzitutto i principi fondamentali, e tale ridefinizione non compete alle regioni medesime.

Nel vigente contesto costituzionale la recente legislazione ordinaria, ed ora la legge n. 59, ha inteso potenziare le autonomie, proponendosi un obiettivo che in un paese con mentalità centralista è assai difficile da realizzare, specie quando si tratti di trasferire settori di apparato burocratico.

Come aspetto positivo, nella legge in esame si intravvede il rafforzamento delle strutture di raccordo e di cooperazione, anche se si deve criticare il depotenziamento del meccanismo dell'intesa (ormai, con l'articolo 3, comma terzo del decreto legislativo 281/1997, tutte le intese si configurano come intese «deboli», poichè se non intervengono entro un prefissato periodo temporale il Consiglio dei ministri può comunque provvedere).

Come aspetto negativo il professor Falcon individua il fatto che non risulta bene delineato il quadro di governo del potere locale, perchè nelle materie previste dall'articolo 117 si fa perno sulle regioni, mentre nelle ulteriori materie si provvede con trasferimenti diretti agli enti locali. Al riguardo il docente ritiene che un sistema efficiente postuli un potere di comando regionale, essendo impensabile un sistema anarchico di ottomila comuni.

Rispetto alle proposte della bicamerale il professor Falcon esprime una valutazione negativa, perchè si assiste a un mero rimescolamento dell'esistente e non ad un vero progetto costituente. Si sarebbe dovuto eliminare il livello provinciale o, alternativamente, anche quello regionale, ma non mantenere entrambi come livelli di rappresentanza politica. Si dichiara, infine, contrario alla nuova configurazione del Senato, proponendo invece il modello *Bundesrat*, che non è una seconda camera del parlamento, ma piuttosto una struttura per attuare forme di codecisione.

Nell'audizione del 21 gennaio 1998 il professor Augusto Barbera, ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, ha espresso una valutazione positiva per i contenuti innovativi della legge n. 59 (principio di sussidiarietà, forte valorizzazione degli enti locali, separazione tra funzione legislativa, di spettanza statale o regionale, e funzione di amministrazione attiva, di competenza degli enti minori).

Peraltro, dalla esperienza dei trasferimenti attuati con il DPR 616/1977, per i quali si è successivamente assistito a una sorta di riappropriazione di compiti da parte dello Stato attraverso leggi (o leggine) ordinarie, il docente ha tratto la considerazione che una riforma nel senso indicato è inevitabilmente un problema di ordine costituzionale. Non ritiene, tuttavia, che il testo elaborato dalla Commissione bicamerale realizzi quel disegno federalista, cui con una certa enfasi pure s'intitola. Infatti, l'inversione dell'ordine delle competenze è un dato più apparente che reale, se si considera l'interferenza della potestà regolamentare degli enti locali minori, ma soprattutto la competenza dello Stato a legiferare in qualsiasi materia per imprescindibili esigenze nazionali, che di fatto sottrae ogni garanzia costituzionale al potere legislativo regionale; in altri termini, la «competenza delle competenze» è rimessa al legislatore statale ordinario e non al costituente, in contraddizione con un fondamentale principio presente in ogni ordinamento federale.

Per di più l'attribuzione della generalità dei compiti amministrativi e regolamentari ai comuni e alle province, costituisce un ulteriore fattore di indebolimento della potestà legislativa regionale alla luce del dato ormai acquisito dalla scienza giuridica costituzionale che esistono leggi-provvedimento. Si ritorna così ad una concezione ottocentesca della divisione dei poteri legislativo ed esecutivo.

Nel dibattito sulla revisione della parte seconda della Costituzione si dovrebbe, inoltre, a giudizio del professor Barbera, prestare maggiore attenzione ai problemi di «geografia» delle istituzioni, come quello della ridefinizione dei confini regionali, che in taluni casi non appaiono coerenti con la storia e la sensibilità delle comunità locali. In questa prospettiva si dovrebbero avviare veri e propri processi costituenti regionali, nel cui ambito definire il ruolo dei comuni e prevedere, in luogo delle province, delle federazioni di comuni.

Quanto al problema della presenza dell'ente federato (la regione) in Parlamento, il «Senato delle garanzie», eletto con il sistema proporzionale e a composizione integrata, appare un organo di difficile inquadramento: da un lato, esso non è estraneo alla definizione dell'indirizzo politico in certe materie, dall'altro non è chiaro se la funzione rappresentativa dei senatori sia riferibile agli interessi territoriali o, in presenza del divieto di mandato imperativo, si mantenga a livello politico generale. Incerto ne risulta il ruolo anche in rapporto alla costituzionalizzazione della Conferenza dei presidenti delle regioni.

In conclusione, il professor Barbera ritiene che il testo della Bicamerale non sia nè federalista nè regionalista; ma in ogni caso ha sottolineato che la scelta per un forte decentramento politico di tipo federalista richiede la consapevolezza che essa non consente di realizzare pienamente i valori di eguaglianza, anzi si è talora rivelata lo strumento per lo smantellamento dello Stato sociale.

#### 3. Conclusioni

#### 3.1 Le finalità della legge n. 59 del 1997

La riforma delineata dalla legge n. 59 mira ad una profonda trasformazione dell'amministrazione pubblica, per realizzare il passaggio da una organizzazione centralista e diretta, in cui lo Stato controlla o pretende di controllare tutto e tutti, ad un modello di decentramento e amministrazione indiretta, in cui tutte le decisioni vengono prese a livello locale. Pur contenendo numerose formulazioni che fanno riferimento al modello federalista di Stato, il riassetto opera esclusivamente all'interno della cornice autonomistica consentita dall'attuale Carta costituzionale, i cui articoli 5, 117, 118 e 128 sono esplicitamente richiamati negli articoli 1 e 2 della legge di riforma; può pertanto affermarsi che le deleghe legislative in essa contenute vengono ad introdurre il massimo di decentramento amministrativo compatibile con il nostro ordinamento.

Risultano evidenti, anzitutto, il profondo impatto ordinamentale della riforma e la sua rilevanza costituzionale, che sono confermati da un apposito ordine del giorno (n. 9.1124-B.19, del 5 marzo 1997, presentato al Senato e accolto dal Governo), con cui si impegnava il Governo stesso a non procedere nell'esercizio della delega prima del 10 luglio 1997, data in cui si sarebbero resi noti i primi esiti della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Peraltro, come già detto, non sembra esatto parlare di federalismo, sia pure amministrativo, in quanto il nuovo assetto delle autonomie regionali resta oggetto di competenza legislativa ordinaria statale. Non quindi, almeno in questa fase e con questa legge, federalismo, nè modifica della struttura costituzionale dello Stato, ma attuazione della previsione di cui all'articolo 5 della Co-

stituzione, in corrispondenza a istanze specifiche di efficienza e modernità provenienti dalla realtà sociale.

Infatti, se è vero che il decentramento costituisce anzitutto un principio tendenziale di organizzazione, è altrettanto vero che esso nel nostro ordinamento assurge a principio fondamentale, che va quindi ben al di là di semplici finalità tecniche, per realizzare in modo più completo le esigenze di democraticità e di pluralismo dell'ordinamento medesimo. In questo senso la legge n. 59, nel costituire sostanzialmente il terzo tentativo di decentramento dopo quelli già operati con il DPR n. 8 del 1972 e con il DPR n. 616 del 1977, si pone nel solco delle grandi leggi di riforma degli anni '90 (leggi 142 e 241 del 1990, relative rispettivamente alle autonomie locali ed al procedimento amministrativo; leggi 19 e 20 del 1994, concernenti il nuovo regime dei controlli; decreto legislativo n. 29 del 1993 sulla organizzazione amministrativa e pubblico impiego), volte tutte a incrementare gli strumenti di partecipazione democratica all'attività della pubblica amministrazione, superando per quanto possibile lo status subiectionis del cittadino di fronte allo Stato-amministratore.

Devono peraltro segnalarsi le forti novità della legge in esame rispetto alle precedenti legislazioni di decentramento, sia sotto il profilo del metodo che sotto quello del contenuto. Per questo ultimo aspetto il legislatore, consapevole della stretta correlazione sussistente tra rafforzamento del sistema delle autonomie e modifiche all'organizzazione della macchina amministrativa, nonchè della necessità di intervenire anche sulle risorse umane coinvolte dallo spostamento di funzioni, ha affrontato il tema del decentramento congiuntamente a quello del riordino delle strutture amministrative, connettendo inoltre entrambi gli aspetti anche ad un intervento (ulteriore, rispetto a quello già avviato con il decreto legislativo n. 29/1993) nel pubblico impiego.

Quanto al metodo, è stato rovesciato il criterio finora seguito nella legislazione di decentramento che si è prima richiamata – metodo del resto analogo alle previsioni della Carta costituzionale – che elencava i compiti e le materie da affidarsi alle regioni ed alle autonomie, nonchè i relativi ambiti di esercizio; si è ora invece proceduto ad individuare esclusivamente le materie che rimangono nella competenza dello Stato, affidando tutte le altre materie e competenze alle regioni ed agli enti locali (territoriali e funzionali). Si tratta di un affidamento ispirato ad un criterio di residualità di carattere potenzialmente omnicomprensivo, in osservanza del principio di sussidiarietà derivato dal diritto comunitario: in base a tale principio l'assolvimento delle funzioni amministrative spetta alle istituzioni territorialmente (e funzionalmente) più vicine ai cittadini, ad eccezione di quelle funzioni riservate allo Stato ovvero di quelle incompatibili con le dimensioni delle istituzioni periferiche. In quest'ultimo caso, peraltro, in base ai principi – del tutto innovativi nella nostra disciplina ordinamentale – di omogeneità, adeguatezza e differenziazione previsti dall'articolo 4 della legge di riforma, la sussidiarietà dovrebbe operare secondo un sistema, per così dire, a cerchi concentrici, nel quale l'ente locale «non adeguato» viene sussidiato dall'ente maggiore che comunque risulti il più vicino possibile al cittadino. Il tessuto

organizzativo prefigurato dalla legge di riforma sembra mirato a superare una volta per tutte l'indecisione che ha caratterizzato i tentativi di decentramento prima ricordati, che nel conservare il centralismo amministrativo volevano nello stesso tempo favorire le autonomie locali. In tal modo è venuto finora a delinearsi l'inconveniente – che l'attuazione della legge n. 59 dovrebbe eliminare – di avere un sistema amministrativo ed istituzionale centralizzato senza gli strumenti che consentono al centro l'efficienza per bene amministrare e, contemporaneamente, di avere autonomie locali mancanti dei requisiti istituzionali per far valere un'autonomia effettiva.

#### 3.2 Gli aspetti problematici della riforma

#### a. La complessità dell'insieme dei principi di delega

I profili problematici però non mancano. Innanzitutto, si è aperto un copiosissimo processo di produzione normativa, a vari livelli (decreti legislativi, leggi regionali e regolamenti governativi), che oltre a procedere in senso inverso rispetto all'esigenza – unanimemente affermata – di miglior conoscenza e trasparenza della vigente legislazione, porrà problemi di coordinamento anche con le altre riforme in corso. I decreti legislativi con cui si sta dando attuazione alla legge n. 59, si susseguono inoltre in assenza di una chiara e unitaria logica di riferimento. Ove l'attuazione della legge n. 59 avvenisse in modo frammentario, si rischierebbe di incidere negativamente sullo statuto delle autonomie delineato dalla citata legge n. 142 del 1990. È invece necessario acquisire la consapevolezza che il conferimento di nuovi importanti compiti e funzioni agli enti locali ne trasformerà profondamente il ruolo di fronte ai cittadini, imponendo una coerente riforma di tale legge, così da farne una vera e propria Carta delle Autonomie. Mancano, peraltro, criteri che permettano di dare concreto significato al predetto principio di sussidiarietà, di cui è stata ripetutamente sottolineata l'ambivalenza: ciò in relazione sia ad una sua non corretta applicazione, in presenza di eventuali effetti distorsivi che possono derivare da una eccessiva vicinanza tra ente decidente e destinatari delle decisioni, sia a causa di un eventuale sommarsi nel medesimo soggetto, nell'ambito del conferimento, di funzioni di amministrazione attiva e di funzioni di controllo. Inoltre, l'esistenza di una sorta di doppio binario nel processo di conferimento (materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in cui il riparto tra i vari livelli di governo territoriale è operato dalle regioni, e ulteriori materie, in cui il riparto è direttamente fatto dal legislatore delegato) lascia presumere che in assenza di criteri applicativi dei principi di conferimento si assisterà a una difforme interpretazione e attuazione - da parte dello Stato e da parte delle regioni – dei principi medesimi.

Se poi le leggi regionali di conferimento di compiti agli enti locali attuassero in termini minimali il principio di sussidiarietà, è lecito chiedersi quali strumenti giuridici potrebbero essere impiegati dagli enti locali per ottenere un'adeguata attribuzione di compiti di amministrazione attiva. Infatti, anche le esperienze straniere in cui il principio di sussi-

diarietà assume direttamente valore costituzionale dimostrano una sua scarsa «giustiziabilità», che riflette la già più volte sottolineata ambivalenza o bidirezionalità del principio stesso.

#### b. La necessità di una precisa ripartizione delle competenze

Un preciso e puntuale riparto di funzioni eviterà poi l'insorgere di possibili diffidenze degli enti locali nei confronti dei poteri regionali: diffidenze (e rischi di frammentazione) che una chiara identificazione dei rispettivi ambiti di responsabilità – che peraltro sembra costituire la principale valenza organizzativa del principio di sussidiarietà - riuscirebbe ad impedire, affiancando a regioni «forti», un altrettanto forte sistema delle autonomie locali: caratteristiche entrambe necessarie in questa fase di avvio della legge n. 59, come pure appare necessario uno Stato altrettanto «forte» nelle funzioni che continuerà ad esercitare. È del resto irrealistica, e comunque non condivisibile, una strutturazione del sistema autonomistico frammentata e priva di raccordi, che viene a sostituire ad una organizzazione statale basata su un potere di direzione centrale una organizzazione libera di ottomila comuni (più le province, le comunità montane e gli enti locali funzionali). Un sistema mirante a (necessari) obiettivi di efficacia ed efficienza deve avere «punti di snodo» dotati di poteri di direzione del sistema: poteri che devono essere non soltanto certi – e quindi precisamente circoscritti – ma anche forti e cogenti, che nel disegno organizzativo previsto dalla legge in esame sembrano, a nostro avviso, correttamente da situare nelle regioni.

Va anche considerato che i principi di delega ulteriori a quello di sussidiarietà enunciati nell'articolo 4, terzo comma, possono risultare tra loro confliggenti. Occorrerà pertanto verificare come si rapporteranno l'un l'altro, nella loro concreta applicazione nei provvedimenti attuativi della delega, il principio di sussidiarietà rispetto a quelli di adeguatezza «in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire (8) l'esercizio delle funzioni» e di differenziazione nell'allocazione delle funzioni «in considerazione delle diverse caratteristiche (8) degli enti riceventi»; ed andranno poi considerati i riflessi dell'operare dei suddetti principi rispetto all'altro e fondamentale principio, anche esso enunciato nell'articolo 4 della legge n. 59, dell'autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali. Andrà altresì verificata con attenzione la compatibilità tra il principio di completezza e quello di cooperazione, che ad una prima lettura non sembrano sommabili tra loro, visto che il primo richiederebbe l'attribuzione a ciascun livello territoriale di ogni competenza in materia, mentre quello di cooperazione postula la compresenza nella medesima funzione di più livelli territoriali.

#### c. L'importanza del ruolo delle Regioni

Nel suo complesso la legge n. 59 viene a delineare un assetto in cui le regioni sono intese come enti di legislazione e programmazione, e solo residualmente come soggetti di amministrazione attiva. Tale configurazione dei poteri regionali, peraltro, rispecchia un riparto che risulta-

va già in termini pressochè identici nell'articolo 3, primo comma, della legge 142 del 1990, norma rimasta largamente inattuata, come è noto. Anzi, proprio tale esperienza ha oggi suggerito un intervento surrogatorio dello Stato ove le regioni non diano corso alla delega di funzioni agli enti locali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Tale intervento costituisce un aspetto decisivo ai fini del successo della riforma, considerato che la realizzazione di uno Stato «leggero» – espressione ormai entrata nel linguaggio corrente per sintetizzare gli effetti di snellimento che l'attuazione della riforma produrrà nell'apparato statale – dipenderà dall'effettiva capacità delle regioni e degli enti locali di assumere l'espletamento delle funzioni conferite. Capacità che la stessa legge di riforma non dà per scontata, sia laddove specifica (articolo 3, comma 1, lettera b)) che il conferimento deve assicurare «l'effettivo esercizio delle funzioni conferite», sia ove, alla successiva lettera c) del medesimo comma, prevede «eventuali interventi sostitutivi» nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad esse affidate. A conferma di una (legittima, stante l'esperienza dei precedenti provvedimenti di decentramento, e stante le luci ed ombre dell'attuale assetto regionalistico) cautela del legislatore circa la piena capacità di risposta delle istituzioni delle autonomie a fronte dei nuovi compiti, si rinvengono nella legge in esame anche altre ipotesi di interventi decisi in sede centrale: in presenza di inadempienze della Conferenza Stato-regioni nel procedimento di redazione degli schemi di decreti legislativi volti ad individuare i «compiti di rilievo nazionale» previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera g), ovvero in caso di ritardo nell'emanazione dei decreti legislativi di decentramento infraregionale previsti dall'ultimo comma dell'articolo 4.

Eventuali situazioni di inadempienza in fase di avvio della riforma potrebbero causare il ricorso a tutte queste tipologie di interventi sostitutivi, con il rischio di avviare un circolo vizioso tra tali interventi e successive inadempienze, frustrandosi così le finalità della riforma.

#### d. L'imprescindibilità di un «coinvolgimento attivo» delle autonomie locali

È pertanto essenziale l'operare, nel corso di tutta la fase di attuazione della legge n. 59, ma soprattutto nei suoi primi passi, di una risorsa decisiva per l'attuazione della riforma medesima, individuabile nella necessità di coinvolgimento e, nei limiti del possibile, di consenso, di tutti i soggetti istituzionali interessati. Il coinvolgimento degli enti locali appare di rilievo soprattutto in quello che costituisce uno dei passaggi più delicati del disegno riformatore in esame, costituito dalla fase di stesura delle leggi regionali per il conferimento di funzioni e responsabilità agli enti locali, nonchè degli eventuali interventi sostitutivi in caso di inadempienza regionale (articolo 4, comma 5). La necessaria esigenza di completezza del disegno riformatore sembra richiedere una presenza effettiva delle associazioni rappresentative delle autonomie in entrambe le situazioni (qualora anche la seconda dovesse rendersi necessaria in qualche

situazione particolare), al fine di evitare che la riforma rimanga di solo principio, senza poi tradursi concretamente nell'ordinamento.

La medesima istanza di coinvolgimento appare auspicabile anche con riguardo ad un'altra tra le fasi cruciali del processo di riforma, costituito dal trasferimento del personale. Si tratta di un aspetto forse finora non sufficientemente considerato, e che invece merita di essere attentamente approfondito, stante anche gli esiti non soddisfacenti (e gli elevati oneri aggiuntivi) che a suo tempo produsse il trasferimento di personale nell'attuazione del decentramento regionale. Sembra pertanto necessaria una qualche forma di raccordo con le rappresentanze sindacali, al fine di facilitare l'operazione: in mancanza, si potrebbe correre il rischio di realizzare una operazione astrattamente positiva ma di fatto difficoltosa e capace di mettere in crisi l'intero processo di riforma.

Va poi rilevato che l'importanza del coinvolgimento delle autonomie locali deriva anche dal nuovo disegno dei poteri legislativi delineato nel progetto di riforma costituzionale, ove i titolari di competenze proprie non sono costituiti più soltanto dallo Stato e dalle regioni, come nel decentramento finora attuato a norma della previgente legislazione, ma anche dagli altri enti locali. Una eventuale situazione di conflitto può dar luogo ad una variabile di forte criticità del nuovo sistema di decentramento, stante l'entità e le conseguenze sulla tenuta della nuova disciplina derivanti dall'istituto del conflitto di attribuzione: istituto che, è bene ricordarlo, viene fortemente sviluppato nel progetto di riforma costituzionale in corso, ove si prevede, in coerenza con il nuovo ordinamento federale delineato nel progetto medesimo, la promuovibilità della questione di legittimità costituzionale anche da parte di comuni e province.

## 4. La riforma amministrativa nella prospettiva della revisione costituzionale

Poichè, peraltro, non può non convenirsi sul fatto che il nuovo assetto delle competenze scaturirà comunque solo dal processo di riforma costituzionale, in quanto soltanto tale livello garantisce stabilità e definitività al riparto di competenze tra i vari soggetti di governo territoriale, appare auspicabile che dalla riforma costituzionale risulti delineato un sistema delle autonomie e dei rapporti tra queste e lo Stato corrispondente a quello ora prefigurato dalla legge in esame; in caso contrario, qualora cioè il riparto delle competenze tra centro e periferia risulti diverso da quello ora in corso di attuazione, occorrerà necessariamente procedere ai necessari adeguamenti. Ad un primo esame, riferito alla fase attuale del progetto di legge costituzionale, sembra da osservare che per ora l'istanza federalistica non emerga ivi in termini di organizzazione istituzionale effettiva, e quindi che su tale terreno appaia attualmente «vincente» il disegno prefigurato dalla legge n. 59, che ha posto al centro dell'amministrazione le autonomie locali più vicine al cittadino, cioè i comuni. Si tratta di una scelta che allo stato appare più solida rispetto

al livellamento organizzativo fissato nel progetto di legge costituzionale tra Stato, Regioni, Comuni e Province: anche se occorre fin d'ora precisare che la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 56 del progetto medesimo potrebbe poi in definitiva far coincidere i due disegni istituzionali. Quel che appare certo, comunque, è che il parallelismo di competenze tuttora rispettato nella legge n. 59, stante le attuali competenze legislative concorrenti tra Stato e Regioni, potrebbe venir superato nel momento in cui secondo le modifiche costituzionali in corso si arriverà ad una precisa distinzione di competenze legislative tra Stato e Regioni: distribuite le funzioni potrebbe anzi poi pensarsi ad affidare al sistema delle autonomie poteri di tipo amministrativo maggiori rispetto a quelli ora previsti dalla legge n. 59. Tale sequenza consentirebbe di coniugare l'attribuzione delle nuove competenze amministrative con la perdurante vigenza del principio di legalità nel nuovo testo costituzionale, che, nella parte dedicata alla pubblica amministrazione, riconferma che non può sussistere attività amministrativa non riconducibile alla legge (che dovrà di volta in volta costituire la base legale del conferimento della potestà amministrativa).

Su questo punto deve essere chiaro che l'obiettivo del federalismo si pone al termine di un processo politico complesso, del quale la realizzazione dell'attuale progetto di riforma rappresenta semplicemente una fase. D'altra parte, i processi di integrazione europea e di globalizzazione potrebbero indicare nuovi punti di approdo. In questa linea si colloca, ad esempio, chi parla di «federalismo funzionale» e di tramonto dell'idea di sovranità.

Infine, maggiore attenzione sembra debba essere posta ai problemi che sono stati definiti di «geografia» delle istituzioni. Sul punto è emerso che non può ipotizzarsi uno schema rigido del tipo «macroregioni», ma, se mai, devono essere favoriti i processi che, partendo dal basso, consentano alle comunità locali di ricostruire precise identità storico-culturali.

A questo tema si connette quello del ruolo dalle province, sulla cui presenza nel nostro ordinamento, in verità, sono stati espressi giudizi discordi. Al riguardo, si deve sottolineare che la provincia non è un entità artificiale e pertanto non può essere degradata a mero ente strumentale della regione; essa identifica storicamente una precisa comunità locale (il «contado» in contrapposizione al «comune») e quindi può e deve mantenere questo compito di ente esponenziale della propria comunità, assegnatole anche dalla legge n. 142/1990, con funzioni di governo del territorio e dell'ambiente.

### COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

33<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 10,25.

LINEE PROGRAMMATICHE PER L'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE NELL'ANNO IN CORSO (A007 000, B53ª, 0017°)

Il presidente DEL TURCO fa innanzitutto presente che nel quadro delle linee operative della Commissione nell'anno in corso, la Commissione medesima effettuerà un sopralluogo venerdì 27 febbraio prossimo a Salerno per effettuare approfondimenti in tema di appalti e sub-appalti di opere pubbliche. Al riguardo ritiene che tali verifiche debbano giovarsi anche dell'apporto dei funzionari dell'ANAS che hanno gestito le relative pratiche nonchè dei tecnici T.A.V. (Treni Alta Velocità).

Il Presidente inoltre rileva che occorre programmare indagini della Commissione afferenti a problemi e situazioni affiorati nelle regioni Basilicata, Abruzzo e Marche, nonchè in alcune aree territoriali del Nord Italia.

Intervengono sui punti illustrati i deputati VENDOLA, LUMIA e CARRARA nonchè il senatore CURTO (che rileva come anche Toscana ed Emilia-Romagna debbano essere ricomprese nelle zone di cui occorre verificare la dimensione del crimine organizzato).

Dopo talune puntualizzazioni del presidente DEL TURCO, la Commissione concorda perchè si dia corso agli adempimenti operativi illustrati.

COSTITUZIONE DI UN COMITATO DI LAVORO PER I SEQUESTRI DI PERSONA (A007 000, B53ª, 0017°)

Il presidente DEL TURCO illustra la ipotesi di istituire, in seno alla Commissione, un Comitato di lavoro snello sul fenomeno dei sequestri di persona. Il tema, di per sè attuale, è particolarmente evidenziato anche dall'avvenuta liberazione, ieri sera, del signor Soffiantini, per la quale la Commissione manifesta compiacimento vivissimo.

Prendono la parola in argomento i deputati SAPONARA, LUMIA, MANCUSO, VENDOLA, NAPOLI, MANGIACAVALLO, nonchè i senatori PARDINI, GRECO, PERUZZOTTI, LOMBARDI SATRIANI, PETTINATO, CENTARO, FIGURELLI, CIRAMI e MUNGARI.

Il PRESIDENTE, svolta una breve replica agli oratori intervenuti nel dibattito, propone dunque la costituzione, in seno alla Commissione, di un «Comitato di lavoro per i sequestri di persona», composto dai senatori Pardini, Centaro e Russo Spena, nonchè dai deputati Napoli, Borghezio, Bova e Molinari.

I lavori del Comitato dovrebbero essere coordinati – propone ancora il Presidente – dal senatore Pardini.

Senza osservazioni, la Commissione, unanime, concorda.

Il senatore PARDINI rivolge espressioni di ringraziamento alla Presidenza ed alla Commissione, manifestando il proposito di svolgere in tempi rapidi un intenso lavoro.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, B53<sup>a</sup>, 0017<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE rammenta che la prossima seduta dovrà essere dedicata al completamento delle audizioni del ministro dell'interno Napolitano e del ministro di grazia e giustizia Flick, considerando che, peraltro, alcuni colleghi parlamentari debbono ancora svolgere i loro interventi al riguardo. Occorrerà poi puntualizzare il prosieguo delle linee operative che dovranno impegnare l'attività della Commissione durante l'anno in corso.

La seduta termina alle ore 12,35.

#### COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

### sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

30<sup>a</sup> Seduta

#### Presidenza del Presidente PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, B55ª, 0027°)

Il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA: INCONTRO DI LAVORO E ILLUSTRAZIONE ANIMATA DI TRACCIATI RADAR (A010 000, B55<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

(Intervengono il dottor Rosario Priore, il dottor Letterio Grasso, il professor Enzo Dalle Mese, il professor Roberto Tiberio, il colonnello Franco Donali e l'ingegner Antonio Binetti).

La Commissione procede allo svolgimento dell'incontro di lavoro, durante il quale ha luogo una rappresentazione animata di tracce *radar* rilevate la sera del disastro di Ustica.

Nel corso della rappresentazione, i periti illustrano dati tecnici e rispondono, in seduta segreta, a quesiti posti da membri della Commissione.

IL PRESIDENTE, ringraziato il dottor Priore ed i suoi collaboratori, dichiara concluso l'incontro di lavoro.

La seduta termina alle ore 23,15.

#### COMMISSIONE PARLAMENTARE

# consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il Ministro della sanità, Rosy Bindi, ed il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, Pierluigi Bersani.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, B31<sup>a</sup>, 0007<sup>a</sup>)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI avverte che, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, B31<sup>a</sup>, 0003<sup>a</sup>)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 27 gennaio 1998, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante la trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in data 29 gennaio 1998 tale schema alla Commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 febbraio 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dà il benvenuto al deputato Antonio Mazzocchi ed al senatore Massimo Wilde, chiamati a far

parte della Commissione in sostituzione, rispettivamente, del deputato Marco Zacchera e del senatore Francesco Tirelli, dimissionari.

SULL'ORDINE DEI LAVORI (A007 000, B31<sup>a</sup>, 0014<sup>a</sup>)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone di invertire l'ordine del giorno passando prima all'esame dello schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio.

La Commissione concorda.

#### PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Esame e rinvio) (R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0009<sup>a</sup>)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, rileva che con l'approvazione di tale provvedimento il Governo, su proposta del Ministro dell'industria, ha avviato l'*iter* per l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 4, comma 4, lettera *c*) della legge 15 marzo 1997, n. 59, la quale dispone che nell'opera di ridefinizione della disciplina delle attività economiche ed industriali si deve tenere conto della promozione della razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione.

Con lo schema di decreto legislativo in esame si procede pertanto ad una revisione organica della disciplina sul commercio (in termini di requisiti di accesso all'attività commerciale, di esercizio dell'attività di commercio sia in sede fissa che su aree pubbliche, di forme speciali di vendita, di orari, e di vendite straordinarie e promozionali) la cui fonte normativa principale è attualmente rappresentata dalla legge n. 426 del 1971, la cui riforma è all'esame del Parlamento ormai da quasi un ventennio.

Nel predisporre lo schema di decreto legislativo, il Ministero dell'industria ha tenuto conto del dibattito sviluppatosi sul tema negli ultimi anni ed, in particolare, del lavoro condotto nel corso del 1997 dall'apposito Comitato ristretto della X Commissione della Camera dei deputati nonchè delle indicazioni contenute nella relazione «Regolamentazione della distribuzione commerciale e concorrenza» presentata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato al Presidente del Consiglio dei Ministri nel gennaio 1993.

Nella relazione l'Autorità sottolinea gli evidenti limiti del sistema normativo vigente che, rimasto sostanzialmente invariato dal 1971, è caratterizzato dalla presenza di ostacoli all'ingresso nel settore e alla gamma merceologica di vendita, i quali impediscono o ritardano l'ammodernamento della rete distributiva, con conseguenti aumenti dei costi di produzione e quindi dei prezzi dei prodotti offerti. L'Autorità già nel 1993 auspicava, quindi, un intervento riformatore con evidenti dosi di liberalizzazione.

Ciò premesso, lo schema di decreto si pone quale fine prioritario quello di creare un impianto normativo completamente nuovo per il settore del commercio che risponda alle esigenze del mercato, mantenendo ferma la garanzia del diritto della concorrenza e della tutela del consumatore. Si tratta di un impianto normativo che parte da presupposti totalmente diversi da quelli che hanno dato origine alla vigente disciplina e che soprattutto risulti in linea con le legislazioni degli altri Paesi europei nelle quali non trovano riscontro il registro dei commercianti, il sistema delle tabelle merceologiche o la regolamentazione strutturale del mercato, vale a dire la ricerca tra domanda e offerta con un atto amministrativo.

La disciplina proposta, pertanto, nel consentire una armonizzazione con la disciplina europea mira a creare le condizioni per lo sviluppo e la competitività della rete distributiva italiana, senza rinunciare ai valori e alle caratteristiche positive presenti nella nostra realtà imprenditoriale ed evitando la semplice trasposizione in Italia di norme e strumenti di programmazione diffusi altrove, in contesti assai diversi dal nostro, che hanno prodotto, in alcuni casi, effetti assai negativi (come in Francia).

Tutto questo mira a pervenire all'affermazione di un apparato distributivo evoluto e tarato in base alle peculiarità geografiche e orografiche del nostro Paese, di un nuovo modello italiano di distribuzione.

Ritiene che le linee guida dello schema di decreto possono essere così sintetizzate: 1) definizione di una legge snella (trenta articoli) di principi sul piano della disciplina giuridica e sostanziale delle imprese commerciali e di indirizzo per l'attività di programmazione delle Regioni, alle quali va anche delegata la disciplina attuativa; 2) esigenza di un testo unico sul commercio, per superare la logica di singoli provvedimenti settoriali (autorizzazioni, orari, vendite promozionali, ambulanti), contribuendo così a ridurre il corpus legislativo: con il decreto legislativo vengono abrogati circa venti tra leggi e singole disposizioni oggi vigenti; 3) realizzazione dell'efficienza della rete, della tutela degli interessi del consumatore e della trasparenza nel mercato con norme di carattere generale, all'interno di un quadro normativo volto alla semplificazione amministrativa e ad un processo di liberalizzazione graduale per quegli esercizi di piccola dimensione che non incidono sugli equilibri territoriali; 4) definizione di un impianto normativo che dia alla piccola distribuzione la possibilità di qualificarsi attraverso una serie di misure di sostegno e un particolare regime transitorio, collegato anche ai tempi per l'emanazione dei provvedimenti regionali di attuazione, che differirebbe di un anno l'entrata in vigore della nuova disciplina, favorendo, così, un impatto morbido e graduale del processo di riforma e quindi consentendo agli operatori in attività di cogliere tutte le opportunità previste, con il minimo di contraccolpi e il massimo del vantaggio; 5) equilibrio e pluralismo tra grande e piccola distribuzione secondo una convivenza sostenibile nell'interesse del consumatore e del cittadino, puntando alla complementarità tra dettaglio tradizionale e commercio moderno e organizzato; 6) valorizzazione e salvaguardia della funzione sociale del servizio di prossimità del commercio, in particolare nei centri storici, nelle comunità montane, rurali e insulari, seguendo la direzione tracciata dal Libro Verde sul commercio, presentato dalla Commissione Europea lo scorso anno.

Dopo aver illustrato i titoli del provvedimento, fa presente che quanto all'accesso al settore per tipologia di esercizio, viene proposta una notevole riduzione delle barriere amministrative all'accesso al mercato e allo svolgimento dell'attività commerciale. È, in primo luogo, soppresso il REC (il registro abilitante tenuto dalle Camere di commercio), la cui iscrizione è oggi obbligatoria per richiedere l'autorizzazione comunale all'esercizio. Ricordando che attualmente per essere abilitati occorre possedere, oltre ai requisiti morali, un requisito professionale (essere stato dipendente qualificato; aver superato uno specifico esame presso la Camera di commercio; aver partecipato, con esito positivo, a un corso formativo abilitante della durata media di due mesi), rileva che in base alla nuova disciplina proposta è invece richiesto il possesso dei soli requisiti morali e, soltanto per la vendita di prodotti alimentari, un requisito professionale: pratica commerciale o partecipazione a un idoneo corso di formazione per l'apprendimento degli aspetti di tutela igienico-sanitaria, di manipolazione e conservazione degli alimenti.

In secondo luogo, vengono accorpate in due settori (alimentare e non alimentare) le attuali e anacronistiche quattordici tabelle merceologiche. Il rigido meccanismo delle tabelle, alcune soggette a contingente numerico, previsto dalla legge n. 426 del 1971, è oggi assai vincolante e inibisce ogni tentativo di innovazione: l'esercente che intende modificare la propria offerta merceologica (es. dall'alimentare all'abbigliamento) deve ripetere la procedura amministrativa necessaria per l'apertura (esame per il REC e richiesta di autorizzazione aggiuntiva al Comune). Il sistema proposto imperniato sui settori, non vincolante ai fini dell'apertura, lascerebbe libertà di azione all'imprenditore in un campo che dovrebbe essere di sua esclusiva competenza, quello della scelta della formula organizzativa e merceologica di vendita ritenuta più idonea.

In terzo luogo, si introducono differenti regimi amministrativi per le tre tipologie di esercizio commerciale: 1) per l'apertura di esercizi di vicinato (con superficie di vendita fino a 300 mq) l'attuale regime autorizzatorio viene sostituito con un procedimento di «autocertificazione» (comunicazione al Sindaco con effetti trenta giorni dopo) del rispetto dei requisiti urbanistici, igienico-sanitari, morali e professionali, ove richiesto, fermo restando il potere di controllo da parte del comune; 2) per le medie strutture di vendita (da 300 a 2.000 mq) l'apertura è invece subordinata alla concessione dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco in conformità alle norme regionali. Tale procedimento resta comunque sottoposto al principio del «silenzio-assenso» in caso di inerzia del comune, trascorsi novanta giorni dalla richiesta; 3) il regime autorizzatorio per le grandi strutture di vendita (con più di 2.000 mq) viene invece profondamente innovato rispetto all'attuale. Il doppio procedimento am-

ministrativo oggi vigente (autorizzazione comunale, più nulla-osta regionale, sentito il parere della commissione composta anche dai rappresentanti di categoria), per la cui conclusione sono stati necessari in alcuni casi anche sette anni, verrebbe sostituito da un'unica autorizzazione rilasciata dal Sindaco a seguito delle decisioni assunte nell'ambito di una conferenza di servizi (in seduta pubblica) alla quale intervengono la Regione (il cui parere di conformità dell'insediamento al piano regionale è vincolante), il comune interessato e la Provincia e, a titolo consultivo, i rappresentanti dei consumatori e delle imprese, entro il termine di sei mesi.

Relativamente alle competenze e programmazione della regione, l'esigenza di assegnare un più ampio ruolo alle regioni nel settore del commercio è sempre emersa nel dibattito, specialmente in occasione dell'emanazione della legge n. 426 del 1971, in cui il legislatore individuò nel comune l'unità territoriale e amministrativa di riferimento, lasciando alle regioni un compito di programmazione limitato alle grandi strutture di vendita.

Con il provvedimento in esame si intende affidare alle regioni, in attuazione degli obiettivi generali del progetto di riforma, il compito di regolare lo sviluppo di tutta la rete distributiva attraverso l'uso di strumenti normativi e di modelli di programmazione integrata (di urbanistica-commerciale).

Si tratta di un impianto che è orientato non solo a tutelare il consumatore, attraverso la qualità e l'accessibilità del servizio commerciale, bensì a garantire un più generale interesse del cittadino, quale quello di rendere compatibile gli insediamenti con le funzioni territoriali, anche in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori, alla tutela dei beni artistici, storici e ambientali.

Partendo dalla peculiarità dei vari contesti socio-economici e dalla diversificazione territoriale della rete distributiva, le regioni, in base alle norme proposte, avrebbero la possibilità di enucleare regimi normativi e metodi di programmazione sostanzialmente differenziati e tarati in relazione all'ambito territoriale e urbano di riferimento.

In buona sostanza, le regioni potrebbero fissare criteri di programmazione commerciale articolati in funzione delle caratteristiche degli ambiti territoriali (aree scarsamente popolate, centri storici e urbani, comuni metropolitani e aree comunali configurabili come unico bacino di utenza).

Quanto, poi, agli orari di vendita, lo schema in esame introduce il principio della libera determinazione dell'orario di apertura degli esercizi da parte degli operatori nel quadro di una serie di criteri: fascia oraria tra le 7 e le 22; limite massimo di tredici ore giornaliere di apertura; chiusura obbligatoria domenicale tranne il mese di dicembre e altre otto domeniche o festività scelte dall'operatore. Una forma integrale di liberalizzazione è, invece, prevista per gli esercizi situati nelle zone turistiche e nelle città d'arte individuate dalle regioni.

Relativamente alla disciplina transitoria, fa presente che la *ratio* è quella di consentire un impatto «morbido» e graduale delle rilevanti innovazioni che vengono introdotte.

L'entrata in vigore di tutto il provvedimento, tranne i casi di ampliamento e trasferimento dei piccoli esercizi in attività, è posticipato di un anno, durante il quale le regioni, oltre ad approvare i provvedimenti attuativi del decreto legislativo, devono, entro i primi sei mesi, decidere in merito alle richieste di apertura di grandi strutture di vendita presentate antecedentemente alla data di pubblicazione del decreto. Successivamente a tale data, e fino all'entrata a «regime» della nuova disciplina, è sospesa, anche per evitare comportamenti di tipo speculativo, ogni decisione sulle domande giacenti, il cui esame verrebbe conseguentemente effettuato sulla base dei nuovi criteri regionali. Per garantire la funzionalità del sistema, ed evitare vuoti normativi, sono poi previsti meccanismi di intervento sostitutivo, in caso di inadempienza nell'emanazione dei provvedimenti attuativi da parte sia dei comuni che delle regioni medesime, sulla base di esplicite scadenze fissate nel decreto.

Precisa, poi, che, al fine di agevolare l'impatto del provvedimento e la qualificazione delle piccole imprese commerciali sono poi previste tre forme di intervento, destinando ad esse complessivamente risorse finanziarie aggiuntive per 120 miliardi di lire.

Aggiunge che, al fine di dare seguito ad un preciso ordine del giorno approvato all'unanimità dal Senato nella scorsa primavera, con il quale il Governo si era impegnato a presentare entro quattro mesi un disegno di legge di revisione organica della normativa sul commercio ambulante, lo schema di decreto legislativo contiene anche la disciplina quadro di principi per questo comparto, in un'ottica rispondente ad una sostanziale equiparazione con il dettaglio fisso e ai criteri di unicità e omogeneità richiamati dalla legge n. 59 del 1997, anche ai fini del trasferimento alle regioni delle relative funzioni amministrative.

Conclude rilevando che la riforma, introducendo flessibilità, semplificazione amministrativa e normazione, congiuntamente ad un insieme articolato di interventi di sostegno, è in grado di innescare, in maniera trasparente, un processo innovativo in tutti i segmenti della nostra rete distributiva.

La possibilità offerta ad oltre 500.000 titolari di esercizi commerciali con superficie al di sotto di 300 mq (la media italiana è di circa 60 mq a negozio) di «riposizionarsi» sul mercato – nelle more dell'entrata in vigore (1 anno) della nuova normativa – potrebbe comportare una rapida ripresa del settore in termini imprenditoriali e occupazionali, specie se accompagnata, come sembra profilarsi, da una ritrovata voglia di spendere da parte dei consumatori. Ciò lo si può ipotizzare in ragione della disposizione che consentirebbe, in via immediata (con una semplice comunicazione al Sindaco), agli operatori in attività di: 1) ampliare i locali fino a 300 mq; 2) trasferire in altra sede l'attività; 3) cedere ad altro soggetto l'esercizio; 4) ampliare o riconvertire l'offerta merceologica. Se congiuntamente a tale dispositivo, si considerano anche le misure contenute nella legge Finanziaria che consentono alle piccole imprese commerciali di usufruire di un credito di imposta per l'assunzione di nuovi dipendenti; di portare in deduzione le spese relative alla ristrutturazione degli immobili; di godere di un credito di imposta pari al venti per cento per l'acquisto di beni strumentali (attrezzature tecniche e informatiche, arredi, etc.), è legittimo ravvisare l'esistenza di tutte le condizioni per un forte rilancio degli investimenti nel settore della distribuzione tradizionale e in altri settori ad essa collegati, con effetti positivi anche sul piano occupazionale.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo in materia di riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Esame e rinvio) (R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0008<sup>a</sup>)

La Commissione prosegue nell'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio ultimo scorso.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti presentati che contestano in radice le ragioni del provvedimento in esame.

Fa presente che lo schema di decreto rafforza la presenza delle Regioni nell'organizzazione dell'Agenzia, muovendosi, così, nel senso della riforma prevista dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Quanto ai previsti criteri di nomina degli organi dell'Agenzia, constata che si tratta di criteri che rispondono pienamente alla modellistica organizzativa della pubblica amministrazione, così come delineata nella riforma. Ritiene che l'applicazione dei nuovi criteri di nomina alla scadenza naturale del mandato degli attuali organi – come proposto in alcuni emendamenti – finirebbe per incidere su un potere di governo che è quello di organizzare l'Agenzia, rinviando ogni decisione a date che vanno oltre il 2000.

Sottolinea, poi, che la Conferenza Unificata ha espresso, all'unanimità, il parere sul provvedimento in esame: ne discende che le regioni hanno ritenuto perfettamente conforme ai loro obiettivi l'impostazione dello schema di decreto.

Conclude, dichiarando assorbito nella proposta di parere depositata l'emendamento Frattini-23.

Il Ministro della sanità, Rosy BINDI, concordando con le osservazioni del relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame è un atto dovuto in relazione all'approvazione di una normativa che ha richiesto la modifica degli organi e, in parte, delle funzioni dell'Agenzia.

Ribadisce la necessità e l'importanza della nuova configurazione che l'Agenzia assume con il provvedimento in esame e con il disegno di legge-delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Sottolinea, in primo luogo, che i requisiti soggettivi degli organi dell'Agenzia subiscono la modifica in relazione a quanto contenuto in un decreto legislativo già approvato e, in secondo luogo, che le nuove funzioni dell'Agenzia, già anticipate nello schema di

decreto in esame, sono confermate nel sopra citato disegno di legge-delega.

Fa presente, inoltre, che l'Agenzia cambia la sua struttura in virtù di un nuovo equilibrio tra Stato e regioni: in tale ottica si spiega anche il parere unanime della Conferenza Unificata.

Ritiene necessario che l'Agenzia possa funzionare quanto prima con la nuova organizzazione e struttura.

Quanto, poi, all'emendamento Frattini-23, lo ritiene condivisibile in linea di principio, ma reputa inopportuno inserire nello schema di decreto la previsione di un adeguamento delle risorse finanziarie e del personale ai nuovi compiti dell'Agenzia.

Ricordando che la sede più opportuno per tale previsione è rappresentata dal regolamento per l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina dell'attività dell'Agenzia, conclude ritenendo che la proposta emendativa del deputato Frattini possa, comunque, accogliersi come utile raccomandazione.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, esprimendo apprezzamento sulla proposta di parere del relatore, ritiene opportuno invitare il Governo a garantire la massima organicità tra il provvedimento in esame e l'intervento legislativo che razionalizza l'intero Servizio Sanitario Nazionale.

Relativamente, poi, alla questione dell'adeguamento del personale e delle risorse finanziarie dell'Agenzia, fa presente, in primo luogo, la necessità che tale questione venga esaminata dal Governo nell'ambito di un sistema di riforma generale della sanità. In secondo luogo, rileva l'opportunità di usufruire pienamente delle disponibilità che già la norma in vigore offre all'Agenzia e che, allo stato, risultano essere inutilizzate.

Il senatore Michele BONATESTA, a nome del gruppo di Alleanza Nazionale, rileva l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega del provvedimento in esame. Ritiene essenziale chiarire i motivi della errata trasmissione dello schema di decreto legislativo. A tal proposito, fa presente che la Conferenza Unificata si è pronunciata su uno schema di decreto legislativo inesistente. Ritiene che la nuova trasmissione dello schema di decreto in esame avrebbe dovuto comportare l'avvio di una nuova autonoma procedura di esame.

Conclude evidenziando, pertanto, l'illegittimità del procedimento di esame del provvedimento.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda la lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri che provvedeva alla trasmissione del nuovo testo di decreto che sostituiva il precedente – inviato per mero errore materiale – solo relativamente all'articolo 2, comma 6.

Ribadisce, pertanto, la posizione della Presidenza di procedere nell'esame del provvedimento in questione, non ravvisandosi irregolarità. Il deputato Franco FRATTINI, illustrando la sua proposta di parere alternativo, fa presente che con lo schema di decreto in esame si rischia di condizionare la volontà del Parlamento chiamato ad esaminare la legge di delega per la riforma del Servizio Sanitario Nazionale, all'interno della quale si inquadra anche la riforma dell'Agenzia.

Propone, pertanto, di esaminare la nuova struttura e la nuova organizzazione dell'Agenzia nel suo alveo naturale rappresentato dalla riforma del Servizio Sanitario Nazionale.

Entrando nel merito del provvedimento, di cui non comprende l'urgenza, fa presente l'opportunità di una norma transitoria quale quella proposta nel suo emendamento 21, finalizzata a consentire il funzionamento della nuova organizzazione dell'Agenzia in presenza degli attuali organi che cessano così dalle loro funzioni alla scadenza naturale del loro mandato. In tal modo i nuovi requisiti soggettivi per gli organi dell'Agenzia diventano applicabili a decorrere dalla prima scadenza naturale successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo.

Quanto al suo emendamento 23, con il quale propone di adeguare le risorse finanziarie e umane ai nuovi compiti dell'Agenzia, e che il relatore ritiene assorbito nella proposta di parere, sottolinea che in esso viene usata l'espressione «condizione» in luogo di «osservazione» utilizzata nella proposta di parere, con l'intendimento di rafforzare il senso della direttiva del Parlamento al Governo.

Il Ministro della sanità, Rosy BINDI, ritiene che la norma transitoria proposta non coglie lo spirito dello schema di decreto in esame, con il quale cambiano la durata e la modalità di nomina degli organi con conseguente valorizzazione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

In tal senso la necessità di nuova preposizione dei titolari degli organi consegue come generale principio ordinamentale alla mutata normativa sul procedimento di nomina.

Il deputato Giacomo GARRA fa presente che, riducendo da tre a due i membri del consiglio di amministrazione nominati di intesa con la Conferenza Unificata, non si realizza il federalismo amministrativo a Costituzione invariata auspicato con la riforma della legge n. 59 del 1997.

Il senatore Renzo GUBERT ritiene che lo schema in esame sia illegittimo costituzionalmente per eccesso di delega, visto che la legge 15 marzo 1997, n. 59 non prevede l'emanazione di un decreto legislativo per modificare le modalità di nomina degli organi.

Conclude, ritenendo che nello schema di decreto in esame non è ravvisabile alcun federalismo amministrativo, se si considera che il Presidente dell'Agenzia deve essere designato su proposta del Ministro della sanità. Emerge, pertanto, una piena ripresa dei poteri da parte dell'Amministrazione centrale, in contrasto con lo spirito della legge delega n. 59 del 1997.

Essendo terminata la fase di illustrazione degli emendamenti, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia ad altra seduta per le deliberazioni sui singoli emendamenti e sulla proposta di parere.

La seduta termina alle ore 15,05.

## SOTTOCOMMISSIONI

#### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

67<sup>a</sup> seduta

Presidenza del senatore ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini, Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace (Parere su emendamenti alla 2ª Commissione: rinvio del seguito dell'esame)

In assenza del relatore LUBRANO DI RICCO, il seguito dell'esame degli emendamenti è rinviato ad altra seduta.

#### (2274) Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari

(Parere su emendamenti alla 9ª Commissione: non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI sostituisce il relatore designato MAGNALBÒ e propone un parere non ostativo sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

La Sottocommissione consente.

(3020) Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva

(2938) FUSILLO ed altri. – Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano

(2998) GRECO ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35

(3041) MURINEDDU ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva (Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione: esame congiunto e rimessione alla sede plenaria)

Il presidente ANDREOLLI riferisce alla Sottocommissione in sostituzione del relatore designato MAGNALBÒ: egli ritiene che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

La senatrice DENTAMARO osserva che tutti i disegni di legge contengono un divieto di raffinazione e commercializzazione dell'olio da parte della stessa impresa: si tratta a suo avviso di una restrizione ingiustificata e lesiva del principio di pari trattamento e dell'articolo 41 della Costituzione.

Su richiesta del senatore BESOSTRI, il quale esprime riserve sulla obiezione di legittimità della senatrice DENTAMARO, l'esame dei disegni di legge è rimesso alla sede plenaria.

(400) PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA sostiene che il disegno di legge assicura un intervento equitativo circa il trattamento previdenziale degli avvocati più anziani. Per quanto di competenza, ritiene che non vi sono rilievi da formulare.

Il senatore BESOSTRI si dichiara favorevole al disegno di legge ma esprime riserve sull'attuale sistema previdenziale degli avvocati.

La Sottocommissione conviene nel formulare un parere non ostativo.

## (2987) Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore BESOSTRI considera il disegno di legge conforme alle prescrizioni costituzionali in materia di delegazione legislativa: propone di conseguenza un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15.

#### BILANCIO (5a)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

99ª Seduta

#### Presidenza del Presidente COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Castellani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 12,20.

#### SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il senatore AZZOLLINI segnala la necessità di disporre delle richieste di parere e della relativa documentazione in tempo utile per poter valutare adeguatamente le implicazioni di carattere finanziario connesse.

Il PRESIDENTE assicura che, compatibilmente con le esigenze derivanti dalla tempestività con cui talvolta la Sottocommissione è chiamata a pronunciarsi, sarà compiuto ogni sforzo per soddisfare tale richiesta.

(2982) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili

(Parere all'Assemblea: favorevole)

Il relatore MORANDO precisa che si tratta di emendamenti al decreto legge in materia di comunicazioni radiomobili (non assegnato per il parere alla Commissione bilancio), su cui – per quanto di competenza, – non si hanno osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2983) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione

(Parere alla 8ª Commissione: in parte favorevole, in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione )

Il relatore MORANDO precisa che si tratta di emendamenti al disegno di legge in titolo, sul quale la Sottocommissione aveva già espresso parere. Si segnalano, per quanto di competenza gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.7, 1.8, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.0.1, 5.12, 6.2, 6.3, 6.4, 8.11, 8.22, 8.23, 8.24, 8.28, 8.29, 8.34, 8.0.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.12, 9.13, 9.16, 9.17, 9.18, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.33, 9.38, 9.40, 9.0.3, 10.9, 10.11, 10.12, 11.4, 12.3 che sembrano comportare maggiori oneri finanziari per i quali non si prevede la copertura. Quanto agli emendamenti 6.1, 7.10, 11.0.1 appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro in ordine a possibili implicazioni finanziarie a carico del bilancio dello Stato. Si segnala infine l'emendamento 9.39 per la cui copertura si prevede l'utilizzazione del fondo speciale di parte corrente per l'anno 1998, accantonamento del Ministero di grazia e giustizia: occorrerebbe pertanto richiedere il parere alla 2ª Commissione sull'utilizzo in difformità.

Fa presente che sono successivamente pervenuti ulteriori emendamenti su cui la Sottocommissione può esprimere parere favorevole. Il parere di nulla osta sull'emendamento 9.0.1 dovrebbe essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione all'approvazione del subemendamento di copertura finanziaria.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con le osservazioni del relatore ed esprime avviso contrario sugli emendamenti 6.1 e 11.0.1.

Il sottosegretario CASTELLANI non ha obiezioni, relative alla copertura finanziaria, sull'emendamento 7.10.

Il relatore MORANDO propone di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su tutti gli emendamenti da lui segnalati ad eccezione che sul 7.10 e di condizionare il nulla osta sull'emendamento 9.0.1 all'approvazione del subemendamento di copertura finanziaria.

La Sottocommissione approva infine la proposta di parere formulata dal relatore.

(1780-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario )

Il relatore FERRANTE precisa che si tratta del disegno di legge comunitaria, già approvato dal Senato e trasmesso ora dalla Camera per modificazioni. Per quanto di competenza, si segnala il comma 9 dell'articolo 13, con il quale viene incrementato di una unità la rappresentanza dei funzionari regionali delle provincie autonome presso l'Unione Europea.

Propone di esprimere parere contrario su tale disposizione.

Conviene la Sottocommissione.

#### (2934) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge di iniziativa governativa, in materia di giustizia amministrativa, dispone, all'articolo 9, l'autonomia finanziaria per il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali, nei limiti di un Fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio; la disposizione mira a modificare la raffigurazione contabile delle risorse in bilancio, a parità di ammontare complessivo, in modo che le unità previsionali di base relative al Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali (3.1.1.0: funzionamento; 3.1.2.1: indennità) attualmente iscritte in bilancio vengano sostituite da un unico trasferimento, analogamente a quanto previsto per la Corte dei Conti; la recente riforma del bilancio dello Stato, peraltro, richiede che il testo faccia riferimento all'iscrizione in una unità previsionale di base e non in un capitolo.

Si segnala, infine, l'articolo 8, il cui onere, valutato pari a 800 milioni, viene coperto mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente per il 1998, utilizzando l'accantonamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e per il quale appare necessario precisare nella clausola di copertura il carattere permanente della spesa; sarebbe, inoltre, opportuno acquisire dal Tesoro ulteriori informazioni in merito alla quantificazione.

Il senatore AZZOLLINI esprime perplessità sulla copertura finanziaria del provvedimento che a suo avviso dà luogo ad oneri finanziari ulteriori.

Il sottosegretario CAVAZZUTI propone una riformulazione della norma di copertura finanziaria, secondo quanto indicato dal relatore e precisa di non avere osservazioni da formulare in ordine alla quantificazione della spesa derivante dall'applicazione del disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che sia riformulata la norma di copertura finanziaria nei termini proposti dal rappresentante del Governo e che sia indicato il carattere permanente della spesa di cui all'articolo 8.

## (2114) PEDRIZZI ed altri: Finanziamento per l'acquisizione della sede distaccata di Latina della Università «La Sapienza» di Roma

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamento: condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo e contrario sull'emendamento)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge di iniziativa parlamentare prevede l'assegnazione di una somma pari a 5 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 all'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, per l'acquisizione della sede distaccata di Latina e la copertura dell'onere mediante riduzione del Fondo speciale di conto capitale per l'anno 1997, accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Al riguardo si segnala che è necessario sopprimere la previsione di spesa per il 1997 e trasferire la copertura finanziaria al Fondo speciale relativo al triennio 1998-2000.

È pervenuto, inoltre, un emendamento sostitutivo dell'articolo 2 che appare non corretto dal punto di vista contabile e che determina la non copertura dell'esercizio finanziario 1999.

Propone quindi di formulare parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di sopprimere la previsione di spesa per il 1997 e di trasferire la copertura finanziaria al triennio 1998-2000 e di formulare parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento all'articolo 2.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con le osservazioni del relatore.

La Sottocommissione approva infine la proposta del relatore.

## (2274) Emendamenti al disegno di legge: Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari

(Parere alla 9ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha formulato il proprio parere sul testo e sugli emendamenti nella seduta del 16 dicembre 1997. Successivamente, è pervenuta una richiesta del Presidente della Commissione Agricoltura di esaminare la riformulazione di alcuni emendamenti su cui era stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In particolare, è stata segnalata l'opportunità di valutare i profili finanziari degli emendamenti 5.13, 5.15 e 9.0.1, anche attraverso l'acquisizione di una relazione tecnica.

Al riguardo, si osserva che anche nelle nuove formulazioni gli emendamenti 5.13 (nuovo testo), 5.15 (nuovo testo), 7.16 (nuovissimo testo), 5.10 (nuovo testo) non sembrano risolvere i problemi di carattere finanziario che avevano portato alla espressione del parere contrario. Appare opportuno comunque acquisire la conferma o eventuali aggiornamenti del Tesoro in ordine a quanto precisato nella relazione tecnica

con riferimento all'articolo 5, comma 5. Quanto all'emendamento 5.19 (nuovo testo), il parere può essere di nulla osta in conseguenza della soppressione del comma 2. Sull'emendamento 9.0.1, potrebbe essere posta una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a precisare che per il funzionamento dell'osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare siano utilizzate le strutture esistenti presso il Ministero senza ulteriori oneri a carico dello Stato

Propone di formulare un parere nel senso indicato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con le osservazioni del relatore.

Il PRESIDENTE precisa che in mancanza di un eventuale aggiornamento della relazione tecnica la Sottocommissione non può che confermare l'orientamento già assunto nella precedente seduta.

La Sottocommissione accoglie quindi la proposta del relatore.

La seduta, sospesa alle ore 13,15, è ripresa alle ore 17,40.

(2524) Emendamento al disegno di legge: Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere sul testo del disegno di legge nonchè su numerosi emendamenti. Perviene ora l'emendamento 26.0.21/1, sulle cui implicazioni di carattere finanziario appare opportuno acquisire il parere delle Finanze.

Il sottosegretario CASTELLANI osserva che dall'emendamento in questione non dovrebbero derivare perdite di gettito, in quanto si tratta di somme che, per effetto della vigente definizione del reddito da lavoro ai fini tributari, da ultimo ribadita nel decreto legislativo n. 314 del 1997, non vengono percepite dall'Erario.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 17,45.

### ISTRUZIONE (7a)

#### Sottocommissione per i pareri

#### MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

#### 53<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

#### alla 1<sup>a</sup> Commissione:

(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri: parere favorevole;

#### alla 13<sup>a</sup> Commissione:

(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: rinvio dell'emissione del parere.

### CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

#### COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali) (4<sup>a</sup> - Difesa)

Mercoledì 11 febbraio 1998, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite).
- BERTONI e DE LUCA Michele. Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (50).
- CUSIMANO ed altri. Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- LORETO. Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (358).
- FIRRARELLO e RONCONI. Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonchè per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).
- PALOMBO. Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (1386).
- BERTONI. Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma (2958).

#### COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

(2<sup>a</sup> - Giustizia) (6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro)

Mercoledì 11 febbraio 1998, ore 8,30 e 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di decreto legislativo recante Testo unico della disciplina in materia di intermediazione finanziaria (n. 193).

#### BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Mercoledì 11 febbraio 1998, ore 13,30

Procedure informative

Audizione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Carlo Azeglio Ciampi sugli esiti della recente riunione dell'ECOFIN (Consiglio economico finanziario dell'Unione europea).

## AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Mercoledì 11 febbraio 1998, ore 14,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).

- SALVATO ed altri. Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. Disciplina del diritto di asilo (554).

#### II. Esame dei disegni di legge:

- DIANA Lino. Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956,
   n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri).

#### III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1995-1997 (1780-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

#### In sede deliberante

- I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- DE LUCA Athos ed altri. Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- Deputato CONTENTO. Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori (2944) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- PELELLA. Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).
- CORTIANA. Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).
- BIANCO ed altri. Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448).
- BOSI ed altri. Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).

#### ISTRUZIONE (7a)

Mercoledì 11 febbraio 1998, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto ministeriale per la separazione organica degli atenei (n. 201).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» di Torino (n. 58).

#### In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- DE LUCA Athos ed altri. Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche (2605).
- PEDRIZZI ed altri. Finanziamento per l'acquisizione della sede distaccata di Latina della Università «La Sapienza» di Roma (2114).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli).
- MANIERI ed altri. Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).

- NAPOLI Bruno. Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 ad essi attinente.

#### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

#### IV. Esame del disegno di legge:

COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).

#### V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- MELE ed altri. Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).

#### VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).
- FOLLONI ed altri. Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547)

- GUBERT. Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
- CORTIANA ed altri. Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).

#### LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Mercoledì 11 febbraio 1998, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione (2983).
- LAURO. Istituzione del Registro internazionale italiano per le unità navali adibite a traffici internazionali (1638).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (n. 206).
- Schema di decreto legislativo concernente l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi (n. 209).

Schema di decreto legislativo concernente l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (n. 210).

#### AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Mercoledì 11 febbraio 1998, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997 (1780-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

#### In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Proroga di termini nel settore agricolo (2981).
- II. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- FUSILLO ed altri. Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano (2938).
- GRECO ed altri. Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (2998).
- Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva (3020).
- MURINEDDU ed altri. Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva (3041).

#### In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

 CUSIMANO ed altri. – Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (278).

- FUSILLO e BEDIN. Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).

 LA LOGGIA ed altri. – Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).

#### LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Mercoledì 11 febbraio 1998, ore 14,30

#### Procedure informative

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per la sanità sugli indirizzi e sulle iniziative del suo Dicastero riguardanti la sicurezza e l'igiene del lavoro, anche in relazione alle conclusioni approvate dalla Commissione lavoro e previdenza sociale al termine dell'indagine conoscitiva svolta su tale materia.

#### In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997 (1780-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

#### In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo (2987).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- DE CAROLIS e DUVA. Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).

- DIANA Lino ed altri. Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate (2439).
- CORTIANA ed altri. Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DANIELE GALDI ed altri. Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

#### TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Mercoledì 11 febbraio 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI ed altri. Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche (2839).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi (3039).

## GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 11 febbraio 1998, ore 8,30

In sede consultiva

- I. Esame dei disegni di legge:
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997

- (1780-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi (3039).
- CORTIANA ed altri. Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri).

#### II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

 DIANA Lino ed altri. – Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate (2439).

#### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).

#### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).

- GAMBINI ed altri. Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DEMASI ed altri. Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
- TURINI ed altri. Legge-quadro sul turismo (2198).

# COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 11 febbraio 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente «Riordinamento dell'agenzia per i servizi sanitari regionali».

Esame dello schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Mercoledì 11 febbraio 1998, ore 20

Inchiesta sugli sviluppi del caso Moro:

Audizione della signora Adriana Faranda.

#### COMITATO PARLAMENTARE

## di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

Mercoledì 11 febbraio 1998, ore 13

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Audizione del Capo della Polizia Prefetto Fernando MASONE.

#### COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA

in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 11 febbraio 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo in materia di riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,45